DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 febbraio 1994** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 37. Sentenza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L. - Risarcimento - Persone civilmente responsabili - Danno biologico - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 356 e 485 del 1991 - Estensione degli effetti al danno morale - Difetto di motivazione - Superamento della questione di costituzionalità anche in riferimento alla giurisprudenza della Cassazione - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 32 e 38) *Pag.* 11

N. 38. Sentenza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Interessi percepiti da aziende di credito per ritardato rimborso di imposte pagate - Assoggettabilità ad imposizione I.R.Pe.G. ed I.Lo.R. - Retroattività *in malam partem* della disposizione impugnata - Insussistenza di eccesso di delega - Conseguenza di una razionale sistemazione e coordinamento di norme tributarie proprie della delega - Limitata retroattività volta a conferire certezza ai comportamenti del contribuente già formalizzati in dichiarazione - Non fondatezza.

(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).

(Cost., artt. 3, 53, 76 e 77) 16

N. 39. Sentenza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Detenuti - Liberazione condizionale e semilibertà - Concessione - Condizione subordinata alla collaborazione con la giustizia - Questione già esaminata dalla Corte e dichiarata infondata (sentenza n. 306/1993) - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4-*bis* nel testo sostituito dall'art. 15, primo comma, p.p., del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, e 2, primo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma) 19

N. 40. Sentenza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Corte dei conti - Regione Sicilia - Applicazione nell'ambito regionale della nuova disciplina in tema di controllo preventivo di legittimità - Non spettanza allo Stato sottoporre al controllo preventivo il decreto del presidente della regione siciliana 30 dicembre 1992 - Annullamento della delibera della Sezione centrale del controllo del 3 giugno 1993, n. 94 - Non spettanza allo Stato richiedere il controllo preventivo sugli atti della regione diversi da quelli adottati nell'art. 7, primo comma, del d.-l. 17 luglio 1993, n. 232 - Annullamento della nota 10 settembre 1993 del presidente della sezione di controllo della regione siciliana diretta al presidente e all'assessorato per il bilancio e le finanze della regione siciliana 23

N. **41.** Sentenza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Contestazione di fatto nuovo - Consenso dell'imputato alla contestazione - Rito abbreviato - Omessa previsione del procedimento - Inapplicabilità dell'attenuante *ex* art. 444 del c.p.p. - Incensurabilità del termine relativo al patteggiamento - Ragionevolezza fondata sulla condizione indispensabile del consenso dell'imputato e sul fine di offrire speditezza ai procedimenti - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 446, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma) *Pag.* 21

N. **42.** Ordinanza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio dibattimentale - Giudizio abbreviato - Imputati concorrenti nel medesimo reato - Inscindibilità di posizione di un imputato collegata a quella di altro già giudicato - Incompatibilità del giudice che ha pronunciato sentenza di archiviazione di pena concordata alla partecipazione ai giudizi - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 186/1992 della Corte di non fondatezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101) 30

N. **43.** Ordinanza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del S.S.N. - Rapporto di lavoro - Incompatibilità con altro rapporto pubblico o privato anche di natura convenzionale con lo stesso servizio - Difetto di rilevanza in ordine alla motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97) 32

N. **44.** Ordinanza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pretore - Qualità di giudice del dibattimento - Verifica anche d'ufficio della validità del decreto di citazione a giudizio - Omessa previsione - Prospettazione di due opposte ipotesi interpretative della vicenda processuale - Censura di errore di fatto da parte della Corte di cassazione - Inammissibilità.

[C.P.P., artt. 555, primo comma, lett. *c)*, e secondo comma, 178, lettere *b)* e *c)*, 179 e 180].

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 102) 33

N. **45.** Ordinanza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Non abbiente ammesso successivamente condannato - Spese - Obbligo di rimborso - Proposizione di un quesito di costituzionalità fondato su un'alternativa interpretativa senza effettuare la scelta con l'esatta individuazione dell'oggetto della questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 533, 535, 691, 692 e 693, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217).

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma) 35

N. 46. Ordinanza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Condizioni di procedibilità - Autorizzazione a procedere - Termine di giorni trenta per la richiesta - Incongruità - Preclusioni per il g.i.p. - *Ius superveniens:* legge costituzionale 25 ottobre 1993, n. 3 - Intervenuta modificazione dell'art. 38 della Costituzione - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo* *Pag.* 37

N. 47. Ordinanza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Collocamento anticipato in pensione a domanda - Cumulo con retribuzione da lavoro dipendente - Riduzione o sospensione del trattamento di quiescenza - Restituzione ratei di pensione percetti - Impugnazione di norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Analoga questione già dichiarata non fondata (cfr. sentenza n. 576/1989) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22; d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, ultimo comma, come convertito nella legge 25 maggio 1983, n. 79).

(Cost., art. 36) 38

N. 48. Sentenza 7-17 febbraio 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa ed organizzata - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Condotta configurantesi come reato proprio - Requisiti soggettivi di indagato o di soggetto «nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione» - Disposizione della confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza - Assimilazione di istituti di diritto penale sostanziale a quelli delle misure di prevenzione costituenti settori dell'ordinamento affatto eterogenei - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Anticipazione di effetti riservati unicamente a sentenza irrevocabile di condanna - Provvisorietà e casualità insite nello *status* di indagato e imputato - Inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato - Insussistenza di una assimilazione *in toto* dei presupposti alla base delle misure cautelari personali e di quelle reali - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dell'art. 1 del d.-l. 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1993, n. 461; c.p.p., artt. 321 e 324).

(Cost., artt. 24, 42, 97 e 111) 40

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Calabria - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Caccuria e Castelsilano - Mancata previsione di preventiva consultazione delle popolazioni interessate.

(Delibera legislativa regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 326).

(Cost., art. 133, secondo comma) *Pag.* 51

N. 7. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Calabria - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pazzano e Bivongi - Mancata previsione di preventiva consultazione delle popolazioni interessate.

(Delibera legislativa regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 325).

(Cost., art. 133, secondo comma) *Pag.* 52

N. 8. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Calabria - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di San Pietro apostolo e Gimigliano - Mancata previsione di preventiva consultazione delle popolazioni interessate.

(Delibera legislativa regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 323).

(Cost., art. 133, secondo comma) 53

N. 41. Ordinanza del pretore di Genova del 15 novembre 1993.

Gratuito patrocinio - Requisiti - Non abbienza - Imputato per reati contravvenzionali - Esclusione dal beneficio - Disparità di trattamento rispetto agli imputati per delitti o per contravvenzioni congiuntamente a delitti - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) 54

N. 42. Ordinanza del tribunale di Oristano del 2 settembre 1993.

Enti locali - Prevista decadenza dalla carica degli amministratori di enti locali (nella specie: consigliere provinciale) che abbiano riportato una condanna per determinati reati (nella specie: omissione di atti di ufficio) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della impossibilità, per l'automaticità della decadenza, di adeguare la sanzione alla gravità del reato - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sul diritto alla conservazione delle funzioni pubbliche elettive - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 971/1988 e 197/1993.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*quinquies*, aggiunto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 51) 56

N. 43. Ordinanza del tribunale di Oristano del 2 settembre 1993.

Enti locali - Prevista decadenza dalla carica degli amministratori di enti locali (nella specie: consigliere comunale) che abbiano riportato una condanna per determinati reati (nella specie: omissione di atti di ufficio) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della impossibilità, per l'automaticità della decadenza, di adeguare la sanzione alla gravità del reato - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sul diritto alla conservazione delle funzioni pubbliche elettive - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 971/1988 e 197/1993.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*quinquies*, aggiunto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 51) 59

N. 44. Ordinanza del pretore di Oristano del 19 novembre 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Esclusione della corresponsione di detta indennità ai dipendenti degli enti locali relativamente al periodo di servizio non di ruolo prestato, qualora, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 152/1958, non sia stato prestato senza soluzione di continuità servizio da titolare - Lamentato disconoscimento di parte considerevole del trattamento di fine rapporto, acquisito come frutto di attività lavorativa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1986, dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma concernente fattispecie analoga.

[Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma, lett. *b)*].

(Cost., art. 36) 60

N. 45. Ordinanza del tribunale di Roma del 20 dicembre 1993.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Istanza di rito abbreviato - Impossibilità di procedervi, in seguito a dissenso del p.m. per non decidibilità allo stato degli atti - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Ritenuta riconducibilità a costituzionalità della norma attraverso la soppressione dell'inciso «e con il consenso del p.m.» - Richiesta di riesame della normativa, non essendosi ancora avuto al riguardo l'intervento del legislatore, sollecitato dalla precedente pronuncia di inammissibilità sulla stessa questione (sentenza n. 92/1992).

(C.P.P. 1988, art. 452, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25) *Pag.* 61

N. 46. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, del 16 novembre 1993.

Professioni - Medici - Esercizio dell'attività di «medico competente» in medicina del lavoro - Condizioni - Svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni e presentazione di apposita domanda documentata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della normativa impugnata - Irrazionale previsione delle predette condizioni non richieste dalla previgente normativa in base alla quale per l'esercizio dell'attività in questione erano sufficienti la laurea in medicina e l'iscrizione all'albo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 55).

(Cost., art. 3) 64

N. 47. Ordinanza del pretore di Brescia del 9 ottobre 1993.

Regione Lombardia - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio comunale per essere l'assegnatario divenuto proprietario di appartamenti - Previsione, in legge regionale, della impugnazione del provvedimento del sindaco innanzi al pretore - Indebita interferenza nella materia della giurisdizione, di esclusiva competenza statale.

(Legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 22, n. 2, e 21, n. 6).

(Cost., art. 108) 66

N. 48. Ordinanza del tribunale di Roma del 2 dicembre 1993.

Libertà personale - Cittadino extra comunitario sottoposto a misura cautelare o a detenzione (pena residua inferiore a tre anni) - Possibilità su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Preclusione di fatto all'esecuzione delle misure - Impedimento dell'attuazione delle finalità rieducative della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-*bis*, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., art. 27, terzo comma) 67

N. 49. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano del 26 ottobre 1993.

Processo penale - Reato di diffamazione commessa a mezzo di radiotelevisione - Competenza territoriale - Competenza del giudice del luogo in cui ha residenza la parte offesa solo in caso di attribuzione di fatto determinato - Lamentata discriminazione nei confronti delle parti lese diffamate genericamente o con domicilio all'estero - Lesione del principio del giudice naturale.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 25) 70

N. **50.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 28 gennaio 1993.

Impiego pubblico - Attribuzione con legge regionale della seconda qualifica dirigenziale a cinquantuno dipendenti il cui inquadramento era stato annullato con sentenza del t.a.r. passata in giudicato - Indebito esercizio da parte del legislatore regionale di un potere sostanzialmente amministrativo spettante all'esecutivo regionale e sottrazione ai dipendenti regionali della possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale sugli atti successivi al giudicato se lesivi della propria sfera giuridica.

(Legge regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 24, 25, 97 e 113) *Pag.* 71

N. **51.** Ordinanza del tribunale di Roma del 20 dicembre 1993.

Processo penale - Regime transitorio - Giudizio direttissimo - Istanza di rito abbreviato - Impossibilità di procedervi in seguito a dissenso del p.m. per non decidibilità allo stato degli atti - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Ritenuta riconducibilità a costituzionalità della norma attraverso la soppressione degli incisi «e con il consenso del p.m.» (art. 452, secondo comma, del c.p.p.) e «sospese le formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti» (art. 247, secondo comma, del cod. proc. pen.) - Richiesta di riesame della normativa, non essendosi ancora avuto al riguardo l'intervento del legislatore, sollecitato dalla precedente pronuncia di inammissibilità sulla stessa questione (sentenza n. 92/1992).

(C.P.P. 1988, art. 452, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25) 74

N. **52.** Ordinanza del tribunale di Savona del 4 novembre 1993.

Misure di sicurezza - Prevista applicazione, nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità di mente, del ricovero in manicomio giudiziario - Impossibilità per il giudice di scegliere la misura di sicurezza più adeguata all'entità del fatto commesso ed alla pericolosità sociale del soggetto - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio costituzionale (ritenuto applicabile anche alle misure di sicurezza) secondo cui la pena deve tendere al reinserimento sociale del reo.

(C.P., art. 222).

(Cost., artt. 3 e 27) 77

N. **53.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna dell'8 gennaio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti del settore pubblico - Trattamento previdenziale - Riconoscimento del servizio militare, senza oneri di riscatto, ai fini della determinazione dell'anzianità lavorativa - Valutabilità del solo servizio in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 o prestato successivamente - Conseguente esclusione dal beneficio di coloro che hanno prestato il servizio militare in epoca antecedente alla data suddetta - Cessazione degli eventuali più elevati trattamenti comunque in godimento derivanti da interpretazioni difformi da quelle recate dalla legge citata e riassorbimento delle somme già erogate con i futuri miglioramenti - Lesione del giudicato e dei diritti quesiti, nonché delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa in giudizio.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, 108 e 113) 78

N. **54.** Ordinanza della Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, del 16 giugno 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di guerra - Pensione indiretta al genitore - Lamentata omessa previsione dell'estensione del beneficio della riversibilità della stessa al coniuge (non genitore né allevatore del morto in guerra), in caso di morte del titolare - Ingiustificata disuguaglianza di trattamento tra la vedova del titolare di pensione diretta e quella di titolare di pensione indiretta - Lesione del principio di parità tra i coniugi e di sostegno alla unione familiare.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 11 e 12; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 81 e 82).

(Cost., artt. 3, 29 e 31) 85

N. 55. Ordinanza del pretore di Genova del 22 novembre 1993.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) *Pag.* 88

N. 56. Ordinanza del pretore di Rieti del 15 novembre 1993.

Processo penale - Dibattimento - Divieto di lettura di atti (nella specie: verbali di dichiarazioni rese da un teste alla p.g.), quando l'atto è ripetibile, anche se non utilmente rinnovabile per amnesia sopravvenuta del teste a seguito di incidente - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 514, in relazione all'art. 512, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 112) 90

N. 57. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 23 ottobre 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattività della legge penale, con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) 91

N. 58. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 2 dicembre 1992.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattività della legge penale, con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) 96

N. 59. Ordinanza del tribunale di Reggio Calabria del 4 dicembre 1992.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattività della legge penale, con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) 98

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 37

Sentenza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L. - Risarcimento - Persone civilmente responsabili - Danno biologico - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 356 e 485 del 1991 - Estensione degli effetti al danno morale - Difetto di motivazione - Superamento della questione di costituzionalità anche in riferimento alla giurisprudenza della Cassazione - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 32 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1993 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Concordato preventivo Morini Giuseppe e Bernardi Fabrizio ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile in grado di appello, in cui, in relazione ad un infortunio sul lavoro, si controverteva sulla sussistenza della responsabilità del datore di lavoro, sulla misura in cui la colpa di quest'ultimo aveva concorso alla produzione del sinistro, sull'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore per danno patrimoniale, danno biologico e danno morale, nonché sull'ammontare delle somme dovute dal datore di lavoro all'I.N.A.I.L., il Tribunale di Ravenna ha rilevato che una riduzione, in sede di appello, della percentuale di responsabilità attribuita al datore di lavoro ovvero una riduzione degli importi liquidati in primo grado per le varie voci di danno avrebbero potuto comportare che, ai fini dell'azione di regresso spettante all'I.N.A.I.L. ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'istituto venisse ad avvalersi anche delle somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di risarcimento del danno morale. Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 15 aprile 1993 (r.o. n. 341 del 1993), ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione — dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali approvato con il suddetto d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. nonché nella parte in cui consentono all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale.

Nell'ordinanza di rimessione si ricorda che questa Corte, con sentenza n. 356 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, dell'articolo 1916 cod.civ. nella parte in cui, in tema di assicurazione contro i danni, «consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico». Quanto al danno morale, nella parte motiva di tale pronunzia si legge che «la dichiarazione di incostituzionalità non può invece estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'articolo 2059 cod. civ. o ad altre ragioni risarcitorie parimenti non assistite dalla garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione». Quest'ultima enunciazione appare riferibile anche all'azione di regresso spettante all'I.N.A.I.L. nei confronti delle persone civilmente responsabili, ed infatti la successiva sentenza n. 485 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 solo con riferimento al danno biologico.

Ciò premesso, il giudice *a quo* osserva che «l'affermazione della Corte costituzionale (peraltro contenuta nella sola parte motiva) sembra non tenere adeguato conto della natura e del *modus operandi* del danno morale ... che costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica (in particolare della salute psichica) incidendo, appunto, sulla psiche dell'interessato e spesso in maniera estremamente rilevante in particolare quando, come nella specie, il danno morale direttamente consegua ad una malattia subita dallo stesso soggetto interessato (del resto sembra assurdo considerare danno alla salute il danno alla vita di relazione e non il danno morale che pure vi è quasi sempre inestricabilmente connesso)».

Il Tribunale di Ravenna osserva poi che una volta escluso che l'indennità I.N.A.I.L. riguardi l'intero danno alla persona è illogico consentire l'azione di regresso su ragioni di danno non coperte dall'assicurazione quale è, appunto, il danno morale.

Né tale questione potrebbe essere risolta in via interpretativa, perchè una tale soluzione si porrebbe in contrasto con il «diritto vivente», rappresentato in questo caso dalla costante e univoca giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui, nell'esercizio dell'azione di regresso, l'I.N.A.I.L. può avvalersi anche del danno morale subito dall'infortunato. Donde la necessità di sottoporre all'esame del giudice delle leggi anche l'illogicità di una disposizione che consente, secondo l'interpretazione corrente, l'esproprio, a favore dell'assicuratore e a danno del lavoratore, di un risarcimento riguardante un danno non coperto dall'assicurazione.

La questione rilevante nel giudizio *a quo* — spiega infine il Tribunale di Ravenna — riguarda specificamente e direttamente la disposizione di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965. Ma essa non può non investire anche la disposizione di cui all'articolo 10, sesto e settimo comma — che della prima costituisce il logico presupposto — nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.

2. — Costituendosi nel giudizio davanti a questa Corte, l'I.N.A.I.L. ha chiesto che la questione sia dichiarata irrilevante, inammissibile e comunque manifestamente infondata. Infatti, come questa Corte ha già ritenuto nella sentenza n. 356 del 1991, il diritto al risarcimento del danno morale non ha e non può avere rilevanza costituzionale, nè esso rientra nel danno biologico.

L'istituto osserva, inoltre, che i citati articoli 10 e 11 del Testo unico del 1965 n. 1124 non determinano un «esproprio», a favore dell'assicuratore e a danno del lavoratore, di un risarcimento riguardante un danno non coperto dall'assicurazione. Infatti l'I.N.A.I.L. non risarcisce un danno nel senso civilistico, ma corrisponde un'indennità, che è calcolata in base a parametri totalmente diversi da quelli civilistici e che fa riferimento esclusivamente alla produttività dell'infortunato in quanto prestatore di attività lavorativa.

Non sembra, quindi, esatto parlare di danni coperti e non coperti dall'assicurazione sociale. Più propriamente, nell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro si dovrebbe parlare unicamente di tutela della capacità lavorativa e di indennità erogata nel caso in cui venga meno per sempre tale capacità al lavoro.

Il cosiddetto danno morale è un aspetto del risarcimento danni che riguarda il campo civilistico e non quello delle disposizioni speciali in materia di previdenza sociale. L'ammontare della indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. rileva, in ordine all'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., esclusivamente quale limite al diritto di regresso dell'istituto.

Il principio di correlazione tra copertura assicurativa, risarcimento danni e azione di rivalsa è un principio di natura civile che non può applicarsi alle norme previdenziali, ispirate da esigenze diverse di solidarietà e di sicurezza sociale.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata e riservandosi di illustrare in seguito le ragioni di tale richiesta.

4. — Nell'imminenza dell'udienza, l'I.N.A.I.L. e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie illustrative.

L'istituto ha più analiticamente argomentato le proprie difese ed in particolare l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, osservando che la sentenza di primo grado aveva liquidato e attribuito integralmente all'infortunato il risarcimento del danno morale e tale decisione non era stata impugnata né dal danneggiato, né dall'I.N.A.I.L., mentre l'attribuzione di tale voce del risarcimento al danneggiato o all'Istituto non aveva formato oggetto dell'impugnazione proposta dal datore di lavoro.

Riguardo al merito della questione, la difesa dell'I.N.A.I.L. ha ribadito che il risarcimento del danno morale non è assistito dalla garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione (sentenza n. 356 del 1991): stabilire a chi debba essere riconosciuto o trasferito tale diritto è quindi questione meramente interpretativa, la cui soluzione spetta al giudice ordinario e non alla Corte costituzionale. Più in generale, deduce l'Istituto, appare non pertinente, nel campo della previdenza sociale, richiamare il principio civilistico della correlazione tra rischi assicurati e danni indennizzati. Le indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L., infatti, sono calcolate in base a parametri che sono totalmente diversi da quelli civilistici e che fanno riferimento esclusivamente alla produttività dell'infortunato in quanto prestatore di attività lavorativa. La rendita corrisposta all'infortunato, capitalizzata per tutta la sua vita, copre ben oltre il danno morale e quindi la comprensione di tale componente pecuniaria nel coacervo della rivalsa I.N.A.I.L. non pregiudica economicamente l'infortunato ma si limita ad impedire che l'infortunio si traduca in una causa di arricchimento ingiustificato.

5. — Nella memoria illustrativa del Presidente del Consiglio dei ministri si richiama l'esplicita esclusione del danno morale dalle ragioni risarcitorie assistite da garanzia costituzionale e si ricorda che il risarcimento del danno morale è dovuto solo nei casi previsti dalla legge e che la liquidazione di esso non può che essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da operarsi caso per caso, in relazione ai più diversi parametri, essendo diretta a riparare l'ingiusto perturbamento dello stato d'animo dell'offeso. Da tali caratteri deriva — secondo l'Avvocatura — che questo tipo di risarcimento è per sua natura escluso dalle somme dovute a titolo di indennità al lavoratore infortunato e, conseguentemente, non appare possibile in pratica che l'azione di regresso dell'Istituto lo riguardi.

Per tali ragioni — conclude l'Avvocatura — è da escludere il preteso contrasto tra le norme impugnate e gli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione, e la questione proposta deve quindi dichiararsi infondata.

Considerato in diritto

1. — Con sentenza n. 485 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale — per violazione dell'articolo 32 della Costituzione — dell'articolo 10, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui prevedeva che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa avessero diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superasse l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. Con la medesima pronunzia e con riferimento al medesimo parametro costituzionale è stata dichiarata l'illegittimità anche dell'articolo 11, primo e secondo comma del suddetto decreto, nella parte in cui consentiva all'I.N.A.I.L. di avvalersi — nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili — anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato a perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

Il Tribunale di Ravenna, invocando gli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione, chiede alla Corte di estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme suddette al fine di comprendere anche il danno morale nella garanzia che tale decisione e la precedente sentenza n. 356 del 1991 hanno attuato nei confronti del c.d. danno biologico.

Il giudice *a quo* dà atto che quest'ultima pronunzia aveva affermato che la dichiarazione di incostituzionalità non poteva estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'articolo 2059 del codice civile o ad altre ragioni risarcitorie, parimenti non assistite dalla garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione, ma ritiene che tale

affermazione, in quanto contenuta nella sola parte motiva della sentenza, non precluda un nuovo esame della questione. Quest'ultima troverebbe fondamento nella considerazione che il danno morale «costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica (in particolare della salute psichica)» — e nella considerazione della illogicità di norme che consentono all'ente assicuratore di avvalersi, ai fini dell'azione di regresso, di una ragione risarcitoria — il danno morale — non coperta dall'assicurazione.

2. — Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dell'I.N.A.I.L.

Il giudice *a quo* ha dato adeguatamente conto, sia pure in modo sintetico, della rilevanza della questione, rappresentando, in sostanza, che l'accoglimento del gravame, per la parte concernente la misura del risarcimento liquidato in primo grado per le varie componenti del danno, avrebbe potuto portare il cosiddetto danno differenziale — evidentemente, anche in relazione ai risultati di una consulenza tecnica espletata nel giudizio di secondo grado — ad un importo inferiore alla somma di danno biologico e danno morale, con conseguente possibilità concreta per l'I.N.A.I.L. di avvalersi di quest'ultima ragione risarcitoria ai fini dell'azione di regresso.

3. — Sul merito della questione, deve preliminarmente essere osservato che l'affermazione secondo cui il risarcimento del danno morale di cui all'articolo 2059 del codice civile non è assistito dalla garanzia di cui all'articolo 32 della Costituzione non costituiva, nella sentenza n. 356 del 1991, un mero *obiter dictum*, posto che, al contrario, in base ad essa l'accoglimento della proposta questione di legittimità costituzionale è stato limitato al profilo riguardante il cosiddetto danno biologico. Tale affermazione, del resto, si uniformava ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 184 del 1986, secondo cui la limitazione, ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge era compatibile con la tutela del diritto alla salute consacrato dall'articolo 32 della Costituzione, purché il medesimo articolo 2059 fosse riferito al solo danno morale subiettivo, inteso quale «momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico» collegato alla sofferenza fisica o al dolore morale e, come tale, alla pari del danno patrimoniale in senso stretto, «danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa di tipi di evento» e non soltanto dalla menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso.

Il rilievo del giudice *a quo*, secondo cui «il danno morale, che non ha ovviamente natura economica, costituisce pur sempre una lesione della salute psico-fisica ed in particolare della salute psichica», non tiene quindi conto della lettura «costituzionale» degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile indicata dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro in armonia con le più accreditate acquisizioni della dottrina civilistica e della giurisprudenza di legittimità. Altro problema è, invece, quello che si riferisce all'ipotesi che la sofferenza fisica o morale determini effettivamente, di per se stessa, alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sull'attitudine del soggetto a partecipare normalmente alle attività, alle situazioni e ai rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Ma la risarcibilità di un simile pregiudizio — ed in particolare la configurabilità di esso in termini di danno biologico — è una questione di interpretazione del diritto e di valutazione del fatto che spetta al giudice ordinario risolvere.

4. — Ribadita, quindi, l'insussistenza della dedotta violazione dell'articolo 32 della Costituzione, non può essere presa in considerazione la censura formulata con riferimento agli articoli 2 e 38 della Costituzione, in quanto la totale mancanza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza di tali profili rende privo di specificità il richiamo ai suddetti parametri costituzionali.

5. — Il giudice *a quo* ha chiesto il vaglio di questa Corte sull'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, «anche sotto l'aspetto dell'illogicità di una disposizione che consente, nell'interpretazione corrente, l'esproprio a favore dell'assicuratore e a danno del lavoratore di un risarcimento riguardante un danno non coperto dall'assicurazione», la quale, nel caso dell'I.N.A.I.L., riguarda esclusivamente i riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato. Nell'esporre i motivi di tale profilo — al quale non è peraltro collegata una esplicita denunzia di violazione dell'articolo 3 della Costituzione — il Tribunale di Ravenna rileva che tale illogicità richiede, per essere superata, l'esclusione del danno morale dall'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ed osserva che a tale risultato ben si potrebbe pervenire anche in via di interpretazione degli articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Ma una simile soluzione si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità; donde la necessità di sollecitare l'intervento del giudice delle leggi.

Effettivamente, era stato costantemente affermato dalla Suprema Corte di cassazione che l'unico limite quantitativo che l'assicuratore incontra, quando agisce in surroga ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile o in regresso ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per il recupero di quanto corrisposto all'assicurato a titolo di indennizzo o di indennità, va individuato nell'ammontare complessivo del risarcimento dovuto dal terzo (o dal datore di lavoro) responsabile, senza che sia possibile distinguere tra le varie componenti del danno subito dall'assicurato, neppure con riferimento, in particolare, al caso in cui fra di esse vi siano voci non coperte dalla garanzia assicurativa.

Riconoscendo che tale consolidato indirizzo giurisprudenziale rappresentava il diritto vivente nella materia regolata dalle disposizioni suddette, la Corte costituzionale, con le già citate sentenze nn. 356 e 485 del 1991, ha osservato che, allorquando la copertura assicurativa, in virtù delle norme di legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad indennizzare la perdita o la riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto, consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga o di regresso nei confronti del responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico non coperto dalla prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'articolo 32 della Costituzione, non essendo logicamente possibile spiegare altrimenti l'operatività del meccanismo: non è infatti ipotizzabile — ha osservato la Corte — che l'esistenza di una pretesa risarcitoria estranea alla copertura assicurativa sia di per sè idonea ad alterare, riducendoli, i termini, le condizioni e l'oggetto di quest'ultima.

Da tali pronunzie, la Corte di cassazione ha tratto l'occasione e lo spunto per una revisione della propria precedente interpretazione della disciplina in oggetto. Nell'assenza di elementi di interpretazione letterale univocamente cogenti in un senso o nell'altro, è stato posto in rilievo come le suddette dichiarazioni di illegittimità costituzionale avessero fatto venir meno il principio interpretativo secondo cui il danno risarcibile, anche se comprende diverse componenti, costituisce un complesso unitario e sostanzialmente indifferenziato, sicché veniva a riacquistare preminente rilievo la considerazione del fatto che l'azione di surroga o di regresso, formalmente diretta contro il terzo, incide sostanzialmente sul patrimonio dell'assicurato, il quale viene privato, in tutto o in parte del suo credito di risarcimento. Si intende, quindi, «come i limiti dell'azione debbano essere ricercati nel rapporto assicurativo e nella sua funzione indennitaria, escludendosi dunque dall'ambito della surroga quelle componenti del danno spettanti al danneggiato nei confronti del terzo che siano estranee alla copertura assicurativa», chè, altrimenti, l'assicurato verrebbe espropriato del suo diritto all'integrale risarcimento del danno, con conseguente palese violazione del principio generale espresso dall'articolo 2043 del codice civile (Cass. 20 giugno 1992 n. 7577).

Da tali premesse, la Corte di cassazione, con una serie di successive pronunzie conformi, che hanno riguardato sia l'articolo 1916 del codice civile, sia gli articoli 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha tratto la conclusione che il diritto di surroga o di regresso non può, in generale, essere esteso al danno non coperto da garanzia assicurativa, ed in particolare non può essere esteso al danno morale previsto dall'articolo 2059 del codice civile, quando tale danno sia estraneo al rischio assicurato. Deve quindi rilevarsi che l'opzione interpretativa perseguita dal giudice *a quo* — e che il medesimo non ha ritenuto di poter autonomamente adottare in concreto per la presenza di un consolidato indirizzo contrario della giurisprudenza di legittimità — è stata invece fatta propria dalla stessa Corte di cassazione, con pronunzie che hanno ricostruito la razionalità del sistema normativo risultante dagli interventi correttivi di questa Corte. La questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte deve quindi ritenersi superata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, sesto e settimo comma e dell'articolo 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli articoli 2, 32 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 15 aprile 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0150

N. 38

Sentenza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Interessi percepiti da aziende di credito per ritardato rimborso di imposte pagate - Assoggettabilità ad imposizione I.R.Pe.G. ed I.Lo.R. - Retroattività *in malam partem* della disposizione impugnata - Insussistenza di eccesso di delega - Conseguenza di una razionale sistemazione e coordinamento di norme tributarie proprie della delega - Limitata retroattività volta a conferire certezza ai comportamenti del contribuente già formalizzati in dichiarazione - Non fondatezza.

(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).

(Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo Vari.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), promossi con tre ordinanze emesse il 3 novembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, iscritte ai nn. 372, 373 e 374 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione del Banco di S. Geminiano e S. Prospero, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Modena, con tre ordinanze del 3 novembre 1992 — emesse in giudizi promossi, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero, dalla Cassa di Risparmio di Modena e dalla Banca Popolare dell'Emilia — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nella parte in cui rende applicabili le disposizioni del testo unico anche per i periodi di imposta antecedenti a quelli nello stesso considerati, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi.

Come risulta dalle ordinanze, nei casi all'esame del giudice *a quo*, trattavasi di aziende bancarie che, dopo aver ricompreso nel conto dei profitti e delle perdite gli interessi maturati su crediti di imposta, relativamente ad esercizi anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dopo aver presentato la relativa dichiarazione con liquidazione delle imposte IRPEG ed ILOR, ne avevano chiesto successivamente il rimborso.

Il giudice remittente rileva che, per effetto della disposizione impugnata (secondo l'interpretazione ad essa data dalla Cassazione nella sentenza n. 7091 del 1990), la sottoposizione ad imposizione degli interessi corrisposti per ritardato rimborso di crediti di imposta, relativamente a periodi anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 917 del 1986, verrebbe fatta dipendere non dalla norma legislativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi, bensì dal comportamento tenuto all'epoca dal singolo contribuente, con violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione e con ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni oggettivamente identiche, in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Inoltre appare dubitabile che il menzionato art. 36, quale norma avente carattere retroattivo in *malam partem*, corrisponda all'effettiva volontà del legislatore delegante, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Secondo le memorie depositate, non sussiste violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto la disposizione denunciata tende a conferire certezza ai comportamenti che il contribuente ha autonomamente formalizzato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta precedenti a quelli presi in considerazione dal d.P.R. n. 917 del 1986, evidentemente sulla base di un'interpretazione delle norme allora vigenti che lo stesso contribuente ha ritenuto corretta. Non sussiste nemmeno lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto, nel caso in esame, il medesimo regime impositivo viene applicato a tutti i contribuenti, che hanno adottato lo stesso comportamento.

Rilevato, poi, che gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso dei crediti di imposta entravano a far parte della base imponibile del reddito d'impresa, anche ai sensi del d.P.R. n. 597 del 1973, si osserva che l'art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986 ne statuisce ora la tassabilità in forma esplicita.

3. — In prossimità dell'udienza, il Banco di S. Geminiano e S. Prospero, senza costituirsi nei termini di rito, ha depositato, in data 6 novembre 1993, una memoria che non può essere presa in considerazione.

Considerato in diritto

1. — I giudizi in epigrafe vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — Le tre ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena pongono alla Corte questioni concernenti la legittimità — in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione — dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il giudice *a quo*, chiamato a decidere dell'assoggettabilità ad imposizione IRPEG ed ILOR degli interessi percepiti da aziende di credito per ritardato rimborso di imposte pagate, in fattispecie anteriori all'emanazione di tale testo unico, muove dalla premessa secondo cui detti interessi, già da ritenere non tassabili ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, lo sarebbero, viceversa, divenuti a seguito dell'art. 56, terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la cui applicazione alle fattispecie pregresse deriverebbe dal principio di retroattività contenuto nell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988. Secondo detto art. 36, le disposizioni del testo unico in parola — con le esclusioni indicate nella norma stessa (e cioè le disposizioni del capo III del d.P.R. n. 42 del 1988 del quale fa parte il medesimo art. 36) — hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello dal quale prende vigore la normativa del medesimo testo unico — vale a dire il primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987 — se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi.

La questione di legittimità viene sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra soggetti in eguale situazione, in funzione unicamente della inclusione o meno, all'epoca, degli interessi nella dichiarazione dei redditi, con concomitante violazione del principio della capacità contributiva; nonchè in riferimento agli artt. 76 e 77, a causa della retroattività, anche in *malam partem*, conferita dalla disposizione impugnata alle norme del medesimo testo unico.

3. — Le questioni non sono fondate.

Nell'esaminarle, la Corte ritiene opportuno muovere dalla denunciata violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione che, dal punto di vista logico-concettuale, precede l'altra, ricordando che l'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 si inserisce in un filone di produzione normativa che risale alla delega per la riforma tributaria, conferita al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825. Da questa matrice, in un arco di tempo che abbraccia ormai oltre venti anni, è derivato, in ragione anche delle proroghe e dei rinnovi della delega stessa, un ampio quadro di disciplina che, partendo dai principi e criteri direttivi di cui alla stessa legge n. 825 del 1971, si è venuto man mano componendo, attraverso ripetuti interventi del legislatore delegato volti a puntualizzare e ad esplicitare meglio i postulati del nuovo ordinamento tributario, secondo indirizzi in cui emerge il persistente riferimento alle esigenze di coordinamento, di correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate. Di ciò è traccia anche nelle leggi aventi ad oggetto la proroga, il rinnovo e, talora, l'ampliamento della delega, senza trascurare, di fronte alle difficoltà interpretative cui sovente hanno dato luogo, nel tempo, le varie norme introdotte, anche l'obiettivo di pervenire ad assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici tributari. Sulla base di tali premesse hanno, così, visto la luce i diversi decreti del Presidente della Repubblica in data 29 settembre 1973, tra i quali quello recante il n. 597, in riferimento al quale si è discusso in passato proprio a proposito della tassabilità degli interessi qui considerati; il testo unico delle imposte sui redditi emanato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; nonchè varie altre disposizioni. Del quadro di riferimento

normativo testè ricordato è parte integrante anche il provvedimento in cui è compresa la norma denunciata e cioè il d.P.R. n. 42 del 1988, fondato sulla delega conferita con la legge 29 dicembre 1987, n. 550, che — una volta intervenuto il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e in concomitanza con la sua entrata in vigore, stabilita per il 1° gennaio 1988 autorizzò (art. 1, sesto comma) l'emanazione delle disposizioni di attuazione e transitorie necessarie all'entrata in vigore del testo unico, nonchè delle disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme in esso contenute, in vista, altresì, della correzione di eventuali errori materiali. A tanto provvide il testo del quale fa parte la norma impugnata, composto, oltre che di disposizioni transitorie (capo III) e di disposizioni di attuazione (capo II), anche di disposizioni correttive (capo I).

Dal canto suo l'art. 36 — nel derogare a quanto già stabilito dall'art. 136 del testo unico, secondo il quale le disposizioni in esso contenute entravano in vigore il 1° gennaio 1988, con effetto per i periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1987 — ha esteso temporalmente gli effetti del medesimo testo unico anche a situazioni pregresse, nell'intento di realizzare un suo migliore adeguamento agli obiettivi che gli erano propri, alla stregua della delega dalla quale derivava. Quest'ultima riposava originariamente, come già accennato, sulla legge n. 825 del 1971, che — all'art. 17, terzo comma— affidava al testo unico il compito di raccogliere le norme già emanate sulla base della stessa legge di delega con quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 825 del 1971. Va ricordato, peraltro, che, in occasione delle successive proroghe dei termini per l'esercizio del potere affidato al Governo, l'ambito dello stesso fu ampliato fino a ricomprendervi non solo le leggi pubblicate successivamente a quelle considerate dalla legge n. 825 del 1971, ma autorizzando anche integrazioni e correzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi discendenti dalla suddetta legge, come è dato evincere dal combinato disposto dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68 e dell'articolo unico, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 777.

4. — Sulla base di tali premesse, la Corte ritiene di dover escludere la sussistenza del denunciato eccesso di delega *ex* artt. 76 e 77 della Costituzione.

La lamentata retroattività in *malam partem*, conferita dall'art. 36 alle disposizioni del testo unico del 1986 appare, infatti, come conseguenza degli intenti che sono propri della delega che ne è alla base, contribuendo a realizzare il disegno ordinatore del d.P.R. n. 917 del 1986. Questo, integrato dal decreto n. 42 del 1988 e attraverso il raccordo fra presente e passato operato proprio dall'art. 36, tende alla razionale sistemazione e al coordinamento delle disposizioni tributarie di cui ai decreti del 1973 con quelle recate dalle norme successivamente emanate, perseguendo ad un tempo l'obiettivo di dare assetto definitivo ad alcune specifiche materie, nelle quali si erano posti dubbi e incertezze interpretative. Con riguardo alle fattispecie all'esame del giudice *a quo*, va ricordato che, sotto l'impero della disciplina apprestata dal d.P.R. n. 597 del 1973, anch'esso emanato in virtù dei poteri conferiti al Governo dalla legge n. 825 del 1971, si discuteva, sulla base di controverse interpretazioni degli artt. 41, 44 e 52, della tassabilità degli interessi corrisposti alle imprese per ritardato rimborso di crediti di imposta, ritenuti generalmente compensativi del mancato godimento del danaro a causa del ritardo nella restituzione delle somme pagate in eccedenza a titolo di imposta.

Il nuovo testo unico n. 917 del 1986, nell'attuare le finalità della delega sulle quali ci si è già soffermati, supera ogni incertezza al riguardo giacchè, dopo avere, nell'art. 41, comma primo, lettere *a)* e *b)*, specificato gli interessi che costituiscono redditi di capitale — e cioè gli interessi derivanti da mutui, depositi e conti correnti (lett. *a)*, nonchè quelli derivanti da obbligazioni e titoli similari nonchè da altri titoli diversi (lett. *b)* — precisa a proposito dei redditi di impresa, intesi come redditi che derivano dall'esercizio delle imprese commerciali (art. 52), che gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato nell'esercizio (art. 56).

5. — Dal canto suo, l'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 rende applicabili i nuovi principi anche alle fattispecie pregresse, ma esige la condizione che la dichiarazione anteriormente presentata sia conforme anche alle norme sopravvenute. In tal modo pone, da una parte, l'esigenza di confrontabilità delle relative fattispecie normative, quella anteriore e quella posteriore, e limita, dall'altra, i suoi effetti a quelle situazioni nelle quali già prima era giustificabile l'interpretazione nel senso espresso poi dalle norme sopravvenute. Onde le nuove disposizioni si riflettono sul passato solo là dove sussistano comportamenti che, nell'interpretazione di norme anteriori, si erano conformati spontaneamente alle soluzioni che oggi risultano espressamente codificate dal legislatore. Si fornisce così base testuale ai comportamenti tenuti dai contribuenti ove essi siano conformi anche alla nuova normativa, definendo pertanto legislativamente i dubbi connessi all'interpretazione dell'anzidetta disciplina previgente, con effetti, tra l'altro, sul contenimento e l'eliminazione del contenzioso tributario.

6. — Le considerazioni sopra svolte conducono all'infondatezza della questione di legittimità anche sotto l'ulteriore profilo della pretesa violazione dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Deduce, al riguardo, l'ordinanza che la sottoposizione ad imposizione tributaria degli interessi sui crediti di imposta maturati prima dell'entrata in vigore del testo unico n. 917 del 1986, nello schema applicativo della disposizione denunciata, verrebbe fatta dipendere non dalla norma legislativa che vigeva al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì dal comportamento del singolo contribuente, a seconda che abbia incluso o meno gli interessi nella dichiarazione. Ciò comporterebbe un risultato non consono al principio della corrispondenza alla capacità contributiva e tale da creare ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni oggettivamente identiche. Ma se si considera, come si è già avuto modo di osservare, che scopo dell'art. 36 è quello di estendere la portata del testo unico a situazioni che, sulla base di una delle possibili interpretazioni della normativa pregressa, apparivano, già prima, sussumibili sotto gli stessi principi, non è irragionevole, nè urta contro il principio della capacità contributiva, il criterio seguito dalla norma impugnata di una limitata retroattività volta a conferire certezza ai comportamenti che avevano trovato formalizzazione nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente sulla base di un'interpretazione delle norme all'epoca vigenti che lo stesso contribuente aveva reputato attendibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), per contrasto con gli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0151

N. 39

Sentenza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Detenuti - Liberazione condizionale e semilibertà - Concessione - Condizione subordinata alla collaborazione con la giustizia - Questione già esaminata dalla Corte e dichiarata infondata (sentenza n. 306/1993) - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4-*bis* nel testo sostituito dall'art. 15, primo comma, p.p., del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, e 2, primo comma, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

(Cost., artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché del combinato disposto delle due predette norme, promossi con ordinanze emesse il 4 marzo 1993 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di sorveglianza di Bari, il 6 aprile 1993 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ed il 29 giugno 1993 dal Tribunale di sorveglianza della Corte di Appello di Potenza, rispettivamente iscritte ai nn. 363, 364, 365, 424 e 613 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 28, 35 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Strangio Sebastiano nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Con tre ordinanze recanti identica motivazione emesse il 4 marzo 1993 (r.o. nn. 363, 364 e 365/1993) nel corso di procedure di ammissione alla semilibertà ed alla liberazione condizionale di condannati (anche) per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato con l'art. 15, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui stabilisce che ai detenuti per i delitti ivi indicati le predette misure possono essere concesse solo se essi collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* della medesima legge n. 354 del 1975, ravvisandone il contrasto con gli artt. 27, terzo comma, 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione.

In riferimento al primo parametro, il giudice *a quo* osserva che la collaborazione con la giustizia può mancare per cause indipendenti dalla volontà degli interessati (ad es., perché ben poco sapevano dell'organizzazione criminale o perché i fatti sono già stati rapidamente e compiutamente accertati), sicché il privare costoro della possibilità di provare ciò lederebbe il diritto alla verifica del proprio stadio di risocializzazione che la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 204 del 1974) ritiene implicito nell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 3 della Costituzione, poi, sarebbe violato, sia perché la norma parifica chi può prestare la collaborazione con la giustizia a chi è, senza sua colpa, nell'impossibilità di prestarla, sia perchè, attraverso la minaccia di un trattamento punitivo deteriore, costringe alla delazione ed espone ad eventuali ritorsioni i condannati per determinati delitti, mentre il comune cittadino è tenuto a denunziare solo quelli contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo (art. 364 cod. pen.).

Sarebbe violato, infine, anche il principio di irretroattività di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che questo dovrebbe comportare che possa essere conosciuto *ante delictum* il complessivo regime punitivo stabilito per un determinato reato, mentre la norma si applica anche a chi lo abbia commesso prima della sua entrata in vigore.

2. — Con ordinanza del 6 aprile 1993, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila (r.o. n. 424/1993) ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 12 luglio 1991, n. 203 nella parte in cui, stabilendo che per i condannati (tra l'altro) per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. la concessione della liberazione condizionale è subordinata ai presupposti di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, prevede — per effetto della modifica di tale articolo introdotta con l'art. 15 della legge n. 356 del 1992 — che detto beneficio non possa essere concesso ai detenuti che non collaborano con la giustizia.

La circostanza che tale divieto operi retroattivamente violerebbe, secondo il giudice *a quo*, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione in quanto tale principio impedirebbe l'applicazione retroattiva di norme di diritto sostanziale meno favorevoli e fra queste andrebbero incluse quelle che influiscono sulla qualità e quantità della pena da scontare.

L'art. 27, terzo comma, della Costituzione, a sua volta, sarebbe violato in quanto, ad avviso del rimettente, il ravvedimento del condannato non può aprioristicamente escludersi in caso di mancata collaborazione, la quale può viceversa essere prestata per fini del tutto estranei alla rieducazione.

3. — Il Tribunale di sorveglianza della Corte d'appello di Potenza, a sua volta, dubita, con ordinanza del 29 giugno 1993 (r.o. n. 613/1993), della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4-*bis*, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992, come convertito con la legge n. 356 del 1992 e 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui precludono la concessione della liberazione condizionale ai condannati per determinati reati (nella specie, quello di cui all'art. 630 cod. pen.) che non collaborano con la giustizia.

Pur dando atto che, secondo una pronuncia della Corte di cassazione (sez. I, 13 novembre 1992, n. 4676), l'ambito di applicazione della prima di tali norme sarebbe limitato alle misure ivi espressamente indicate, il Tribunale ritiene che la seconda contenga un rinvio formale all'art. 4-*bis* e che pertanto la modifica di tale norma si estenda automaticamente alla liberazione condizionale. A ritenere altrimenti, vi sarebbe un'irragionevole differenziazione tra detto beneficio ed altri più limitati.

Ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione perchè la norma parifica chi non intende collaborare e chi si trova nell'impossibilità di prestare collaborazione (per aver avuto nella vicenda un ruolo secondario, o per essere stata questa già chiarita).

Sarebbe violato, inoltre, il principio di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Questo dovrebbe, infatti, ritenersi operante anche per le norme che incidono sul *quantum* e sul *quomodo* della pena a partire dal momento in cui essa inizia ad essere espiata, perchè è proprio in questo momento che prende via quel patto tra lo Stato e il condannato, al quale quest'ultimo aderisce proprio perché consapevole che l'impegno sul versante del trattamento rieducativo comporterà anche un riesame qualitativo e quantitativo della pretesa punitiva.

Il Tribunale rimettente ritiene, infine, violato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché il diritto al riesame del conseguimento della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 204 del 1974, cit.) viene fatto dipendere da una condizione (la collaborazione con la giustizia) che, dipendendo essenzialmente da motivi di convenienza processuale, non sempre equivale a ravvedimento ed è estranea ai progressi compiuti nel processo di risocializzazione. Né a ciò porrebbero sufficiente rimedio, secondo il Tribunale, le ipotesi di collaborazione c.d. ridotta introdotte in sede di conversione nell'impugnato art. 15, primo comma.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le questioni di cui ai punti 2 e 3 siano dichiarate infondate alla stregua di quanto deciso con la sentenza di questa Corte n. 306 del 1993.

Nei giudizi di cui al punto 1 ha sostenuto l'inammissibilità delle censure *ex* artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione alla luce di quanto statuito nella predetta sentenza (punto 11 della parte motiva), rilevando che il giudice *a quo* non ha mosso specifici rilievi circa la ristrettezza delle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 1 dell'impugnato art. 4-*bis* né ha evidenziato, ai fini della rilevanza, l'ulteriore requisito della prova certa dell'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Inammissibile per difetto di rilevanza sarebbe anche la censura *ex* art. 25 della Costituzione, dato che nei casi di specie il detenuto non sembrerebbe aver espiato i due terzi della pena prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1993 e quindi aver maturato il diritto al beneficio della semilibertà.

Nel giudizio di cui al punto 2 si è costituita — a mezzo dell'avv. Franca Vacca' — la parte privata Strangio Sebastiano, che ha aderito alle conclusioni dell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze propongono questioni identiche o analoghe ed è perciò opportuna la riunione dei relativi giudizi.

2. — Con le ordinanze indicate in epigrafe, i Tribunali di sorveglianza di Bari, L'Aquila e Potenza dubitano, rispettivamente, della legittimità costituzionale: dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203; ovvero del combinato disposto delle predette disposizioni, nella parte in cui stabiliscono che ai condannati per determinati delitti di criminalità organizzata (nei casi di specie, art. 630 cod. pen.) la liberazione condizionale e la semilibertà possono essere concesse solo se essi collaborano con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* ord. penit.

La norma risultante dalle predette disposizioni contrasterebbe, ad avviso dei giudici *a quibus*:

— con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché la norma parifica chi può prestare la collaborazione e chi è nell'impossibilità di prestarla e costringe alla delazione gli autori di determinati reati (mentre il comune cittadino è tenuto a denunciare solo quelli di cui all'art. 364 cod. pen.);

— con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore e che il principio di irretroattività della legge penale dovrebbe comportare che le norme (di diritto sostanziale) che modificano la quantità e qualità della pena da scontare non possono subire variazioni *in peius* a partire dal tempo del commesso reato (Tribunale di sorveglianza di Bari) ovvero dall'inizio dell'espiazione della pena (Tribunale di sorveglianza della Corte di Appello di Potenza);

— con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione perché il diritto al riesame del conseguimento della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 204 del 1974) viene fatto dipendere da una condizione (collaborazione con la giustizia) che può essere estranea al percorso rieducativo e dipendere da ragioni di convenienza processuale e perché esclude aprioristicamente il ravvedimento in caso di mancata collaborazione e non consente di provare l'impossibilità di prestarla.

3. — I giudici a *quibus* muovono — esplicitamente, o implicitamente — dal presupposto che le restrizioni introdotte dall'art. 15, primo comma, della legge n. 356 del 1992 si applichino — anche se in esso non ve ne è testuale menzione — all'istituto della liberazione condizionale, in virtù del rinvio (formale) all'art. 4-*bis* ord. penit. contenuto nell'art. 2, primo comma, della legge n. 203 del 1991, a tenore del quale «I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati».

Tale opzione interpretativa deve essere condivisa perché, pur se inizialmente contrastata da un'isolata pronuncia della Corte di cassazione, è stata poi fatta propria dalla successiva giurisprudenza della medesima Corte ed è suffragata dalla dottrina.

4. — Questa Corte, con la sentenza n. 306 del 1993 — successiva alle ordinanze di rimessione — ha già esaminato quasi tutte le censure che queste prospettano. Ha ritenuto infondate quelle che, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, fanno leva sulla possibile estraneità al percorso rieducativo della collaborazione con la giustizia, sulla mancata distinzione tra i casi di possibilità o impossibilità di prestarla e sulla preclusione alla prova di quest'ultima circostanza; non senza, però, talune essenziali precisazioni (cfr. par. 11) — che qui si ribadiscono — desunte dalle innovazioni apportate dalla legge di conversione al testo dell'art. 4-*bis*, primo comma, introdotto con l'art. 15 del decreto-legge n. 306 del 1992. I giudici a *quibus* non prospettano profili nè svolgono argomentazioni nuove, sicché l'unico tratto differenziale è dato dal fatto che le ordinanze coinvolgono il citato art. 4-*bis* in quanto riferito all'istituto della liberazione condizionale. Poiché ciò, secondo quando si è premesso, non muta i termini della problematica e non può quindi dar luogo a valutazioni diverse, anche le questioni qui in esame vanno dichiarate non fondate.

Ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla dedotta violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dato che anche per le ordinanze in discorso valgono i rilievi e le considerazioni svolte nella predetta sentenza (cfr. par. 12).

Infondata è, infine, anche la censura (nuova) con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari lamenta che la norma impugnata «costringa» alla delazione attraverso la minaccia di un trattamento punitivo deteriore e differenzi gli autori di determinati reati dai comuni cittadini, tenuti alla denuncia dei soli delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo.

L'incentivo alla collaborazione con la giustizia che la norma impugnata persegue non può infatti qualificarsi come «costrizione» a tale comportamento, che il detenuto è libero di non adottare; e la condizione di condannato per delitti di criminalità organizzata non è certo comparabile con quella del comune cittadino.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito dall'art. 15, primo comma, prima parte del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), come convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356; 2, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203; nonché del combinato disposto delle due predette norme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai Tribunali di sorveglianza di Bari, L'Aquila e Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0152

N. 40

Sentenza 7-17 febbraio 1994

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Corte dei conti - Regione Sicilia - Applicazione nell'ambito regionale della nuova disciplina in tema di controllo preventivo di legittimità - Non spettanza allo Stato sottoporre al controllo preventivo il decreto del presidente della regione siciliana 30 dicembre 1992 - Annullamento della delibera della Sezione centrale del controllo del 3 giugno 1993, n. 94 - Non spettanza allo Stato richiedere il controllo preventivo sugli atti della regione diversi da quelli adottati nell'art. 7, primo comma, del d.-l. 17 luglio 1993, n. 232 - Annullamento della nota 10 settembre 1993 del presidente della sezione di controllo della regione siciliana diretta al presidente e all'assessorato per il bilancio e le finanze della regione siciliana.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo Vari, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione siciliana notificati il 7 agosto ed il 9 novembre 1993, depositati in Cancelleria il 12 agosto ed il 15 novembre 1993, per conflitti di attribuzione sorti a seguito:

1) della deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, n. 94 del 3 giugno 1993, con la quale è stato negato il visto e la conseguente registrazione al decreto del Presidente della Regione siciliana 30 dicembre 1992, concernente l'impegno di spesa di Lit. 200 milioni ai fini della realizzazione di un convegno di studi;

2) della nota del Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana 10 settembre 1993 n. 111/P, nella quale si sostiene che, nell'ambito della Regione stessa, il sistema dei controlli rimane immutato anche dopo l'emanazione del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, e si invitano le amministrazioni regionali ad ottemperare alla succitata deliberazione della Sezione centrale del controllo n. 94 del 3 giugno 1993, sottoponendo al controllo preventivo i provvedimenti ed i titoli di spesa indicati nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

Ricorsi iscritti ai nn. 25 e 38 del registro conflitti 1993;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Laura Ingargiola per la Regione Sicilia.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione siciliana, con ricorso notificato il 7 agosto 1993 (Reg. confl. n. 25/93), ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione centrale del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, n. 94 del 3 giugno 1993 con la quale — a seguito di deferimento della questione da parte della Sezione regionale — è stato negato il visto e la conseguente registrazione al decreto del Presidente della Regione siciliana del 30 dicembre 1992, concernente l'impegno di spesa di Lit. 200 milioni per la realizzazione di un convegno di studi promosso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

2. — La ricorrente espone che l'ufficio di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, con rilievo in data 4 marzo 1993, aveva restituito il decreto del Presidente della Regione sopra richiamato, osservando che la realizzazione di convegni non rientra tra i compiti istituzionali del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Il consigliere delegato al controllo, a seguito di replica del Presidente della Regione, richiedeva la pronuncia della Sezione regionale del controllo, ma rilevava anche che, essendo intervenuto nel frattempo il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante, all'art. 7, primo comma, nuove norme in materia di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, occorreva risolvere preliminarmente la questione dell'applicabilità di dette norme nell'ambito della Regione siciliana. Il Presidente della Sezione regionale, a sua volta, chiedeva che la pronuncia venisse deferita — ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 — alla Sezione centrale del controllo, rendendosi necessaria la risoluzione di una questione interpretativa di particolare importanza. La Sezione centrale, nell'adunanza del 3 giugno 1993, disattendendo le argomentazioni svolte dai rappresentanti della Regione, negava l'immediata applicabilità nell'ambito regionale del nuovo regime del controllo sugli atti, confermando la permanenza del precedente regime, dal momento che «l'assetto del controllo nell'area del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana è quello disegnato e stabilito dallo Statuto e dalle corrispondenti norme di attuazione» e ad esso non potrebbe «farsi deroga se non attraverso i meccanismi che l'ordinamento prevede per la modificazione delle norme costituzionali e di quelle di attuazione dello Statuto». Risolta in tal senso la questione preliminare, la Sezione — con la delibera n. 94 del 1993 — prendeva in esame il provvedimento regionale sottoposto al suo controllo e, non avendolo ritenuto conforme a legge, ricusava il visto e la conseguente registrazione.

3. — Tale delibera, a giudizio della Regione, in quanto fondata sopra un indebito esercizio dei poteri spettanti alla Corte dei conti, avrebbe determinato una lesione nella sfera delle attribuzioni regionali.

La Regione deduce, a questo riguardo, che l'art. 23, secondo comma, dello Statuto siciliano e le relative norme di attuazione (di cui al d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655) — nel prevedere la presenza a livello regionale di una Sezione della Corte dei conti per il controllo amministrativo e contabile sugli atti del Governo e dell'amministrazione regionale, controllo da esercitare «in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti» — avrebbero operato, per quanto attiene alle modalità del controllo, un rinvio formale (o dinamico) alla disciplina statale.

Le modificazioni intervenute in questa disciplina dovrebbero, pertanto, trovare diretta e immediata applicazione anche nell'ambito regionale, senza alcuna necessità di modifica delle norme statutarie e di attuazione.

Di conseguenza, il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, che ha limitato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti agli atti di maggior rilievo, tassativamente elencati alle lettere da *a)* ad *e)* dell'art. 7, primo comma, avrebbe dovuto trovare applicazione, in quanto vigente alla data di emanazione della delibera impugnata, da parte della Sezione regionale, con l'effetto di escludere dal controllo preventivo di legittimità il provvedimento presidenziale contestato, che non rientrava nella casistica di cui al suddetto art. 7.

Il controllo che la Corte dei conti ha inteso esercitare sull'atto del Presidente della Regione risulterebbe, pertanto, esorbitante dai limiti stabiliti dalla normativa statale e lesivo della sfera delle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Né tale lesione — sempre ad avviso della ricorrente — potrebbe dirsi venuta meno per effetto della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 143 del 1993, dal momento che le disposizioni dell'art. 7 di tale decreto sono state reiterate — con modificazioni non influenti nel caso di specie — nel successivo decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232. La Regione rileva altresì che l'art. 10 di questo secondo decreto-legge ha riconosciuto esplicitamente che i principi desumibili dallo stesso decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale che devono trovare applicazione nell'ambito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome: il che — pur nella estraneità della disciplina dei poteri della Corte dei conti alle materie di competenza regionale — rappresenterebbe una conferma indiretta della applicabilità immediata della nuova normazione statale sul controllo anche nell'ambito della Regione siciliana.

4. — Con un successivo ricorso notificato il 9 novembre 1993 (Reg. confl. n. 38/93), la Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti n. 111/P del 10 settembre 1993, nella quale è stata richiamata la deliberazione della Sezione centrale n. 94 del 3 giugno 1993, oggetto del precedente conflitto, per ribadire la non applicabilità nella Regione siciliana delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 143 del 1993 e reiterate nel successivo decreto-legge n. 232 del 1993. Con la stessa nota le amministrazioni regionali sono state invitate — ai fini del controllo preventivo di legittimità — a trasmettere come in passato agli uffici della Sezione regionale tutti i provvedimenti di cui al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. Con riferimento all'art. 10 del decreto-legge n. 232, la nota rileva anche che tale disposizione non sarebbe invocabile a sostegno della tesi dell'immediata applicabilità del nuovo regime dei controlli nell'ambito regionale, in quanto la stessa sarebbe rivolta al legislatore delle norme di attuazione dello Statuto e richiederebbe, pertanto, come pregiudiziale, un intervento modificativo di tali norme.

La Regione, nel suo ricorso, ribadisce i motivi già espressi nel precedente conflitto, contestando, in particolare, che l'art. 10 del decreto-legge n. 232 possa ritenersi orientato verso la modifica delle norme di attuazione, dal momento che il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 — che ha posto la prima disciplina attuativa del controllo sulla Sezione regionale della Corte dei conti — non necessiterebbe di alcun adattamento, contenendo un rinvio formale alla normativa statale in materia di controllo.

5. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio soltanto nel primo dei due conflitti (n. 25/93), ma la costituzione è stata successivamente revocata con atto del 4 ottobre 1993.

Considerato in diritto

1. — I due conflitti proposti dalla Regione siciliana, pur traendo origine da provvedimenti distinti, si fondano sopra un identico motivo, che investe l'applicazione nell'ambito regionale della nuova disciplina in tema di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, introdotta con l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 e reiterata con l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.

I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti al fine di addivenire ad un'unica pronuncia.

2. — Il primo conflitto (n. 25/93) è stato sollevato con riferimento alla delibera n. 94 del 1993 della Sezione centrale del controllo della Corte dei conti che — muovendo dal presupposto della non applicabilità alla Regione siciliana della nuova disciplina posta dall'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 143 del 1993 — ha sottoposto al controllo preventivo di legittimità il decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 1992, negando allo stesso il visto e la conseguente registrazione.

Il secondo conflitto (n. 38/93) ha tratto, invece, la sua occasione dalla nota che il Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha indirizzato, il 10 settembre 1993, al Presidente ed all'Assessore regionale per il bilancio di tale Regione, al fine di richiedere la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Sezione di tutti i provvedimenti e titoli di spesa indicati nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: e questo sempre sul presupposto — già fatto valere nella richiamata delibera n. 94/93 della Sezione centrale — della non applicabilità all'ordinamento regionale siciliano della nuova disciplina in materia posta con il decreto-legge n. 143 del 1993 e reiterata con il decreto-legge n. 232 del 1993.

La Regione siciliana ritiene tali atti lesivi della propria sfera di attribuzioni, in quanto in contrasto con l'art. 23, secondo comma, dello Statuto speciale e con le norme di attuazione di cui al d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, che hanno istituito e disciplinato le funzioni delle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana. Da tali norme — ad avviso della ricorrente — andrebbe desunta, infatti, l'applicabilità immediata all'ordinamento siciliano della nuova disciplina del controllo della Corte dei conti adottata con il decreto-legge n. 143 del 1993 e reiterata con il decreto-legge n. 232 del 1993, disciplina che ha ridotto le categorie degli atti sottoponibili al controllo preventivo di legittimità, non comprendendo in tali categorie provvedimenti di spesa quali quello adottato dal Presidente della Regione il 30 dicembre 1992, nei cui confronti la Sezione centrale di controllo ha, invece, esercitato il proprio esame.

3. — I ricorsi sono fondati.

Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 — recante le norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di istituzione delle Sezioni della Corte dei conti per gli affari concernenti la Regione siciliana — ha elencato, al primo comma dell'art. 2, le competenze della Sezione regionale del controllo, competenze da esercitare «in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti». La formula adottata con questa disposizione — ove collegata al carattere unitario delle funzioni di controllo attribuite, in base all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, alla Corte dei conti — non può non essere interpretata come richiamo ad una forma di rinvio «dinamico» alla legislazione statale in tema di funzioni della Corte dei conti e, conseguentemente, anche di forme e di limiti del controllo ad essa spettante: legislazione statale che, nei suoi svolgimenti, proprio in virtù del richiamo operato attraverso la norma di attuazione, è destinata, dunque, a espandere direttamente la propria efficacia anche nei confronti dell'ordinamento regionale siciliano.

Non può essere, pertanto, condivisa la tesi — affermata nella delibera n. 94/93 della Sezione centrale di controllo — secondo cui la disciplina del controllo sugli atti del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana dovrebbe essere, ancor oggi, quella che risultava fissata nella legislazione statale alla data dell'approvazione dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (e cioè la disciplina di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), dal momento che l'assetto del controllo nella Regione siciliana sarebbe «quello disegnato e stabilito dallo Statuto e dalle corrispondenti norme di attuazione» e che a tale assetto non potrebbe «farsi deroga se non attraverso i meccanismi che l'ordinamento prevede per la modificazione delle norme costituzionali e di quelle di attuazione dello Statuto». Tale interpretazione — che assume a suo presupposto il carattere materiale del rinvio alla legislazione statale operato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 655 del 1948 — oltre a contrastare con l'esperienza storica (che ha fatto registrare l'immediata operatività nella Regione siciliana delle modifiche successivamente apportate al testo unico del 1934, quale, ad esempio, quella di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161), verrebbe, infatti, a introdurre, nel controllo preventivo di legittimità affidato alla Corte dei conti per la Regione siciliana, un fattore di rigidità che non può trovare giustificazione nella disciplina adottata sia con lo Statuto speciale (art. 23, secondo comma) che con le relative norme di attuazione, dove si prevedono l'istituzione e le competenze fondamentali della Sezione regionale di controllo, senza nulla specificare (salvo il rinvio operato alla legislazione statale) in ordine alle forme ed ai limiti del controllo alla stessa Sezione affidato. Fattore di rigidità che verrebbe, tra l'altro, a incrinare — in presenza di una riforma particolarmente innovativa quale quella che ha dato luogo ai conflitti in esame — l'esigenza di unitarietà sottesa alla funzione di controllo spettante alla Corte dei conti.

Ma non va neppure trascurato il profilo — messo in luce dalla difesa regionale — relativo all'art. 10 del decreto-legge n. 232 del 1993, dove ai principi desumibili dalla disciplina posta nello stesso decreto viene riconosciuta la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale, suscettibili di vincolare le Regioni a statuto speciale e le Province

autonome. Nonostante che questa disposizione (che ricompare in tutte le successive reiterazioni del decreto-legge n. 232 e, infine, nell'art. 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20) non sia suscettibile di incidere direttamente nella materia del controllo della Corte dei conti, riservata alla legge statale, essa risulta pur sempre espressiva di una volontà del legislatore diretta a estendere immediatamente l'operatività della nuova disciplina anche alla sfera delle Regioni a statuto speciale.

L'insieme di queste ragioni concorre, dunque, a dimostrare la necessità di riferire immediatamente anche alla Regione siciliana le limitazioni apportate alla sfera del controllo preventivo di legittimità con l'art. 7, primo comma, del decreto- legge n. 143 del 1993, limitazioni poi reiterate, con alcune varianti, nell'art. 7, primo comma, del decreto-legge n. 232 del 1993.

La vigenza della nuova disciplina anche nell'ambito della Regione siciliana doveva, dunque, condurre a escludere la possibilità di esercitare il controllo preventivo di legittimità negli stessi termini prima operanti ai sensi della disciplina posta con il r.d. n. 1214 del 1934, con la conseguenza di sottrarre all'esame della Sezione centrale il decreto adottato dal Presidente della Regione siciliana il 30 dicembre 1992.

Dal che la fondatezza delle domande avanzate con i ricorsi in esame.

4. — Occorre, infine, rilevare che i due decreti-legge (nn. 143 e 232 del 1993), sulla cui vigenza i due ricorsi sono fondati, non sono stati convertiti in legge ed hanno, pertanto, perso la loro efficacia, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, fin dalla data della loro emanazione. Questo elemento non assume, peraltro, rilievo ai fini della pronuncia da adottare, dal momento che la legge 14 gennaio 1994, n. 20 — nel formulare, dopo i vari decreti-legge non convertiti, la disciplina definitiva della materia — ha espressamente fatto salvi, all'art. 8, «gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti» sulla base dei decreti-legge nn. 143 e 232 del 1993. Conserva, pertanto, la propria efficacia, ai fini della soluzione dei conflitti in esame, il richiamo operato nei ricorsi della Regione alla disciplina posta con tali decreti, in vigore alla data di adozione degli atti che hanno determinato la proposizione degli stessi conflitti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti di giudizi, dichiara:

a) *con riferimento al ricorso n. 25 del 1993, che non spettava allo Stato sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti il decreto del Presidente della Regione siciliana 30 dicembre 1992 e, conseguentemente, annulla la delibera adottata dalla Sezione centrale del controllo il 3 giugno 1993 con il n. 94;*

b) *con riferimento al ricorso n. 38 del 1993, che non spettava allo Stato richiedere il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti della Regione diversi da quelli adottati nell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 e conseguentemente, annulla la nota inviata il 10 settembre 1993 dal Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana al Presidente ed all'Assessore per il bilancio e le finanze della Regione siciliana.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0153

N. 41

Sentenza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Contestazione di fatto nuovo - Consenso dell'imputato alla contestazione - Rito abbreviato - Omessa previsione del procedimento - Inapplicabilità dell'attenuante *ex* art. 444 del c.p.p. - Incensurabilità del termine relativo al patteggiamento - Ragionevolezza fondata sulla condizione indispensabile del consenso dell'imputato e sul fine di offrire speditezza ai procedimenti - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 446, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Greco Franco, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (r.o. n. 173/93), il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che le parti possano formulare la richiesta di cui all'art. 444 e reciprocamente dare il consenso nella situazione di autorizzazione alla contestazione in udienza di un fatto nuovo con relativo consenso dell'imputato *ex* art. 518, secondo comma, del codice di procedura penale».

Premette in fatto il remittente che nel corso del dibattimento il pubblico ministero ha chiesto, ai sensi dell'art. 518, secondo comma, del codice di procedura penale, di essere autorizzato alla contestazione all'imputato di un fatto nuovo; l'imputato ha accettato la contestazione ed ha proposto istanza di «patteggiamento», cui il pubblico ministero ha aderito.

Dopo aver rilevato che la richiesta di applicazione della pena per il nuovo reato urta contro il disposto della norma impugnata, il giudice *a quo* osserva che sotto il profilo del principio di eguaglianza appare di tutta evidenza che la legge viene a trattare in maniera diseguale due situazioni fra loro estremamente simili, ed anzi a trattare in maniera più «punitiva» quella nella quale l'imputato, accettando la contestazione di un fatto nuovo in dibattimento e proponendo istanza di patteggiamento, rende il più agevole possibile il compito della giustizia, consentendo di giungere immediatamente ad una decisione e rinunciando al limite al mezzo di impugnazione costituito dall'appello.

Non vale, ad avviso del Tribunale, rilevare che l'alternativa consentita dalla legge è pur sempre quella del procedimento nelle forme ordinarie; non si può infatti disconoscere che, se sono vere le esigenze di speditezza menzionate dall'art. 518, secondo comma, del codice di procedura penale, all'imputato (quando accetti la contestazione) non deve essere precluso la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale. La soluzione, quale oggi è cristallizzata nelle norme esaminate, non convince sotto un profilo di ragionevolezza e di garanzia della speditezza processuale, che costituisce uno dei cardini del nuovo processo.

Sotto il profilo, poi, del diritto alla difesa il Tribunale ravvisa, a conforto della tesi sostenuta, argomenti adottati in altro contesto da questa Corte nella sentenza n. 593 del 1990, osservando, in conclusione, che la condotta dell'imputato che accetta in udienza la contestazione del «fatto nuovo» viene penalizzata dalla esclusione del patteggiamento, quando questo permetterebbe di raggiungere quell'obbiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'applicazione di pena su richiesta della parte.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione e richiamando, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla legittimità del limite preclusivo alla formulazione della richiesta di patteggiamento fissato nella norma impugnata.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevedono che le parti possano formulare la richiesta di cui all'art. 444, e reciprocamente dare il consenso, nella situazione di autorizzazione alla contestazione in udienza di un fatto nuovo con relativo consenso dell'imputato *ex* art. 518, secondo comma, del codice di procedura penale».

L'argomentazione del Tribunale remittente si basa sulla comparazione fra due situazioni ritenute estremamente simili, vale a dire quella dell'imputato che, di fronte alla risultanza nel corso del dibattimento di un fatto nuovo a proprio carico, presta consenso alla relativa contestazione nella medesima udienza (art. 518, secondo comma, del codice di procedura penale) e quella dell'imputato che, in identica circostanza, non presta il proprio consenso alla contestazione, con la conseguenza che il pubblico ministero dovrà procedere nelle forme ordinarie (art. 518, primo comma, del codice di procedura penale). Poiché in questa seconda ipotesi l'imputato potrà chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, mentre tale possibilità gli è preclusa nella prima ipotesi per il disposto dell'art. 446, primo comma, del codice medesimo, si verificherebbe — secondo il giudice *a quo* — un trattamento irragionevolmente «punitivo» dell'imputato che ha tenuto un atteggiamento di maggior collaborazione nei confronti della speditezza della giustizia in ordine alla sfera di esercizio del diritto di difesa (di cui la richiesta di applicazione della pena costituisce una modalità).

Inoltre, conclude il remittente, una volta che ci si trova nella situazione in esame, la preclusione del «patteggiamento» impedisce irrazionalmente di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con il detto istituto.

2. — La questione non è fondata.

Invero, una corretta e rigorosa lettura delle disposizioni in esame dimostra la insussistenza di qualsivoglia contrasto con gli invocati parametri costituzionali.

Innanzitutto, non è di per sé censurabile la disciplina prevista dal legislatore in ordine al termine entro il quale può essere esercitata la facoltà di chiedere il cosiddetto patteggiamento: infatti, che tale facoltà sussista fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado non è certamente irragionevole, in quanto anzi risponde perfettamente alla *ratio* dell'istituto (cfr. sent. n. 101 del 1993).

Ciò posto, non è parimenti per nulla irragionevole ed è rispettosa del diritto di difesa la soluzione adottata dall'art. 518 del codice di procedura penale. Invero, quando «nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio», la regola enunciata nel primo comma del citato art. 518 è che il pubblico ministero proceda nelle forme ordinarie, inizi cioè un nuovo procedimento relativo alla nuova fattispecie: l'imputato è quindi garantito nell'esercizio pieno e completo del diritto di difesa, ivi compreso il ricorso eventuale all'applicazione della pena su richiesta

Soltanto se l'imputato è presente e presta il proprio consenso, ed è l'ipotesi prevista dal secondo comma, il presidente, su richiesta del pubblico ministero, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, sempre che non ne derivi pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

Poiché il consenso dell'imputato è condizione indispensabile alla contestazione del fatto nuovo in udienza, il diritto di difesa è pienamente salvaguardato. Dipenderà infatti dalla valutazione dell'imputato, in ordine alla soluzione che egli reputi più conveniente per la sua difesa, la scelta di un nuovo procedimento che gli consentirà la richiesta di «patteggiamento», ovvero la rinuncia a questa possibilità e l'accettazione della contestazione nel dibattimento già in corso.

Ne deriva, inoltre, chiaramente che nemmeno si può configurare una ingiustificata disparità di trattamento fra due situazioni che sono in effetti diverse e soprattutto discendono da una libera opzione di linea difensiva operata dall'imputato.

Per le medesime ragioni, infine, va escluso che la disciplina in esame sia viziata da irrazionalità in quanto ostacolerebbe la speditezza dei procedimenti, impedendo, nella seconda delle ipotesi dianzi esaminate, il ricorso al «patteggiamento»: non può, infatti, ritenersi di per sé irragionevole che il legislatore, una volta garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non derogare al termine stabilito in via generale dall'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0154

N. 42

Ordinanza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio dibattimentale - Giudizio abbreviato - Imputati concorrenti nel medesimo reato - Inscindibilità di posizione di un imputato collegata a quella di altro già giudicato - Incompatibilità del giudice che ha pronunciato sentenza di archiviazione di pena concordata alla partecipazione ai giudizi - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 186/1992 della Corte di non fondatezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse l'11 e il 12 febbraio 1993 dal Tribunale militare di Cagliari nei procedimenti penali a carico di Deiana Maurizio e Rendina Michele Stefano ed altri, iscritte ai nn. 446 e 624 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 36 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Sisi Giuseppe ed altro, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale militare di Cagliari (ordinanze nn. 446 e 624 del 1993, di identico tenore) ed il Tribunale di Firenze (ordinanza n. 480 del 1993) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato nei confronti di un imputato sentenza di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice a partecipare:

— al giudizio dibattimentale nei confronti di altro imputato la cui posizione processuale sia inscindibilmente collegata a quella dell'imputato già giudicato; ovvero:

— al giudizio abbreviato nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato;

che secondo entrambi i predetti giudici sarebbero violati i principi di soggezione soltanto alla legge e di imparzialità e terzietà del giudice di cui agli artt. 101 e 25 della Costituzione, e ad avviso del primo anche gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione alla direttiva di cui all'art. 2, n. 67, della legge delega n. 81 del 1987;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto vertono su questioni analoghe;

che questa Corte, con la sentenza n. 186 del 1992, ha già escluso che contrasti con gli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione la mancata previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio a carico degli altri concorrenti nel medesimo reato da parte del giudice che nei confronti di uno di essi abbia pronunciato sentenza di applicazione di pena concordata *ex* art. 444 del codice di procedura penale: e ciò in quanto in tal caso manca il necessario presupposto dell'identità dell'oggetto del giudizio, «perché alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto i profilo tanto materiale che psicologico, e ben possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro»;

che tanto meno tale presupposto si verifica nel caso — prospettato dal Tribunale militare di Cagliari — in cui le posizioni processuali di due imputati sono confliggenti e ad essi siano contestati reati autonomi, pur se commessi nel medesimo contesto ed in danno reciproco;

che in particolare, in tale ipotesi — contrariamente a quanto sostiene il giudice *a quo* — la sentenza di applicazione della pena concordata nei confronti dell'uno non osta all'eventuale riconoscimento, nei confronti dell'altro, dell'esimente della legittima difesa militare;

che ai fini in esame non ha rilievo che il secondo giudizio sia ordinario o abbreviato (cfr. sentenze nn. 401 del 1991 e 261 del 1992);

che la dedotta violazione dell'art. 101 della Costituzione non ha motivazione autonoma ed è da escludere per le medesime ragioni dianzi richiamate;

che, di conseguenza, le suddette questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale sollevate dal Tribunale militare di Cagliari e dal Tribunale di Firenze — in riferimento, rispettivamente, agli artt. 76, 77, 25 e 101 ed agli artt. 25 e 101 della Costituzione — con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0155

N. 43

Ordinanza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del S.S.N. - Rapporto di lavoro - Incompatibilità con altro rapporto pubblico o privato anche di natura convenzionale con lo stesso servizio - Difetto di rilevanza in ordine alla motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 dal pretore di Voghera nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mario Zanlungo ed altri e la U.s.l. n. 79 di Voghera, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 marzo 1993 il pretore di Voghera ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

che ad avviso del giudice *a quo* la norma censurata — stabilendo che con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto e che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con lo stesso Servizio sanitario — violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza ovvero infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, né consente comunque di desumerla da una descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;

che conseguentemente la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Voghera, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0156

N. 44

Ordinanza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pretore - Qualità di giudice del dibattimento - Verifica anche d'ufficio della validità del decreto di citazione a giudizio - Omessa previsione - Prospettazione di due opposte ipotesi interpretative della vicenda processuale - Censura di errore di fatto da parte della Corte di cassazione - Inammissibilità.

[C.P.P., artt. 555, primo comma, lett. *c)*, e secondo comma, 178, lettere *b)* e *c)*, 179 e 180].

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, primo comma, lett. *c)*, e secondo comma, 178, lett. *b)* e *c)*, 179 e 180 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1993 dal Pretore di Torino, addetto alla sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Pozzolo Giuseppe ed altro, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Pozzolo Giuseppe e Folino Francesco, il Pretore di Torino, addetto alla sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 555, primo comma, lett. *c)*, e secondo comma, 178, lett. *b)* e *c)*, 179 e 180 del codice di procedura penale nella parte in cui — secondo l'interpretazione operata dalla Corte di cassazione con sentenza del 21 maggio 1992 — non prevedono che il

Pretore nella qualità di giudice del dibattimento «possa e debba verificare anche d'ufficio la validità del decreto di citazione a giudizio quanto alla sufficienza della enunciazione del fatto ed emettere i conseguenti eventuali provvedimenti dichiarativi di nullità assoluta o intermedia»;

che il giudice remittente espone che, a seguito di impugnazione da parte della Procura della Repubblica dell'ordinanza del Pretore di Torino, addetto alla sezione distaccata di Moncalieri, del 25 novembre 1991 — mediante la quale era stata dichiarata la nullità, per insufficiente enunciazione del fatto, del decreto di citazione a giudizio di Pozzolo Giuseppe e Folino Francesco — la Corte di cassazione, con sentenza del 21 maggio 1992, ha accolto il ricorso della Procura e, ritenuta l'abnormità del provvedimento impugnato lo ha annullato, ritenendolo, peraltro, adottato nel corso di un'udienza preliminare e riferito ad una richiesta di citazione a giudizio emessa dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri;

che lo stesso giudice remittente, nel sollevare la questione di costituzionalità ha osservato: *a)* che l'oggetto della dichiarazione pretorile di nullità emanata nell'udienza del 25 novembre 1991 non è una richiesta di rinvio a giudizio, (atto non previsto per il processo penale pretorile), ma un decreto di citazione a giudizio; *b)* che l'ordinanza emessa nell'udienza suddetta non è stata pronunciata durante un'udienza preliminare (non esistendo tale istituto nel processo davanti al pretore), ma in udienza dibattimentale, nella fase che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento; *c)* che l'ordinanza medesima è stata pronunciata dal Pretore di Torino, addetto alla sezione distaccata di Moncalieri, e non dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino;

che ad avviso del giudice remittente si offrono all'interprete due diverse soluzioni interpretative, potendosi, da un lato, ritenere che la citata sentenza della Corte di cassazione, riferendosi ad un provvedimento diverso da quello adottato dal Pretore di Torino il 25 novembre 1991, non sia tale da vincolare lo stesso Pretore ai sensi dell'art. 623, lett. *a)*, del codice di procedura penale, con la conseguenza che in tal caso la questione di costituzionalitàsollevata sarebbe irrilevante; dall'altro, che la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione sia, invece, suscettibile di operare nel processo *a quo*, nel senso che, seppure con i travisamenti sopra evidenziati, essa abbia inteso annullare, ritenendola abnorme, proprio l'ordinanza dichiarativa di nullità del decreto di citazione emessa dal Pretore nell'udienza dibattimentale del 25 novembre 1991;

che nell'ordinanza di rimessione si osserva che, ove si aderisse a questa seconda ipotesi interpretativa, sussisterebbero gli effetti vincolanti di cui all'art. 623, lett. *a)*, del codice di procedura penale e la questione sollevata sarebbe rilevante dal momento che risulterebbero preclusi sia l'emanazione di un provvedimento identico a quello annullato sia la verifica della sufficienza dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione a giudizio;

che la stessa ordinanza rileva che le norme impugnate, così come interpretate dalla Corte di cassazione con la sentenza del 21 maggio 1992, contrasterebbero con gli artt. 101, secondo comma e 102, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal momento che il Pretore sarebbe impedito nell'esercizio della funzione giurisdizionale in ordine al controllo sulla completezza dell'enunciazione del fatto nel decreto di citazione, mentre, d'altro canto, l'imputato si troverebbe nella condizione di doversi difendere in ordine ad un fatto non sufficientemente determinato;

che, infine, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nell'ordinanza si sottolineano la palese irragionevolezza e l'ingiustificatadisparità di trattamento riscontrabili nelle norme impugnate, dal momento che — ove fosse seguita l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione — le stesse potrebbero escludere la facoltà del Pretore di dichiarare la nullità per insufficiente enunciazione del fatto nel decreto di citazione, senza peraltro incidere sul potere dello stesso giudice di dichiarare anche d'ufficio le altre nullità assolute e intermedie del decreto di citazione a giudizio attinenti all'imputazione e previste dal combinato disposto dei commi primo, lett. *c)*, e secondo dell'art. 555 del codice di procedura penale;

che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che nell'ordinanza si prospettano due opposte ipotesi interpretative della vicenda processuale in riferimento al carattere vincolante, ai sensi dell'art. 623, lett. *a)*, del codice di procedura penale, della citata sentenza della Corte di cassazione e che il giudice remittente — pur osservando che la questione di costituzionalità sollevata potrebbe essere irrilevante ove si accedesse alla prima delle due ipotesi prospettate — non opera una scelta precisa, lasciando incerta la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio *a quo*;

che la questione di costituzionalità sollevata si fonda, altresì, su una interpretazione delle norme impugnate contenuta nella citata sentenza della Corte di cassazione, che, ad avviso del giudice *a quo*, viene a trovare il suo fondamento in un palese errore nella identificazione della fattispecie processuale, dal momento che tale sentenza si riferirebbe ad un atto formalmente e sostanzialmente diverso da quello effettivamente emanato dal giudice *a quo* ed impugnato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di Torino;

che, pertanto, il giudice *a quo* viene, nella sostanza, a censurare non tanto un'interpretazione di diritto ritenuta contrastante con la Costituzione, quanto il descritto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, attribuendo a questa Corte un ruolo di giudice dell'impugnazione che non le compete;

che, pertanto, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 555, primo comma, lett. c), *e secondo comma, 178, lett.* b) *e* c), *179 e 180 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 102 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0157

N. 45

Ordinanza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Non abbiente ammesso successivamente condannato - Spese - Obbligo di rimborso - Proposizione di un quesito di costituzionalità fondato su un'alternativa interpretativa senza effettuare la scelta con l'esatta individuazione dell'oggetto della questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 533, 535, 691, 692 e 693, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217).

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 619 (*rectius:* 691) — 693 del codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ed al d.m. 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Confalonieri Giancarlo, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 1993 il g.i.p. presso la Pretura di Torino — nel corso dell'incidente di esecuzione promosso da Confalonieri Giancarlo (ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna) avverso l'intimazione di pagamento (tra l'altro) della somma L. 484.000 versate dall'Erario al difensore del medesimo quale onorario per l'attività di difesa svolta in giudizio — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 619 (*rectius:* 691) — 693 c.p.p. in relazione alla legge 30 luglio 1990 n. 217 ed al d.m. 3 novembre 1990 n. 327 per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.;

che — secondo il giudice rimettente — è pregiudiziale alla decisione dell'incidente proposto stabilire se e in che misura il non abbiente ammesso al patrocinio gratuito successivamente condannato sia tenuto a rimborsare lo Stato e se, in caso di risposta affermativa, il rimborso debba esser limitato alle spese di giustizia o se debba intendersi esteso anche a quanto anticipato dallo Stato per il patrocinio del difensore;

che, prosegue lo stesso giudice, in caso di risposta affermativa ad entrambi tali quesiti occorre verificare la sospetta violazione sia del principio di eguaglianza (perchè i non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato verrebbero ad essere ingiustificatamente distinti in base ad un dato estraneo e, a tal fine, non rilevante, qual è quello della conclusione del procedimento penale con sentenza di condanna o di assoluzione), sia del diritto di difesa (che deve essere inteso non solo come possibilità di agire e difendersi nel corso del procedimento penale, ma anche di essere esonerati in ogni caso da rimborsi successivi all'Erario qualora ci sia stata l'ammissione ad usufruire dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato senza che tale esonero possa dipendere dall'esito del giudizio penale);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità della questione di costituzionalità (perchè la disciplina censurata inerisce a norme applicabili nel corso del giudizio di merito e non rilevanti in sede di incidente di esecuzione) e comunque per la sua infondatezza;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione di costituzionalità fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice *a quo* non prende posizione;

che è costante giurisprudenza di questa Corte che è «compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo» (ord. n. 207 del 1993; ord. n. 285 del 1992; sent. n. 473 del 1989; sent. n. 472 del 1989);

che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, qual è quella sollevata da giudice rimettente (sent. n. 166 del 1992; sent. n. 242 del 1990);

che pertanto la questione di costituzionalità è inammissibile (risultando così assorbito l'esame dell'eccezione di inammissibilità della stessa per la ulteriore ragione indicata dall'Avvocatura di Stato);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ed al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990 n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0158

N. 46

Ordinanza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Condizioni di procedibilità - Autorizzazione a procedere - Termine di giorni trenta per la richiesta - Incongruità - Preclusioni per il g.i.p. - *Ius superveniens:* legge costituzionale 25 ottobre 1993, n. 3 - Intervenuta modificazione dell'art. 38 della Costituzione - Necessità di un riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 344, primo comma, ultima parte, e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Dino Bargi, iscritta al n. 603 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, a seguito di dichiarazioni rese da un imputato nelle quali si riferivano all'autorità giudiziaria fatti costituenti illecito penale a carico del senatore Dino Bargi, il pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno ipotizzava, a carico dello stesso parlamentare, i reati di cui agli artt. 110, 81, 319 e 416-*bis*;

che, successivamente, il pubblico ministero chiedeva al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno di disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti del Bargi affermando che le indagini svolte non avevano corroborato le ipotesi di reato;

che la richiesta di archiviazione veniva formulata dopo il decorso del termine di trenta giorni per la richiesta di autorizzazione a procedere previsto dal primo comma dell'art. 344 del codice di procedura penale;

che il giudice per le indagini preliminari — ritenendo di non dovere accogliere la richiesta di archiviazione e interpretando il termine *ex* art. 344 del codice di rito come perentorio e, pertanto, preclusivo di ogni successiva richiesta di autorizzazione — con ordinanza del 24 giugno 1993, ha sollevato d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale «nella parte in cui prevede un termine perentorio per l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere e comunque .. autonomamente.. nella parte in cui prevede un termine non congruo per l'inoltro della detta richiesta»;

che, con la stessa ordinanza, il giudice remittente ha sollevato altresì — sempre in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione — la questione di costituzionalità dell'art. 409 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la possibilità che il giudice per le indagini preliminari, in procedimenti relativi a parlamentari, possa imporre al pubblico ministero di chiedere l'autorizzazione a procedere o possa surrogarsi a lui nell'iniziativa della richiesta di autorizzazione a procedere ove ravvisi la necessità di nuove indagini o di formulazione dell'imputazione;

Considerato che nelle more del giudizio di costituzionalità è entrata in vigore la legge costituzionale 25 ottobre 1993, n. 3, che, nel modificare l'art. 68, secondo comma, della Costituzione, ha soppresso l'autorizzazione della Camera di appartenenza nei confronti del parlamentare da sottoporre a procedimento penale, conservando l'istituto soltanto in relazione all'arresto, alla perquisizione personale o domiciliare ed a qualsiasi altra forma di privazione della libertà personale;

che, per effetto di tale nuova normativa, non è più operante per i parlamentari sottoposti a procedimento penale la disciplina di cui all'art. 344, primo comma, del codice di procedura penale né sussistono più ostacoli all'adozione da parte del giudice per le indagini preliminari, in procedimenti relativi a parlamentari, dei provvedimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'art. 409 del codice di rito e cioè delle ordinanze che dispongono lo svolgimento di ulteriori indagini e la formulazione dell'imputazione ad opera del pubblico ministero;

che, pertanto, si rende necessario il riesame da parte del giudice remittente della rilevanza della questione sollevata, riesame che comporta la restituzione allo stesso giudice degli atti del procedimento;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0159

N. 47

Ordinanza 7-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Collocamento anticipato in pensione a domanda - Cumulo con retribuzione da lavoro dipendente - Riduzione o sospensione del trattamento di quiescenza - Restituzione ratei di pensione percetti - Impugnazione di norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Analoga questione già dichiarata non fondata (cfr. sentenza n. 576/1989) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 22; d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 10, ultimo comma, come convertito nella legge 25 maggio 1983, n. 79).

(Cost., art. 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1992 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Bernardino Giannetti contro la Direzione provinciale del Tesoro di Frosinone, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza 23 ottobre 1992 — emessa nel corso di un giudizio promosso da un pubblico dipendente collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, al quale era stata richiesta la restituzione dei ratei di pensione percetti, in quanto dopo la cessazione dal servizio per dimissioni aveva prestato attività lavorativa retribuita presso il C.N.R. — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79), nonché dell'art. 22, comma settimo, della legge 30 aprile 1969, n. 153;

che a norma dell'art. 10 del decreto-legge n. 17 del 1983, nel testo sostituito dalla citata legge di conversione, ai soggetti che vengano collocati anticipatamente in pensione su loro domanda, si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale dispone al comma settimo, che la pensione non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;

che, secondo il giudice *a quo*, tali norme sarebbero illegittime in base ai principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 566 del 1989, nn. 204 e 232 del 1992, secondo i quali la riduzione o sospensione del trattamento di quiescenza può essere giustificata ed essere compatibile con il principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se correlata ad una retribuzione della nuova attività tale da giustificarla;

Considerato che nel giudizio *a quo* non deve essere applicato l'art. 22, settimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 — il quale regola fattispecie diverse (pensioni erogate agl'iscritti alle assicurazioni obbligatorie all'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) — da quella all'esame del giudice remittente, ma unicamente l'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo di cui alla legge di conversione n. 79 del 1983, il quale ha recepito, con il rinvio recettizio operato, il contenuto normativo del suddetto art. 22, settimo comma, della legge n. 153 del 1969;

che, pertanto, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che, quanto all'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge n. 17 del 1983, nel testo di cui alla legge n. 79 del 1983, questa Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 576 del 1989, non fondata questione di legittimità costituzionale analoga a quella sollevata dal giudice *a quo*;

che, rispetto a questo precedente specifico, a diversa soluzione non inducono le considerazioni formulate nell'ordinanza di remissione, tenuto conto che l'impugnato art. 10 si riferisce a pensionamenti anticipati a domanda, previsti da una normativa di particolare favore; che il divieto di cumulo da esso istituito (come ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte dei Conti), opera solo per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore; che esso è determinato da una scelta del lavoratore tra la sospensione del trattamento pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;

che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), come convertito nella legge 25 maggio 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0160

N. 48

Sentenza 9-17 febbraio 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale..

Processo penale - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa ed organizzata - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Condotta configurantesi come reato proprio. Requisiti soggettivi di indagato o di soggetto «nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione» - Disposizione della confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza - Assimilazione di istituti di diritto penale sostanziale a quelli delle misure di prevenzione costituenti settori dell'ordinamento affatto eterogenei - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Anticipazione di effetti riservati unicamente a sentenza irrevocabile di condanna - Provvisorietà e casualità insite nello *status* di indagato e imputato - Inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato - Insussistenza di una assimilazione *in toto* dei presupposti alla base delle misure cautelari personali e di quelle reali - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-*quinquies*, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dell'art. 1 del d.-l. 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1993, n. 461; c.p.p., artt. 321 e 324).

(Cost., artt. 24, 42, 97 e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461 e degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 2, 19, 16 e 12 novembre 1992 dal Tribunale di Salerno, il 22 e 17 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione, il 7 (n. 2 ordinanze) ed il 16 aprile 1993 dal Tribunale di Vibo Valentia, il 6 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, il 17 giugno 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 7 aprile 1993 dalla Corte di cassazione, il 17 (n. 2 ordinanze) e 30 giugno 1993 dal Tribunale di Venezia, il 6 luglio 1993 dal Tribunale di Vibo Valentia, il 6 luglio 1993 dal Tribunale di Savona ed il 12 febbraio 1993 dal Tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 21, 87, 125, 198, 207, 228, 336, 337, 338, 389, 399, 552, 571, 572, 600, 651, 669 e 686 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 5, 10, 14, 19, 21, 27, 29, 39, 41, 44, 46 e 47 dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Con quattro ordinanze di identico contenuto (rispettivamente, R.O. 21, 87, 125 e 198 del 1993), il Tribunale di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).

Il Tribunale rileva, anzitutto, che la norma denunciata costruisce una ipotesi di reato proprio nel quale la sussistenza della fattispecie è correlata alla qualità di indagato per una delle ipotesi criminose che la disposizione stessa enumera: una qualità, dunque, tutt'altro che definitiva e che non dovrebbe in alcun modo risaltare in ossequio alla presunzione di innocenza prevista dall'art. 27 della Costituzione, considerato che quella particolare condizione personale potrebbe essere caduca anche in un momento successivo alla condanna per il reato *de quo*. Rilievi, questi, che valgono *a fortiori* nei confronti della persona sottoposta a procedimento di prevenzione «quando tale misura è *ante delictum*».

Sarebbero poi violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione giacché, tenuto conto della struttura del reato, che postula una «mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova», risulterebbe compromesso il diritto di difesa in quanto non esercitabile anche attraverso il silenzio, generandosi, al tempo stesso, una disparità di trattamento tra le persone indagate per il reato oggetto di impugnativa e le persone sottoposte ad indagini per gli altri reati.

2. — Solo in parte coincidenti sono invece le censure mosse alla norme *de qua* dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio 1993 (R.O. 228 del 1993). Dopo aver osservato, infatti, come le modifiche introdotte dall'art. 5 del d.l. 21 gennaio 1993, n. 14, non abbiano nella sostanza modificato lo *status* del soggetto attivo, non potendosi quest'ultimo identificare con chi assume la qualità di imputato, la Corte ritiene che la «instabilità processuale» che caratterizza la particolare condizione del soggetto attivo, in sé inidonea a determinare conseguenze di carattere penale, pone la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza e logicità, discriminando quel soggetto rispetto a «colui che, seppur titolare di ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale». D'altra parte, osserva ancora la Corte, poiché la norma non postula la condanna per i reati presupposti ma unicamente la sottoposizione a procedimento penale, la mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni importa una condanna che non deriva da una attività di ricerca delle prove, ma «da un comportamento che la Costituzione garantisce a ogni imputato, attraverso il riconoscimento del diritto di difesa (art. 24, secondo comma) e della presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma)». La norma, infine, contrasterebbe con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, in quanto il reato si realizza sulla base della ritenuta sproporzione — che per la genericità del criterio costituisce ulteriore fonte di ingiustificate ineguaglianze — «fra reddito e patrimonio, prescindendo da qualsiasi collegamento immediato con un'attività delinquenziale giudiziariamente accertata».

3. — Con altra ordinanza del 22 febbraio 1993 (R.O. 207 del 1993) la Corte di cassazione, dopo aver richiamato i principî posti a fondamento della sentenza n. 110 del 1968, con la quale venne dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 708 c.p., osserva come nella fattispecie oggetto di denuncia non sia rinvenibile uno «stato» del soggetto attivo che lo diversifichi da chiunque altro si trovi nella medesima situazione oggettiva, posto che la condizione di indagato o di imputato non può certo equipararsi ad un pregresso accertamento di responsabilità che «giustificherebbe una presunzione di sospetto circa la liceità del possesso» dei beni. Osserva ancora la Corte che la disposizione censurata criminalizza un fatto (acquisizione di beni) che nel momento in cui viene commesso non costituisce reato «almeno in via di presunzione» giacché manca un precetto «che imponga particolari cautele per colui che agisce non rientrando in categorie sospette, ponendosi inammissibilmente a carico del soggetto stesso l'onere di una prova che deve invece incombere sulla accusa in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito». Alla stregua dei riferiti rilievi la Corte denuncia, quindi, la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione.

4. — Con quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. 336, 337, 338 e 651 del 1993), il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato analoga questione di legittimità dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356 del 1992, «come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73», in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. Facendo proprie le considerazioni poste a fondamento delle ordinanze di rimessione pronunciate dal Tribunale di Salerno e dalla Corte di cassazione, il giudice *a quo* rileva — per ciò che concerne il dedotto contrasto con l'art. 3 Cost. — che la qualità di indagato, che rappresenta elemento costitutivo del delitto in esame, prescinde irragionevolmente dagli esiti processuali del reato presupposto, cosicché il condannato e l'assolto in ordine ai «delitti-sorgente» finiscono per subire l'identico trattamento processual-penalistico, con conseguenze «palesemente aberranti» ed inique. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., il tribunale rimettente osserva che la norma impugnata costringe l'inquisito «ad abbandonare ogni comportamento processuale passivo», pur garantito dall'ordinamento, obbligandolo a giustificare la legittima provenienza dei beni, in contrasto col diritto di difendersi anche con il silenzio e con la presunzione di non colpevolezza che assiste ogni imputato e, *a fortiori*, ogni indagato.

5. — Con ordinanza del 7 aprile 1993 (R.O. 552 del 1993), la Corte di cassazione, riportandosi nella sostanza alle considerazioni svolte in altro provvedimento rimessivo con il quale ha sollevato l'identica questione, ha osservato come la fattispecie delineata dall'art. 12-*quinquies* della legge 7 agosto 1992, n. 356, malgrado le successive modifiche apportate dai decreti-legge 21 gennaio 1993, n. 14, e 23 marzo 1993, n. 73 (art. 5), configuri un reato proprio nel quale il soggetto attivo è chiunque si trovi attinto da elementi indizianti non accertati con sentenza definitiva; cosicché, da un lato, l'eventuale proscioglimento in ordine a quegli indizi non fa venir meno il presupposto soggettivo che la norma censurata richiede, mentre, dall'altro, l'unico parametro oggettivo che la disposizione evoca, è rappresentato dalla sproporzione tra il valore delle disponibilità e il reddito dichiarato, «richiedendosi allo stesso soggetto di fornire le prove della provenienza legittima dei beni». Le considerazioni poste a fondamento della sentenza di questa Corte n. 110 del 1968, svelano, dunque, secondo il giudice *a quo*, la fondatezza dei rilievi di incostituzionalità, posto che nessuna «presunzione di sospetto» circa la legittima disponibilità dei beni può trarsi dalla semplice pendenza di un procedimento penale. Rileva ancora la Corte rimettente che facendosi dipendere il presupposto soggettivo dal verificarsi di una condizione futura, incerta e imprevedibile, quale è l'assunzione della qualità di indagato o imputato, ne deriva che il soggetto non è messo nella possibilità di evitare il realizzarsi dell'elemento oggettivo del reato, vale a dire il possesso di beni. D'altra parte, la disposizione censurata criminalizza l'acquisizione di beni realizzatasi prima dell'assunzione della qualità di indagato o imputato, e, quindi, in un momento in cui la legge non fa carico al soggetto di adottare particolari cautele proprio perché non rientrante in categorie «sospette», ponendosi a carico del soggetto stesso «l'onere di una prova che deve invece incombere sull'accusa, in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito».

Il tutto, conclude il giudice *a quo*, in evidente contrasto con quanto invece si verifica per le ipotesi previste dall'art. 708 c.p.; donde la violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

6. — Anche il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (R.O. 389 del 1993), nel sollevare, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità «dell'art 12-*quinquies* d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, pur nella formulazione attualmente vigente a seguito di successivo decreto-legge fin qui reiterato, nella parte in cui assume la qualità di «persona sottoposta a procedimento penale» a presupposto dell'ipotesi incriminatrice», trae spunto dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di reati «di sospetto» per sviluppare le proprie censure. Osservando che la qualità di persona sottoposta a procedimento penale è condizione meramente processuale, inidonea a far sorgere un «obbligo di giustificazione» differenziato in quanto fondato su una qualifica meramente formale, la norma violerebbe per più profili il principio di ragionevolezza. Anzitutto, l'avvio del procedimento, che di per sé realizza il presupposto soggettivo, consente ai titolari delle indagini di imporre un obbligo ad altro soggetto al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale sulla relativa fondatezza, un obbligo, per di più, del quale l'interessato può essere all'oscuro e che può essere successivo al momento in cui il medesimo ha cominciato a possedere o utilizzare i beni. Inoltre, poiché la condizione di persona sottoposta a procedimento penale ha connotazioni tipicamente transitorie, non si comprende come una simile qualità «possa essere ragionevolmente e legittimamente assunta a presupposto di una autonoma fattispecie di reato e dunque di una possibile sentenza definitiva di condanna». Infine, se la pendenza di un procedimento per talune specifiche ipotesi di reato assume carattere formale, nel senso che occorre prescindere da un «sospetto di colpevolezza» in ordine ai reati medesimi, non può giustificarsi sul piano sostanziale «la discriminazione operata dalla norma nella imposizione di obblighi tra soggetti indagati per i reati tassativamente indicati e soggetti indagati per ogni altro reato». D'altra parte, osserva il giudice *a quo*, è proprio il carattere formale che assume il presupposto della pendenza del diverso procedimento a far sì che la norma vulneri anche il principio di presunzione di non colpevolezza. Accanto a ciò, e tenuto conto del fatto che la fondatezza o meno dell'accusa in relazione al «reato-base» si configura quale elemento normativamente indifferente ai fini della punibilità del delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, legge n. 356 del 1992, si inibisce la possibilità di difesa proprio in ordine a quei fatti per i quali gli inquirenti hanno deciso di procedere.

7. — Due sono invece le questioni sollevate dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 399 del 1993). Da un lato, infatti, viene impugnato per diversi profili l'art. 12-*quinquies* della legge n. 356 del 1992, del quale si denuncia il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La norma, osserva in proposito il giudice *a quo*, violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto, compromettendo il diritto al silenzio, vulnera il diritto di difesa e crea una disparità di trattamento tra indagati, ponendosi altresì in contrasto col principio di ragionevolezza in quanto prescinde totalmente «dall'instabilità processuale *in itinere* che caratterizza l'elemento soggettivo del reato». D'altra parte, esigendo la norma unicamente la sottoposizione a procedimento penale, la mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni comporta che la condanna derivi non dall'impulso del pubblico ministero nella ricerca delle prove, ma da una condotta che la Costituzione garantisce a tutti gli imputati, attraverso il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza. Da qui anche la violazione dell'art. 27 Cost., giacché la qualità di persona sottoposta a procedimento penale «ha carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbe avere alcuna rilevanza giuridica» proprio in virtù dell'invocato parametro.

Una autonoma serie di censure colpisce, invece, il combinato disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale. Punto di partenza è rappresentato da una recente pronuncia delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, (25 marzo 1993, n. 4), secondo la quale il tribunale, quando è chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione circa l'applicazione di misure cautelari reali, deve «limitarsi a valutare l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato», si che «ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa al tribunale del riesame ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi». Da ciò il rimettente desume, anzitutto, la violazione dell'art. 24 Cost. per il sacrificio imposto al diritto di difesa dell'indagato, in quanto diviene irrilevante qualsiasi sua difesa sul merito proprio perché il Tribunale, dovendosi limitarsi ad una astratta verifica cartolare circa la correlazione tra la rubrica del reato presupposto, la sua iscrizione e la relativa sussumibilità in una delle ipotesi previste dall'art. 12-*quinquies*, l. n. 356 del 1992, si astiene da qualsiasi apprezzamento in ordine alla sussistenza ed alla gravità degli indizi. Sarebbero anche violati gli artt. 97 e 111, primo comma, Cost., perché «è contrario ai principî di buon andamento dell'Amministrazione giudiziaria impiegare un organo giurisdizionale in un'operazione burocratica di mera ratifica», mentre l'assenza di valutazione degli indizi di colpevolezza impedisce una motivazione «concreta» che pur dovrebbe assistere la decisione con la quale «si fa luogo o meno alla compressione di un diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato, quale è il diritto di proprietà». Le norme denunciate, infine, contrasterebbero con l'art. 42, secondo comma, Cost., in quanto viene ad essere «prevista una limitazione del diritto di proprietà, al di fuori degli scopi e della funzione di cui alla riserva di legge» enunciata nell'indicato precetto costituzionale.

8. — L'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, come «modificato dal d.l. 14/93», ha formato oggetto di impugnativa anche da parte del Tribunale di Venezia che, con tre ordinanze di identico contenuto (R.O. 571, 572 e 600 del 1993), ha sollevato questione di legittimità della richiamata fattispecie, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Osserva a tale riguardo il giudice *a quo* che presupposto della norma censurata è la pendenza a carico del soggetto di un procedimento penale per una delle ipotesi criminose tassativamente indicate ovvero di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Ciò integrerebbe, secondo il rimettente, una violazione del principio di presunzione di non colpevolezza, in quanto un dato di fatto provvisorio di natura processuale, quale è la pendenza del procedimento, non può, per la sua precarietà, costituire il presupposto di una fattispecie incriminatrice: a ciò va aggiunto che l'enunciato normativo è tale da rendere irrilevante l'esito del procedimento presupposto rispetto alla sussistenza del reato, sicché l'eventuale assoluzione in ordine al primo non spiegherebbe effetti in ordine alla fattispecie oggetto di impugnativa. Violato sarebbe anche il principio di uguaglianza, in quanto vengono assoggettate alla medesima sanzione due situazioni completamente diverse, quali sono quella di chi venga assolto dal reato presupposto e di chi invece subisca condanna per il medesimo reato. La norma contrasterebbe, infine, anche con il principio di ragionevolezza, in quanto tratta in modo diverso situazioni non dissimili, indicandosi per tali «quella di chi ha la disponibilità di ricchezze sproporzionate ai suoi redditi od alla sua attività economica e che ha pendente procedimento penale per determinati reati e quella di chi ha analoga disponibilità di beni senza aver pendente procedimento penale per i suddetti reati».

9. — Non dissimili, rispetto a quelle sin qui passate in rassegna, sono le censure che alla medesima norma muove anche il Tribunale di Savona (R.O. 669 del 1993). Sarebbe infatti violato l'art. 27 Cost., in quanto la sussistenza della fattispecie è ancorata ad una qualità soggettiva (persona sottoposta a procedimento penale) priva del carattere di definitività ed alla quale, in ossequio all'invocato parametro, non possono collegarsi conseguenze sanzionatorie definitive. Alla condanna definitiva per il reato previsto dall'art. 12-*quinquies* l. n. 356 del 1992 potrebbe infatti sopravvenire l'assoluzione nel procedimento che funge da presupposto, e ciò, unito all'assenza di istituti processuali che prevedano la sospensione obbligatoria del procedimento, impedisce — secondo il giudice *a quo* — «di coordinare la norma incriminatrice con il precetto costituzionale». Il tutto, d'altra parte, in linea con quanto questa Corte (sent. n. 110 del 1968) ha avuto modo di affermare in merito al reato previsto dall'art. 708 c.p. La norma contrasterebbe inoltre con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto, essendo imposta all'indagato la «legittima provenienza» e non l'attuale possesso, resterebbe vulnerato il principio di irretroattività della legge penale nei casi in cui risulti provata l'acquisizione dei beni in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione censurata. Vengono richiamati, a tale proposito, i principî enunciati da questa Corte nella sentenza n. 364 del 1988.

10. — L'identica questione, infine, è sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., dal Tribunale di Reggio Calabria (R.O. 686 del 1993), il quale pone anch'esso a fulcro delle proprie doglianze la circostanza che la condizione di giudicabile è una qualità meramente processuale che non integra uno «stato personale»: la stessa — afferma il giudice *a quo* — potendo non essere conosciuta dall'imputato del reato di cui all'art. 12-*quinquies* si manifesta, così, come «condizione obiettiva di punibilità», in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di chi non ha riportato condanna, neppure con sentenza non definitiva.

11. — Nei diversi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nei primi atti di intervento, peraltro, la difesa dello Stato ha preliminarmente osservato che l'art. 12-*quinquies* della legge n. 356 del 1992, oggetto delle numerose impugnative, ha subito modifiche ad opera dell'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14. Sotto tale profilo, quindi, la questione risulterebbe secondo l'Avvocatura «inammissibile o dovrebbe quanto meno essere trasmessa al giudice rimettente per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza». Nel merito, e sul presupposto che i diversi giudici *a quibus* abbiano impugnato la norma in quanto la stessa «sarebbe tale da consentire l'incriminazione di condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore della legge» — censura, questa, che peraltro risulta esplicitata con sufficiente chiarezza soltanto nell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Savona (R.O. 669 del 1993) — L'Avvocatura osserva che la condotta incriminata è sicuramente successiva alla norma, giacché è inconferente il dato che la titolarità dei beni di cui non si giustifica la legittima provenienza fosse antecedente alla data di entrata in vigore della norma.

Sugli «altri aspetti considerati», l'Avvocatura, dopo aver premesso che l'art. 5 del citato d.l. n. 14 del 1993 consente di escludere che «la pendenza del procedimento sia ignota all'interessato», ha operato un ampio richiamo della giurisprudenza di questa Corte in merito a fattispecie similari, sottolineando come sia stata affermata la legittimità di disposizioni poste a «salvaguardia della genuinità dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole di mercato».

Quanto alla dedotta inversione dell'onere della prova che violerebbe il principio di presunzione di non colpevolezza, la difesa dello Stato rileva che la necessità di impedire la circolazione di beni provento di illecito, giustifica l'obbligo di fornire una articolata spiegazione... da parte di chi, per la situazione oggettiva venutasi a creare, sia ragionevolmente sospettato di rapporti di contiguità con organizzazioni criminali».

Sempre facendo leva sulla giurisprudenza di questa Corte, l'Avvocatura, in altri atti di intervento, ha contestato la fondatezza delle censure riferite agli artt. 24 e 27 della Costituzione, osservando come la disposizione oggetto di impugnativa non ponga a carico dell'imputato l'onere di fornire la prova della legittima provenienza e destinazione dei beni, essendo sufficiente, per escludere la responsabilità penale, allegare «una ragionevole spiegazione, che il giudice dovrà ovviamente valutare secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento». La norma, poi, non violerebbe il principio di ragionevolezza né il dettato dell'art. 42 Cost. in quanto il fondamento della incriminazione deve essere «individuato nella esigenza di impedire, per le ipotesi considerate, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti». Per ciò che infine concerne la «instabilità processuale» che caratterizza la qualità del soggetto nei cui confronti pende procedimento penale, nessun contrasto sussisterebbe, secondo l'Avvocatura, con il principio di ragionevolezza e logicità, ma si ammette che «la dedotta instabilità, ove esistente, potrebbe eventualmente rilevare con riferimento ad una ipotetica violazione dell'art. 25 per lesione dei principî di tassatività e determinatezza della norma penale»: un profilo, peraltro, che — a dire dell'Avvocatura — non era stato dedotto.

Considerato in diritto

1. — Poiché tutte le impugnative sono volte a contestare la legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e considerato che a tale impugnativa risulta connessa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, sollevata, unitamente alla prima, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — In alcuni atti di intervento, come s'è accennato, l'Avvocatura Generale dello Stato ha dedotto, seppur incidentalmente, l'inammissibilità della questione relativa all'art. 12-*quinquies* del d.l. n. 306 del 1992, prospettando «quanto meno» la necessità di disporre la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per nuovo esame in punto di rilevanza, a cagione delle modifiche apportate alla norma censurata dall'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14. L'Avvocatura non esplicita le ragioni per le quali la questione sarebbe a suo avviso inammissibile, anche se, attraverso la graduazione che lega fra loro le soluzioni che vengono alternativamente prospettate (inammissibilità — restituzione atti) sembra potersi desumere che la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza nei giudizi *a quibus*, in considerazione del mutamento del quadro normativo.

Orbene, la disposizione oggetto di impugnativa ha in effetti subito modifiche di identico contenuto inizialmente ad opera dell'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450 e poi, via via e senza soluzione di continuità, ad opera dei successivi decreti di «reiterazione» (decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14; 23 marzo 1993, n. 73; 20 maggio 1993, n. 153; 20 luglio 1993, n. 244), tutti decaduti per mancata conversione, sino all'ultimo (decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369), finalmente convertito, senza modificazioni per la parte che qui interessa (v. art. 1), dalla legge 15 novembre 1993, n. 461.

Il profilo che l'Avvocatura sembra dunque dedurre come eccezione pregiudiziale comporta allora la necessità di verificare se, ed eventualmente in che misura, le modificazioni subite dalla norma impugnata interferiscano sulla rilevanza della questione, agli effetti della sollecitata declaratoria di inammissibilità o della restituzione degli atti ai giudici rimettenti, che la difesa dello Stato ugualmente prospetta, sia pure come alternativa per così dire residuale. Operando, quindi, sulla base del semplice raffronto tra i testi normativi, è agevole verificare che gli aspetti della norma che sono stati modificati dalla decretazione d'urgenza sono soltanto tre: 1) la sostituzione del riferimento alle persone nei cui confronti sono svolte indagini con quello a «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»; 2) l'aggiunta, accanto alle persone nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, anche di chi ha in corso di applicazione una misura; 3) l'aumento nel massimo della pena edittale da quattro a cinque anni di reclusione. Ciò posto, può subito rilevarsi che le modifiche di cui ai punti 2) e 3) non presentano interferenze di sorta con l'oggetto delle doglianze, considerato che i diversi provvedimenti di rimessione non censurano né la quantità della pena, né aspetti relativi alla competenza per materia, indubbiamente coinvolti dall'aumento dei limiti edittali, né lo specifico tema riguardante la qualità di soggetto «nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale». Residua, quindi, la modifica di cui al punto 1), circa la quale, peraltro, la Corte di cassazione (R.O. n. 228 del 1993) si è espressa nel senso della relativa irrilevanza, osservando come, anche alla luce della nuova formula normativa, non sia possibile identificare come soggetto attivo «colui che assume la qualità di imputato, in considerazione della specificità giuridica di questo *nomen iuris*: artt. 60 e 405 c.p.p.». Ad un simile argomentare, per la verità, è agevole replicare che le ragioni della modifica (altrimenti del tutto inutile) potrebbero essere rinvenute nella opposta esigenza di «attrarre» nella sfera applicativa della norma non solo gli indagati ma anche — ed a maggior ragione — coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale. D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come, nel lessico adottato dal nuovo codice di rito, il termine «procedimento» sia di per sé idoneo ad inglobare tanto la fase delle indagini che quella del «processo» vero e proprio (ordinanza n. 238 del 1991), cosicché ad una interpretazione «neutra», quale è quella offerta dalla Corte di cassazione, si potrebbero opporre argomenti contrari sia da un punto di vista testuale, sia per più generali considerazioni di ordine sistematico, giacché la «pendenza» del procedimento non può esaurirsi con l'assunzione di una «qualità» di chi vi è sottoposto (secondo la Cassazione, quella di imputato) ma con l'adozione del provvedimento giurisdizionale che lo definisce. In mancanza, quindi, di un consolidato orientamento interpretativo sul punto, ed essendo stato tale aspetto espressamente (come nel caso della Cassazione) o implicitamente apprezzato dai giudici rimettenti, per essere le relative ordinanze quasi tutte successive al primo dei decreti-legge di modifica, non resta che disattendere la generica eccezione sollevata dall'Avvocatura, la quale nulla ha dedotto a sostegno della supposta irrilevanza della questione per *ius superveniens*. Dirimente, comunque, sembra il rilievo che, a prescindere da quella che sia l'interpretazione preferibile, la modifica non tocca in nessun caso il *petitum* che tutti i giudici *a quibus* mostrano di perseguire: vale a dire l'eliminazione di una norma che si fonda su di un presupposto soggettivo per sua natura instabile, quale è la condizione di chi è sottoposto a indagini (o al processo), il cui esito, del tutto imprevedibile, è riguardato dal legislatore in termini di totale indifferenza normativa.

3. — Pur nella varietà degli accenti e degli sviluppi argomentativi che caratterizzano le numerose ordinanze di rimessione, al nucleo delle censure sta, dunque, il rilievo — comune a tutti gli atti di denuncia — che l'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992 (convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356) punisce la disponibilità di beni di valore sproporzionato al reddito o alla attività economica, ove di tale disponibilità non venga giustificata la legittima provenienza da parte di coloro nei cui confronti pende procedimento penale per determinati reati: ad integrare l'indicata figura delittuosa, pertanto, è sufficiente, sostengono i giudici *a quibus*, il possesso ingiustificato di quei beni da parte di soggetti che si qualificano per il sol fatto di rivestire una condizione meramente «processuale»; una condizione, quindi, che per sua natura assume il carattere della temporaneità e che, in virtù della presunzione di non colpevolezza, deve ritenersi del tutto inidonea ad assegnare al soggetto attivo quelle connotazioni di intrinseco disvalore che la norma invece postula, strutturando la fattispecie come reato proprio fondato sul «sospetto» che quella condizione evocherebbe.

A tale insistito richiamo alla violazione del principio sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, si sovrappongono, poi, ulteriori rilievi di costituzionalità che solo in parte presentano una effettiva autonomia sul piano logico-concettuale. Ricorrente è, infatti, l'assunto secondo il quale la disposizione impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della Carta fondamentale, per essere la fattispecie incriminatrice delineata in termini tali da generare conseguenze non conformi ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza. Sempre facendo leva sulla «fluidità» che caratterizza lo *status* del soggetto attivo, si determinerebbe così, secondo alcuni giudici, una non giustificata disparità di trattamento tra persone indagate per il reato *de quo* e quanti, invece, siano sottoposti ad indagini per altri reati, mentre altre ordinanze pongono in risalto la discriminazione che verrebbe a subire la persona inquisita rispetto a «colui che, seppur titolare di ricchezze sproporzionate, non incappa in un procedimento penale», ovvero l'irragionevole identità di trattamento che la disposizione riserva tanto al condannato che all'assolto in ordine ai «delitti-sorgente».

Ugualmente raccordata alla particolare «qualità» che caratterizza il soggetto attivo, è l'ulteriore censura che individua, nella norma impugnata, aspetti di dubbia compatibilità con l'art. 25 della Costituzione: si osserva, infatti, che, facendosi dipendere il presupposto soggettivo dal verificarsi di una condizione futura, incerta ed imprevedibile, quale è l'assunzione della qualità di indagato o imputato, ne deriva che il soggetto non è messo nella possibilità di evitare il realizzarsi dell'elemento oggettivo del reato, criminalizzandosi, per questa via, l'acquisizione di beni, anche se conseguita in un momento in cui la legge non fa carico al soggetto medesimo di adottare particolari cautele, proprio perché non rientrante in categorie «sospette». Nel medesimo alveo, poi, finisce per collocarsi anche la dedotta violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, a proposito della quale si osserva che, configurandosi il reato sulla base della ritenuta sproporzione fra reddito e patrimonio — un dato, quest'ultimo, che, per la sua elasticità, sarebbe fonte ulteriore «di ingiustificate ineguaglianze» — e prescindendo la norma «da qualsiasi collegamento immediato con un'attività delinquenziale giudiziariamente accertata», verrebbero ad essere vulnerati «i principi dettati a tutela della proprietà, i cui limiti non hanno alcun riferimento alle sue dimensioni quantitative».

Quasi tutte le ordinanze di rimessione, infine, sottopongono la norma a scrutinio di costituzionalità per asserita violazione del principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Coniugando, infatti, fra loro, presunzione di non colpevolezza e diritto di difesa, e con accenni che talvolta coinvolgono anche il principio di uguaglianza, i giudici rimettenti, ancora una volta ponendo a raffronto la peculiare condizione che qualifica il soggetto attivo e la condotta che la fattispecie descrive, censurano la disposizione di cui si tratta sul rilievo che la medesima, postulando in capo allo stesso inquisito l'obbligo di giustificare la legittima provenienza dei beni, determinerebbe una inversione dell'onere della prova con conseguente compromissione del diritto di difesa, in quanto la persona sottoposta a procedimento penale sarebbe costretta «ad abbandonare ogni comportamento processuale passivo», che pure l'ordinamento le garantisce attraverso il diritto di difendersi anche con il silenzio.

4. — Tale essendo il composito quadro dei rilievi che i giudici *a quibus* muovono alla norma sottoposta al giudizio di questa Corte, e poiché, per quel che si è detto, un risalto del tutto particolare è stato assegnato alla violazione del principio sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, quasi a farsi da esso poi derivare, per la struttura stessa che contraddistingue la fattispecie, gli ulteriori dubbi di costituzionalità che i rimettenti sollevano con riferimento ai diversi parametri che sono stati dianzi indicati, la verifica della conformità della norma al principio di presunzione di non colpevolezza finisce allora per assumere un carattere per così dire preliminare, secondo l'ordine logico che lega fra loro le censure dedotte.

Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che hanno indotto il Governo prima ad emanare il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 e poi a presentare in sede di conversione dello stesso alcuni emendamenti, come appunto quello da cui discende la disposizione impugnata. D'altra parte la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione ha avuto modo di scolpire le ragioni stesse con notevole incisività. La disposizione di cui qui si discute, introdotta quale emendamento governativo nel corso dei lavori parlamentari relativi alla conversione del citato decreto, si iscrive nell'alveo di quella complessa manovra normativa volta ad adottare misure idonee a fronteggiare, sul piano della prevenzione e della repressione, il gravissimo fenomeno del crimine organizzato, spintosi ad una «aggressione che ha raggiunto livelli ormai assolutamente intollerabili» (XI Legislatura, Atto Senato n. 328, pag. 11). Le incontestabili esigenze di tutela della collettività, al cui doveroso soddisfacimento si è ispirato il provvedimento legislativo nel quale ha trovato sede la disposizione oggetto di impugnativa, hanno dunque costituito, ad un tempo, l'obiettivo perseguito e la motivazione offerta per dissolvere i dubbi, subito emersi, circa l'effettiva compatibilità della norma con gli altrettanto ineludibili principi di rango costituzionale. Già in sede di commissione Affari Costituzionali del Senato, infatti, il sottosegretario di Stato per l'interno aveva avuto modo di evidenziare come il Governo annettesse «grande rilevanza alla disposizione di cui all'art. 12-*quinquies*, il quale può alimentare qualche dubbio di costituzionalità, ma rappresenta uno strumento efficace e vigoroso, utilizzato anche in altri ordinamenti e consigliato sia dalle forze dell'ordine che dalla Guardia di finanza» (v. seduta del 21 luglio 1992). Ancor più espliciti sono i riferimenti che è possibile cogliere negli interventi svolti in assemblea al Senato, ove non è mancato chi ha ritenuto di dover esprimere «un particolare apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo, anche a costo di essere accusato di introdurre una fattispecie incostituzionale, per trovare uno strumento di diritto sostanziale che penetrasse fino in fondo nei patrimoni accumulati dal mondo del crimine organizzato», o chi, come il ministro dell'interno, si è trovato nella necessità di ammettere che la norma in esame determinava «il ribaltamento di uno dei principi generali in materia di prove, dal momento che è lo stesso soggetto a dover dimostrare la provenienza e la natura lecita delle sue sostanze per non incorrere in sanzioni penali», ovvero, ancora, chi, come il ministro di grazia e giustizia, si è mostrato ben consapevole di agire «su un terreno difficile e delicato per i poteri conferiti alle pubbliche autorità di incidere sui diritti e sui beni della persona, prima ancora che rigorosi accertamenti probatori si siano compiuti in sede giudiziaria» (Senato, Assemblea, seduta pomeridiana del 23 luglio 1992, resoconto stenografico, pagg. 47, 51, 55).

Ad ulteriore e conclusiva conferma di come sia stato lo stesso legislatore ad aver maturato la consapevolezza di essersi sospinto sul pericoloso crinale di una possibile compromissione di valori fondamentali, sta, infine, l'*iter* di conversione dell'ultimo dei decreti-legge di modifica della norma impugnata. Nel testo del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, infatti, accanto alle modifiche del comma 2 dell'art. 12-*quinquies* del d.l. n. 306 del 1992, delle quali già si è fatto cenno, compariva, sotto l'art. 2, una «nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori» che prevedeva una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, da cui si distingueva esclusivamente per essere riferita agli imputati di taluni delitti contro la pubblica amministrazione. Orbene, nei lavori parlamentari di conversione, tale norma fu vivacemente contestata da più parti proprio sul presupposto che la stessa non risultava conforme ai principi costituzionali, evocandosi, a conferma di ciò, gli stessi argomenti addotti a sostegno delle questioni di legittimità che, a quell'epoca, erano state già sollevate in merito alla consimile fattispecie descritta dall'art. 12-*quinquies* del d.l. n. 306 del 1992 (v., in particolare, Camera dei Deputati, seduta del 10 novembre 1993). La norma fu pertanto soppressa dalla legge di conversione 15 novembre 1993, n. 461: tuttavia, e il dato assume non poco significato ai fini che qui interessano, sulla base delle puntuali indicazioni emerse nel corso dei lavori parlamentari, la disciplina che quella norma intendeva introdurre formò oggetto di altra iniziativa legislativa da parte del Governo, nella quale, peraltro, l'originaria previsione non assumeva più i connotati di una fattispecie penale, ma si attraeva la stessa nell'ambito applicativo delle misure di prevenzione. Con il disegno di legge n. 1691 presentato al Senato della Repubblica il 1 dicembre 1993, il ministro di grazia e giustizia ha infatti proposto di estendere l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, a coloro che, sulla base di elementi di fatto rappresentati anche dalla circostanza di essere sottoposti a procedimento penale per delitti determinati da motivi di lucro, devono ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di alcuni reati contro la pubblica amministrazione. L'interferenza, dunque, che è possibile intravedere tra fattispecie criminosa vòlta ad impedire, attraverso il sequestro e la confisca, l'accumulazione di beni di sospetta provenienza e la struttura che caratterizza, ai medesimi fini, il diverso istituto delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, rivela, allora, l'esistenza di un'area all'interno della quale i presupposti che devono assistere la sanzione criminale finiscono per essere ambiguamente confusi con quelli che consentono l'applicazione di una misura di carattere preventivo. E che una tale commistione si sia realizzata nel configurare la norma sottoposta al vaglio di questa Corte, lo si desume con chiarezza ponendo a raffronto tra loro i «requisiti» che integrano la fattispecie prevista dall'art. 12-*quinquies* del d.l. n. 306 del 1992, e quelli richiesti per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione. A seguito, infatti, delle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, ad opera dell'art. 3 della legge 24 luglio 1993, n. 256, le misure di prevenzione ed il sequestro dei beni si applicano nei confronti di talune categorie di «indiziati», non solo quando si ha motivo di ritenere che tali beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ma anche «quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta», fermo restando che con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati «dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza». Ove si consideri, dunque, la sostanziale sovrapponibilità delle espressioni che compaiono nel nuovo testo dell'art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965 e di quelle che tipizzano il fatto materiale descritto nella fattispecie oggetto di censura, è agevole avvedersi di come una medesima condotta possa dar luogo indifferentemente all'applicazione di una misura di tipo preventivo ovvero alla irrogazione di una pena detentiva. Accanto a ciò, anche l'area dei soggetti finisce per essere pressoché coincidente, considerato che le misure di prevenzione patrimoniali trovano applicazione non solo nei confronti degli indiziati di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso o a quelle previste in materia di stupefacenti, ma anche, in virtù della previsione dettata dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti di coloro che si ritiene vivano abitualmente con i proventi di una attività delittuosa, se questa «sia una di quelle previste dagli artt. 629, 630, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale ovvero quella di contrabbando». L'analogia che può quindi cogliersi tra i reati presupposti che qualificano la condizione del soggetto attivo del delitto previsto dall'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, e le categorie di indiziati per i quali è invece consentita l'applicazione di misure preventive, chiude pertanto il circolo del confuso ordito normativo che ha preteso di assimilare fra loro settori dell'ordinamento del tutto eterogenei: quello del diritto penale sostanziale, e quello delle misure di prevenzione.

Ecco svelarsi, allora, il vizio di costituzionalità che affligge la norma impugnata. Se, infatti, può ritenersi non in contrasto con i principi costituzionali una norma che, al limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato per taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa esser frutto di illecita attività, altrettanto non può dirsi ove l'analoga situazione venga ricondotta all'interno di una previsione incriminatrice, giacché la legittimità di una simile fattispecie rinverrebbe un insormontabile ostacolo proprio nel principio di presunzione di non colpevolezza che i giudici *a quibus* hanno correttamente invocato. Il naturale sviluppo del precetto sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, comporta, infatti, che la condizione di persona sottoposta a procedimento penale assume connotazioni del tutto amorfe agli effetti del diritto sostanziale,

cosicché dalla stessa non è consentito trarre «sospetti» o «presunzioni» di sorta che valgano a qualificare una specifica condotta che il legislatore ritenga meritevole di sanzione penale. In altri termini, il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato, perché tali condizioni, instabili come ogni *status* processuale, non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore: un apprezzamento che varrebbe ineluttabilmente ad anticipare «effetti» che la Costituzione riserva, invece, soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna. L'art. 12-*quinquies*, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, invece, ispirandosi con fin troppa chiarezza a modelli tipici del procedimento di prevenzione, fonda proprio sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto soggettivo che rende punibile un dato di fatto — la sproporzione non giustificata tra beni e reddito — che altrimenti non sarebbe perseguito, cosicché la persona indiziata o imputata, ancorché presunta non colpevole, è, per ciò solo, assoggettata a pena, in ordine ad una condotta che, ove posta in essere da qualsiasi altro soggetto, viene ad essere normativamente riguardata in termini di totale indifferenza. La lesione inferta all'indicato parametro traspare, quindi, in tutta la sua evidenza. V'è anzi da osservare che l'ambigua formula adottata dal legislatore ha pretermesso qualsiasi risalto all'epilogo processuale dei reati presupposti, quasi ad aver «presunto colpevole» il relativo imputato. Il mancato rispetto del principio costituzionale, poi, è in sé foriero di ulteriori ed altrettanto gravi conseguenze. Come è stato, infatti, correttamente posto in rilievo in numerose ordinanze, la provvisorietà e la stessa casualità insita nello *status* di chi è sottoposto a indagini o al processo, fa sì che persone le quali versino nella medesima situazione, vale a dire dispongano di beni non proporzionati al reddito, subiscano un differenziato trattamento a seconda che, nei loro confronti, sia stato o meno iniziato un procedimento penale: basta, quindi, una semplice *notitia criminis*, ancorché infondata e tale da condurre ad uno scontato esito di archiviazione, a determinare l'insorgenza della qualità che rende punibile quella condotta, con conseguenze discriminatorie di intuitiva evidenza, al fondo delle quali sta l'arbitraria assimilazione di condizioni (quella di condannato e quella di imputato) che il costituente ha invece inteso separare nettamente. A conclusioni di egual segno occorre pervenire anche sul diverso versante degli effetti che la struttura della norma è in grado di generare sul piano della difesa che il soggetto inquisito è chiamato a svolgere: molti giudici, infatti, insistono — e tale aspetto, come si è detto, fu avvertito anche nel corso dei lavori parlamentari — sulla inversione dell'onere della prova che la norma postulerebbe nel far carico all'imputato di dimostrare la provenienza dei beni di cui risulta avere la disponibilità. A fronte di un siffatto rilievo l'Avvocatura Generale dello Stato sembra voler obiettare considerazioni non dissimili da quelle che questa Corte ha avuto modo di svolgere allorché ha disatteso la fondatezza delle analoghe questioni sollevate con riferimento agli artt. 707 e 708 del codice penale. Ma la ben diversa configurazione delle norme poste a raffronto impedisce di trasferire quelle conclusioni alla fattispecie che viene qui in discorso. Nell'escludere, infatti, che gli artt. 707 e 708 del codice penale contrastassero con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione in rapporto, appunto, alla supposta «inversione dell'onere della prova» che ad avviso dei rimettenti quelle norme comportavano, questa Corte ha posto in evidenza come le censure non potessero essere accolte in quanto le disposizioni impugnate non esigevano affatto «la prova della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi, invece, a pretendere una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento» (v. sentenza n. 14 del 1971 e, più di recente, n. 464 del 1992). Gli artt. 707 e 708 del codice penale, pertanto, richiedono, da un lato, la qualità di condannato per taluni delitti e, dall'altro, la mancata giustificazione della destinazione o provenienza degli oggetti o dei beni; il più volte citato art. 12-*quinquies*, invece, oltre a prescindere dalla condanna, impone una giustificazione qualificata, giacché questa deve consistere nella legittimità della provenienza dei beni o delle utilità: situazioni, dunque, antinomiche e per le quali le medesime considerazioni che hanno sostenuto la verifica di costituzionalità delle prime impongono l'opposta declaratoria per la seconda. È evidente, infatti, che, dovendo la persona asseverare la legittima provenienza dei beni, nessuna portata scriminante assumerebbe la stessa ammissione che quei beni provengono proprio da quel reato in ordine al quale pende procedimento penale, così da rendere possibile, sia pure in alcuni casi, il risultato, davvero paradossale, di considerare un medesimo fatto punibile a doppio titolo: prima per la condotta illecita vòlta ad acquisire la disponibilità dei beni e, poi, per il semplice possesso di quei beni dei quali non può dedursi la legittima provenienza. Il tutto, poi, a sottacere degli ineludibili riflessi che da una situazione del genere vengono a riverberarsi sul piano del diritto di difesa, essendo inevitabile che qualsiasi scelta difensiva si ritenesse di adottare in ordine al delitto previsto dall'art. 12-*quinquies* del d.l. n. 306 del 1992, la stessa non sarebbe priva di conseguenze in merito all'accertamento del reato presupposto, dal momento che questo è per definizione ancora *sub iudice*.

La norma deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità denunciati dai giudici *a quibus*.

5. — Accanto alla denuncia della disposizione sin qui esaminata, il Tribunale di S.Maria Capua Vetere solleva anche autonoma questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale. Traendo spunto, infatti, da un orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione (sentenza 25 marzo 1993, n. 4), secondo il quale al tribunale investito del gravame relativo alla applicazione di misure cautelari reali sarebbe preclusa «ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi», il giudice *a quo* ravvisa un contrasto della disciplina denunciata con gli artt. 24, 97, 111 e 42 della Costituzione. Sarebbe anzitutto compromesso il diritto di difesa, in quanto, sostiene il rimettente, dovendosi il tribunale astenere da apprezzamenti relativi alla sussistenza degli indizi ed alla relativa gravità, diviene irrilevante per l'indagato «qualsiasi sua difesa sul merito». Le disposizioni denunciate violerebbero, poi, gli artt. 97 e 111 della Costituzione, in quanto la decisione del giudice si risolverebbe in una «operazione burocratica di mera ratifica» in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, mentre la mancata delibazione degli indizi di colpevolezza e della loro gravità non consente una motivazione «concreta», come dovrebbe essere quella che esplicita «le ragioni per le quali si fa luogo o meno alla compressione di un diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato, quale è il diritto di proprietà». Da ciò, infine, il preteso contrasto con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, «per essere prevista una limitazione del diritto di proprietà, al di fuori degli scopi e della funzione di cui alla riserva di legge» enunciata dall'indicato parametro.

6. — La questione non è fondata. Pur adottando, infatti, una linea vòlta a tracciare marcati parallelismi tra le cautele reali e quelle personali, osservando, a tal proposito, come attraverso il sequestro preventivo si creino «vincoli che, si potrebbe dire, dalla cosa passano alla persona, nel senso che il sequestro non mira semplicemente a trasferire nella disponibilità del giudice ciò che deve essere utilizzato a fini di prova, ma tende piuttosto ad inibire certe attività (la vendita o l'uso) che il destinatario della misura può realizzare mediante la cosa» (v. Relazione al Progetto preliminare, pag. 79), il codice non si è peraltro spinto al punto da aver assimilato *in toto* i presupposti che devono assistere le misure cautelari personali, da un lato, e quelle reali dall'altro. Più in particolare, nel dettare la disciplina delle misure cautelari reali, il nuovo codice di rito ha omesso, non senza significato, di operare un richiamo espresso alle disposizioni generali che il capo I del titolo I del libro IV dedica alle misure cautelari personali, cosicché solo a queste ultime risulta essere testualmente riferita la previsione enunciata dall'art. 273, primo comma, c.p.p., a norma della quale «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza». Su tale aspetto, quindi, ha fatto leva la giurisprudenza richiamata nell'ordinanza di rimessione per giungere all'affermazione di ritenere precluso al giudice, investito del gravame proposto avverso l'applicazione della misura cautelare reale, il controllo sugli indizi di colpevolezza e sulla loro gravità: un assunto, questo, che, seppur vivacemente resistito da una parte della dottrina, vede il giudice *a quo* implicitamente consenziente per aver fondato proprio su di esso lo sviluppo delle proprie censure, fra le quali colloca, innanzi tutto, la violazione del principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. In proposito va peraltro subito osservato che il diritto di difesa ammette diversità di disciplina in rapporto alla varietà delle sedi e degli istituti processuali in cui lo stesso è esercitato; ciò consente, quindi, di affermare che non vi è un obbligo costituzionale ad assegnare uguale «contenuto difensivo» a rimedi che, pur se identici per denominazione — il riesame è infatti previsto sia per le cautele personali che per quelle reali — si distinguono nettamente sul piano strutturale e dei soggetti che possono essere coinvolti: altro, infatti, è l'«oggetto» del riesame nelle misure cautelari personali, altro è quello del riesame contro i provvedimenti di sequestro, mentre, sul piano dei soggetti, titolare del potere di proporre riesame nelle misure cautelari reali è anche il terzo sequestratario estraneo al fatto-reato per il quale si procede. La scelta del codice di non riprodurre per le misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 per le misure cautelari personali non può pertanto ritenersi in sé contrastante con l'art. 24 della Costituzione, essendo graduabili fra loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione: da un lato, l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad essere coinvolti. Ciò comporta, dunque, la possibilità di costruire differentemente il «potere» del giudice di adottare le misure e, conseguentemente, la tipologia del controllo in sede di gravame, con i naturali riverberi che da ciò scaturiscono sul piano della difesa che gli interessati possono sviluppare. D'altra parte, la misura cautelare reale attiene, per sua stessa natura, a «cose» che, nell'ipotesi del sequestro preventivo, presentano un tasso di «pericolosità» che giustifica l'imposizione della cautela: da qui il rilievo che la misura, pur raccordandosi ontologicamente ad un reato, inteso questo nella sua realtà fenomenica, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di «colpevolezza», proprio perché la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardate dall'ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo. Prova evidente di ciò si rinviene nell'ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca: nei casi di confisca obbligatoria, infatti, questa consegue *de iure* anche

nella ipotesi di assoluzione, sicché il «prodromico» sequestro ben può prescindere da qualsiasi profilo di verifica in merito alla fondatezza dell'accusa. A ben guardare, anzi, ove si introducesse in sede di gravame un potere di controllo sul merito della regiudicanda, si assisterebbe ad una sorta di «processo nel processo» che sposterebbe, allargandolo, il tema del decidere da quello suo proprio (verifica del pericolo che la libera disponibilità di taluni beni «qualificati» possa determinare le conseguenze descritte dalla norma) fino a coinvolgere l'oggetto stesso del procedimento principale. Una conseguenza, questa, che il sistema mal tollererebbe e che non può certo ritenersi imposta dall'invocato parametro di costituzionalità. D'altra parte, esistono talune ipotesi (quali il «blocco dei beni» nel caso di sequestro di persona in base alle disposizioni dettate dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1992, n. 82, e, più in generale, il sequestro a carico di terzi, ed inoltre — come già rilevato — il sequestro finalizzato alla confisca, se questa è obbligatoria), le quali prescindono da qualsiasi profilo di colpevolezza, dimostrando come l'istituto non potrebbe essere «costruito» in modo speculare alle misure cautelari personali. Per altro verso, e stando alla giurisprudenza richiamata dal giudice *a quo*, neppure è a dirsi che il controllo del giudice non possa in alcun modo spingersi all'esame del fatto per il quale si procede. Se, come si è rilevato, oggetto del sequestro possono essere le cose «pertinenti al reato» (locuzione volutamente ampia ed indistinta che assorbe quella, più circoscritta, di «corpo di reato» definito dall'art. 253 c.p.p.) è evidente che al giudice sia fatto carico di controllare che un reato, quanto meno nella sua astratta configurabilità, esista, sicché la difesa ben può volgersi a contestare l'esistenza della fattispecie dedotta proprio perché questa funge da necessario referente che individua il nesso di pertinenzialità di cui si è innanzi fatto cenno.

I rilievi sin qui svolti valgono anche a dissolvere le censure che il rimettente solleva in riferimento agli altri parametri. Le norme impugnate, infatti, non evidenziano alcun profilo di contrasto con l'art. 42 della Costituzione, in quanto i limiti di disponibilità dei beni si correlano alla funzione preventiva della cautela e, quindi, ad esigenze connesse ad una situazione di pericolo per la collettività che ben possono giustificare l'imposizione del vincolo. Allo stesso modo nessuna violazione subiscono gli artt. 97 e 111 della Costituzione, giacché, contrariamente a quanto assume il rimettente, il controllo del giudice è tutt'altro che «burocratico», dovendosi il medesimo incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che legittimano la misura, risultando come tale pienamente satisfattivo del corrispondente obbligo di motivazione che è prescritto per tutti i provvedimenti giurisdizionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies, *secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369 (Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461;*

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con ordinanza del 17 giugno 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0161

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 6

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Calabria - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Caccuria e Castelsilano - Mancata previsione di preventiva consultazione delle popolazioni interessate.

(Delibera legislativa regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 326).

(Cost., art. 133, secondo comma).

Ricorso *ex* art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri — giusta delibera del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 1994 — rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia, contro la regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della regione Calabria approvata in prima lettura dal consiglio regionale con deliberazione n. 197 del 15 luglio 1992 ed in seconda lettura dal medesimo consiglio regionale a sensi dell'art. 127 della Costituzione con delibera n. 326 del 28 dicembre 1993, avente ad oggetto «Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Caccuri e Castelsilano» per contrasto con l'art. 133 della Costituzione.

Il 15 luglio 1993 il consiglio regionale della Calabria ha approvato con delibera n. 198 un disegno di legge volto a ridisegnare il confine che delimita i territori dei comuni di Pazzano e Bivongi.

Il Governo della Repubblica rinviava al consiglio regionale la legge a sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Il consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 325 del 28 dicembre 1993, riapprovava all'unanimità dei presenti la legge a sensi ed agli effetti dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione.

La delibera, con allegato il testo della legge e della relazione descrittiva, veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la riceveva l'11 gennaio 1994.

Col presente atto il Governo della Repubblica — previa delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1994 — impugna la cointesa legge a sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente

MOTIVO

Il provvedimento legislativo della regione Calabria ha ad oggetto la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Castelsilvano e Caccurri.

La legge è non è conforme alla Costituzione, in quanto non emerge dal testo della legge né dalla relazione illustrativa che la accompagna il rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che prescrive, in materia di modifica delle circoscrizioni comunali, la previa consultazione de «le popolazioni interessate»: è del tutto verosimile, pertanto, che tali popolazioni non siano state «sentite» in violazione del precetto costituzionale cennato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorrà dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 23 gennaio 1994

Gaetano ZOTTA, *avvocato dello Stato*

94C0102

N. 7

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Calabria - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pazzano e Bivongi - Mancata previsione di preventiva consultazione delle popolazioni interessate.

(Delibera legislativa regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 325).

(Cost., art. 133, secondo comma).

Ricorso *ex* art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri — giusta delibera del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 1994 — rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia, contro la regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della regione Calabria approvata in prima lettura dal consiglio regionale con deliberazione n. 198 del 15 luglio 1992 ed in seconda lettura dal medesimo consiglio regionale a sensi dell'art. 127 della Costituzione con delibera n. 325 del 28 dicembre 1993, avente ad oggetto «Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pazzano e Bivongi» per contrasto con l'art. 133 della Costituzione.

Il 15 luglio 1993 il consiglio regionale della Calabria ha approvato con delibera n. 198 un disegno di legge volto a ridisegnare il confine che delimita i territori dei comuni di Pazzano e Bivongi.

Il Governo della Repubblica rinviava al consiglio regionale la legge a sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Il consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 325 del 28 dicembre 1993, riapprovava all'unanimità dei presenti la legge a sensi ed agli effetti dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione.

La delibera, con allegato il testo della legge e della relazione descrittiva, veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la riceveva l'11 gennaio 1994.

Col presente atto il Governo della Repubblica — previa delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1994 — impugna la cointesa legge a sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente

MOTIVO

Il provvedimento legislativo della regione Calabria ha ad oggetto la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Pazzano e Bivongi.

La legge è non è conforme alla Costituzione, in quanto non emerge dal testo della legge né dalla relazione illustrativa che la accompagna il rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che prescrive, in materia di modifica delle circoscrizioni comunali, la previa consultazione de «le popolazioni interessate»: è del tutto verosimile, pertanto, che tali popolazioni non siano state «sentite» in violazione del precetto costituzionale cennato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorrà dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 23 gennaio 1994

Gaetano ZOTTA, *avvocato dello Stato*

94C0103

N. 8

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 febbraio 1994
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Calabria - Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di San Pietro apostolo e Gimigliano - Mancata previsione di preventiva consultazione delle popolazioni interessate.

(Delibera legislativa regione Calabria 28 dicembre 1993, n. 323).

(Cost., art. 133, secondo comma).

Ricorso *ex* art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri — giusta delibera del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 1994 — rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della regione Calabria approvata in prima lettura dal consiglio regionale con deliberazione n. 189 del 15 luglio 1992 ed in seconda lettura dal medesimo consiglio regionale a sensi dell'art. 127 della Costituzione con delibera n. 323 del 28 dicembre 1993, avente ad oggetto «Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano» per contrasto con l'art. 133 della Costituzione.

Il 15 luglio 1993 il consiglio regionale della Calabria ha approvato con delibera n. 198 un disegno di legge volto a ridisegnare il confine che delimita i territori dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.

Il Governo della Repubblica rinviava al consiglio regionale la legge a sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione, per violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Il consiglio regionale della Calabria, con deliberazione n. 323 del 28 dicembre 1993, riapprovava all'unanimità dei presenti la legge a sensi ed agli effetti dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione.

La delibera, con allegato il testo della legge e della relazione descrittiva, veniva trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la riceveva l'11 gennaio 1994.

Col presente atto il Governo della Repubblica — previa delibera del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1994 — impugna la cointesa legge a sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente

MOTIVO

Il provvedimento legislativo della regione Calabria ha ad oggetto la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.

La legge è non è conforme alla Costituzione, in quanto non emerge dal testo della legge né dalla relazione illustrativa che la accompagna il rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, che prescrive, in materia di modifica delle circoscrizioni comunali, la previa consultazione de «le popolazioni interessate»: è del tutto verosimile, pertanto, che tali popolazioni non siano state «sentite» in violazione del precetto costituzionale cennato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'ecc.mà Corte costituzionale vorrà dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 23 gennaio 1994

Gaetano ZOTTA, *avvocato dello Stato*

94C0104

N. 41

Ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Cocco Ivana

Gratuito patrocinio - Requisiti - Non abbienza - Imputato per reati contravvenzionali - Esclusione dal beneficio - Disparità di trattamento rispetto agli imputati per delitti o per contravvenzioni congiuntamente a delitti - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 217, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata nell'interesse di Cocco Ivana;

OSSERVA IN FATTO

Il 15 luglio 1993 Cocco Ivana presentava, nella cancelleria della pretura, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo stata citata a giudizio per il reato di cui all'art. 708 del c.p. per l'udienza del 28 aprile 1994.

Non risultando completa la documentazione prodotta dall'istante in relazione al numero dei componenti la famiglia anagrafica, il cui reddito deve essere valutato ai fini dell'ammissione al beneficio, ella veniva invitata, ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 217/1990, ad integrare la documentazione mancante.

La difesa della Cocco depositava in termini una certificazione del comune di residenza, dalla quale emergeva che ella, all'indirizzo riportato sul decreto di citazione a giudizio era irreperibile a far data dal febbraio 1993. Non conviveva dunque con altri familiari del cui reddito dovesse tenersi conto ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 217/1990 e, non godendo di altri redditi, avrebbe potuto essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La Cocco non conviveva ne aveva convissuto dunque con altri familiari del cui reddito dovesse tenersi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 217/1990 e, non godendo di altri redditi, avrebbe potuto essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia il difensore eccepiva l'incostituzionalità del disposto dell'art. 1, ottavo comma, della legge citata laddove esclude la possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorché non riuniti.

Tale questione pare rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata.

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto inviolabile di difesa; al terzo comma assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi, davanti ad ogni giurisdizione, sia pure con appositi istituti.

Tale è senz'altro l'istituto del gratuito patrocinio, dapprima disciplinato con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, e, successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, con la legge n. 217/1990.

La necessità di adeguata difesa appariva invero particolarmente sentita con il passaggio al sistema accusatorio, ed era tenuta in particolare considerazione dal legislatore delegante, che, alla direttiva 21 aveva previsto la possibilità di nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiari di volersi costituire parte civile secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti e ancora alla direttiva 38 aveva stabilito il diritto dell'imputato alla nomina di un difensore.

Può senz'altro ritenersi che nel nuovo sistema processuale l'attività della difesa tecnica sia assai più incisiva di un tempo: il diritto alla prova si estende alla ricerca, individuazione, valutazione e deduzione dei mezzi di prova a discarico e all'acquisizione di ogni elemento utile concernente l'ammissibilità, l'utilizzabilità e la fondatezza delle prove a carico, alla stregua del principio dettato dalla direttiva 3 di parità dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Al difensore sono stati anche attribuiti impegnativi compiti in materia di ricorso ai c.d. riti alternativi, quali patteggiamento e rito abbreviato, scelte che necessitano di adeguate conoscenze tecniche.

Tanto premesso in materia di difesa tecnica nel processo penale, sul piano sostanziale non è ravvisabile, a tutt'oggi, un criterio di distinzione tra delitti e contravvenzioni, diverso da quello formale dettato dall'art. 39 del c.p.

Le argomentazioni dottrinarie in materia hanno portato a ben scarsi risultati, anche a motivo alla modesta tecnica di redazione delle più recenti leggi, pur essendo invero assai rilevante, nelle sue conseguenze, la differenza: si pensi solo alla diversità dei termini di prescrizione o all'ammissibilità, per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, anche in alternativa alla pena detentiva, di ricorrere alla procedura per oblazione speciale.

Avviene dunque che talune contravvenzioni, quali ad es. numerosi illeciti previsti in materia di tutela ambientale, sulla cui gravità tutti concordano, sono puniti con pene detentive o pecuniarie più elevate di molti delitti (es. la minaccia semplice), anche se le prime si chiamano arresto o ammenda e le seconde reclusione o multa.

Appare dunque incomprensibile ed illogica la previsione normativa di esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio degli imputati di reati contravvenzionali.

Pemesso che l'art. 24 della Costituzione non ha posto limitazioni al diritto alla difesa pur rinviando al legislatore ordinario la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, non si comprende per quale motivo il legislatore del 1990 abbia limitato tale difesa ai soli delitti (limitazione peraltro sconosciuta alla precedente normativa).

Non certo perché si tratta di fatti meno gravi, perché così non è, in ragione di quanto sopra detto; ma anche così si volesse ritenere appare una tale discriminazione tra l'imputato di un delitto e quello di una contravvenzione da ritenersi violato il principio di uguaglianza sostanziale dettato dall'art. 3 della Costituzione.

Tale violazione si appalesa ulteriormente quando si rifletta sulla circostanza che la persona imputata di una sola contravvenzione non ha diritto, per ciò solo, al gratuito patrocinio, mentre la persona cui siano stati riuniti altri procedimenti riguardanti delitti godrebbero di tale beneficio, ai sensi della lett. *a)* dell'ottavo comma citato. E tale riunione potrebbe essere stata proprio determinata da una accorta difesa, negata ai non abbienti.

Non vi è modo dunque di rinvenire la *ratio* di tale discriminazione dell'intrinseca natura dei reati per i quali il patrocinio gratuito è ammesso o escluso, né sono di aiuto i lavori preparatori, perché anzi il testo originario del Governo non la prevedeva ed essa venne inserita in sede di approvazione della legge in seguito all'indicazione della commissione bilancio della Camera che aveva espresso il proprio parere favorevole a condizione che venisse approvato, tra gli altri, l'emendamento *de quo*. (Camera dei deputati, sed. pomer. 13 febbraio 1990; 48636-48640).

Nel caso di specie la Cocco è imputata di una violazione contravvenzionale; altri procedimenti penali nei suoi confronti, pendenti per delitti, non sono stati riuniti al presente, per mancanza dei presupposti processuali o per scelta o loro ignoranza da parte dell'accusa; ella ha i requisiti per essere ammessa al gratuito patrocinio, avendo documentato le condizioni di reddito richieste dalla legge: non può tuttavia essere ammessa per l'insuperabile ostacolo posto dall'ottavo comma dell'art. 1 della legge n. 217/1990.

Quanto fin qui detto permette, ad avviso dello scrivente, di ritenere la questione di costituzionalità sollevata dal difensore rilevante ai fini della decisione di questo pretore e non manifestamente infondata: il procedimento penale a carico della Cocco deve pertanto essere sospeso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, della legge n. 217/1990, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento penale e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'imputata, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Genova, addì 15 novembre 1993

Il pretore: RUBINI

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1993.

Il collaboratore di cancelleria: CAVANNA

94C0109

N. 42

Ordinanza emessa il 2 settembre 1993 dal tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra Ghiani Adriano e la provincia di Oristano ed altro

Enti locali - Prevista decadenza dalla carica degli amministratori di enti locali (nella specie: consigliere provinciale) che abbiano riportato una condanna per determinati reati (nella specie: omissione di atti di ufficio) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della impossibilità, per l'automaticità della decadenza, di adeguare la sanzione alla gravità del reato - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sul diritto alla conservazione delle funzioni pubbliche elettive - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 971/1988 e 197/1993.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*quinquies*, aggiunto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 51).

IL TRIBUNALE:

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al r.g. degli affari civili contenziosi n. 861/1993 promosso da Ghiani Adriano, rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino Murgia ed Enrico Lallai, presso il cui studio è domiciliato in Oristano, Galleria Porcella n. 4, contro la provincia di Oristano, in persona del presidente *pro-tempore*, resistente contumace e nei confronti di Sardu Mario controinteressato non costituito, avverso la deliberazione n. 32 del 17 maggio 1993 con la quale il consiglio provinciale di Oristano ha dichiarato il ricorrente decaduto dall'ufficio di consigliere provinciale, nominando in sua vece Sardu Mario, e, per l'effetto, per la declaratoria del diritto del Ghiani a conservare l'ufficio pubblico del quale era investito;

Visto il ricorso con gli atti allegati tutti;

Esaminati gli atti del giudizio;

Acquisito il fascicolo relativo al procedimento penale r.g. n. 63/1992 in esito al quale questo tribunale, con sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 444 e segg. del c.p.p., ha definito il giudizio pendente a carico del ricorrente relativamente al reato di cui all'art. 328 cpv., del c.p.;

Udita alla pubblica udienza del 26 agosto 1993 la relazione del dott. Marcello Buscema e sentiti altresì gli avvocati Costantino Murgia ed Enrico Lallai per il ricorrente;

Ritenuto in fatto che il consiglio provinciale di Oristano con propria deliberazione n. 32 del 17 maggio 1993 ha dichiarato decaduto dalla carica di consigliere provinciale, Ghiani Adriano, in applicazione dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in esito ad un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 328 cpv., del c.p., definito con sentenza 9 dicembre 1992 di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., di un milione di multa;

Rilevato che avverso detto provvedimento il Ghiani ha proposto ricorso dinanzi a questo tribunale, lamentandone l'illegittimità sia in riferimento alla violazione dell'art. 7, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, sia relativamente alla violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia ancora al medesimo vizio riferito agli artt. 444 e 445 del c.p.p. in relazione all'art. 1, primo comma, lett. *c)* e comma 4-*quinquies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Rilevato ancora che il ricorrente, in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, chiedendo altresì, ove rimessa la questione alla Corte costituzionale, la sospensione del provvedimento decadenziale avversato;

Ritenuta in via preliminare, dovendosi la questione porsi d'ufficio in presenza di contrastanti pronunzie specificatamente intervenute sulla questione in esame, la giurisdizione di questo giudicante, quale a.g.o., a decidere sul gravame interposto, poiché la deliberazione avversata incide (su) e inerisce a posizioni di diritto soggettivo dell'interessato, conseguenti al suo *ius officio* — ancorché asseritamente venuto meno per sopravvenute cause (sentenza penale) — sicché la materia rientra nella competenza dell'adito tribunale in conformità agli artt. 82 e segg. della legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Considerata, nel merito del ricorso, l'infondatezza delle censure mosse dal Ghiani avverso il provvedimento consiliare con le quali il ricorrente ha contestato il mancato rispetto delle riferite leggi nn. 154/1981 e 241/1990, in violazione delle quali il consiglio provinciale di Oristano non ha posto in essere il previsto *iter* procedimentale di contestazione e/o comunicazione (in contraddittorio con il soggetto destinatario del provvedimento) della cause determinative della sanzione comminata. Censure che, ad avviso di questo giudicante, risultano prive di pregio, essendo la vigente normativa richiamata dal ricorrente ultronea rispetto alla peculiare forma di «decadenza di diritto» sancita dall'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge n. 16/1992, la quale norma ha previsto un automatismo sanzionatorio che esclude qualsiasi valutazione discrezionale in ordine alla gravità del fatto accertato in sede penale e tale da prescindere dal procedimento partecipativo in contraddittorio di cui alle anzidette normative, con la conseguenza che la successiva deliberazione del consiglio provinciale va qualificata come declaratoria delle (sopravvenute) condizioni di ineleggibilità del soggetto, con effetti retroagenti alla «data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna ...» art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge n. 16/1992);

Ritenuto inoltre, per quanto attiene al rapporto sussistente tra sentenza penale di condanna e sentenza emessa a seguito di «patteggiamento», la riconosciuta sostanziale equivalenza tra di esse pronunzie, dovendosi ritenere che «la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta delle parti contiene un accertamento ed un'affermazione impliciti della responsabilità dell'imputato) (Cass. s.u. 27 marzo 1992); e, conseguentemente, tale pronunzia viene ad assumere, sia pure «nelle linee generali», caratteri ed effetti (salve le determinazioni limitative elencate nell'art. 445 del c.p.p.) proprio di una sentenza di condanna;

Ritenuto che il rito alternativo di cui all'art. 444 del c.p.p., ad ogni buon conto, impone al giudicante una valutazione concreta e specifica sui fatti, sulla base di una cognizione allo stato degli atti tale da consentirgli sia una possibile pronunzia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p., sia di riscontrare e sindacare la corretta qualificazione giuridica del fatto nonché la congruità della pena concordata tra le parti; Valutata positivamente, pertanto, l'applicabilità dell'art. 1 comma 4-*quinquies*, della legge n. 16/1992 anche alle pronunzie emesse in virtù dell'art. 444 e segg. del c.p.p.;

Ritenuta inoltre la evidente difformità — per natura, presupposti, modalità e forme di applicazione, autorità preposta alla loro irrogazione, etc. — dell'istituto della «decandeza» (di cui alla citata norma) rispetto alle figure di pene accessorie (artt. 28 e segg. del c.p.) nonché alle misure di sicurezza (artt. 199 e segg. del c.p.), oltre alla considerazione che l'opposta soluzione rappresenterebbe una violazione del noto principio di legalità vigente nel sistema sanzionatorio criminale;

Ritenuto dunque che le suesposte considerazioni porterebbero ad una pronunzia di rigetto del gravame promosso dal ricorrente;

Considerato, invece, non manifestamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale dell'invocato art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge 18 gennaio 1992 n. 18 (sollevato in via subordinata dal ricorrente) per le ragioni di seguito esposte: è principio ormai riconosciuto, a mente delle intervenute pronunzie della Corte costituzionale (tra le quali assumono specifica rilevanza le nn. 971 del 14 ottobre 1988 e, di recente, 197 del 19 aprile 1993), la ineludibile esigenza di escludere sistemi sanzionatori «rigidi», ovvero applicativi di misura punitiva senza alcuna valutazione in concreto della fattispecie rispetto alla quale la sanzione viene irrogata, con consentendo in tal modo una «indispensabile gradualità sanzionatoria ...» in grado di adeguare la sanzione al fatto;

Ritiene al riguardo questo tribunale che la riferita esigenza, ancorché le anzidette pronunzie di illegittimità costituzionale abbiano specificatamente interessato il rapporto di pubblico impiego attraverso l'istituto della «destituzione di diritto», debba trovare una tutela diffusa e generalizzata, a prescindere dalla settoriale ipotesi che ne ha occasionato la pronunzia di illegittimità, in quanto è interesse primario di ogni sistema sanzionatorio adeguare concretamente la misura afflittiva al caso di specie. E ciò, invero, in conformità al principio di ragionevolezza dettato dall'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'offesa al «principio di proporzione che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza, e che postula sempre l'adeguatezza della sanzione al caso di specie» (Corte costituzionale n. 197/1993);

La norma sospettata di incostituzionalità, invero, prevede l'automatica decadenza di diritto di colui che ricopre una carica elettiva (in seno ad un ente pubblico territoriale, secondo l'elencazione riportata nell'art. 1, primo comma, della stessa legge n. 167/1992) conseguentemente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati indicati nel primo comma della legge citata (o dalla definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione);

Nella presente fattispecie è evidente come l'esigenza di «adeguatezza e gradualità sanzionatoria» rispetto al caso concreto abbia maggior rilevanza — e, quindi, necessiti di idonea tutela — in considerazione della pluralità e difformità di ipotesi criminali cui l'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge n. 16/1992 ridonduce indiscriminatamente la sanzione della decandenza di diritto;

Venendo così a parificare, in chiave di proporzionalità sanzionatoria, situazioni che in concreto potrebbero risultare di diversa gravità e soggiacere a pene «notevolmente differenziate, alcune delle quali certamente non elevate» (Corte costituzionale n. 16/1993);

Tanto più che la citata legge 16 gennaio 1992, n. 16, valutate le sue precipue finalità di «salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica» all'interno del rapporto di fiducia che caratterizza le cariche elettive, nell'ambito della normativa cd. antimafia, impone una concreta valutazione del comportamento penalmente rilevante in esito alla quale poter irrogare la sanzione adeguata e congrua, attraverso una rappresentazione del fatto rispetto alle riferite finalità della legge.

Diversamente, nella vigenza dell'attuale sistema di automatismo sanzionatorio di cui alla norma in esame verrebbe ad essere pregiudicato il diritto costituzionalmente garantito di tutti i cittadini ad accedere e conservare (trattandosi di una causa sopravvenuta di ineleggibilità) le cariche elettive;

Inoltre, un siffatto automatismo impedisce all'interessato di rappresentare in contraddittorio le proprie ragioni di difesa, anche al fine di consentire all'amministrazione una adeguata valutazione del caso di specie;

Tali considerazioni inducono il tribunale a ritenere che la norma di cui si discute si ponga in contrasto con gli artt. 3, 51 e 34, secondo comma, della Carta costituzionale;

Rilevato, infine, per quanto attiene alla rilevanza della questione, che la domanda del ricorrente potrebbe trovare accoglimento soltanto in esito ad una pronunzia di illegittimità costituzionale della norma in esame;

Ritenuto peraltro che la domanda cautelare formulata dal ricorrente — decisa da questo tribunale con separata ordinanza in pari data — non può trovare accoglimento;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, parzialmente sostitutiva dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*

Dispone la sospensione del giudizio instaurato con il ricorso sopraindicato fino alla decisione della deferita questione di legittimità costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria di questo tribunale la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 2 settembre 1993.

Il presidente: ANGIONI

Il giudice relatore: BUSCEMA

Il giudice: DEPLANO

94C0110

N. 43

Ordinanza emessa il 2 settembre 1993 dal tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra Ghiani Adriano e comune di Mogoro ed altro

Enti locali - Prevista decadenza dalla carica degli amministratori di enti locali (nella specie: consigliere comunale) che abbiano riportato una condanna per determinati reati (nella specie: omissione di atti di ufficio) - Prospettata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della impossibilità, per l'automaticità della decadenza, di adeguare la sanzione alla gravità del reato - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio nonché sul diritto alla conservazione delle funzioni pubbliche elettive - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 971/1988 e 197/1993.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*quinquies*, aggiunto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24 e 51).

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al r.g. degli affari civili contenziosi n. 1017/1993 promosso da Ghiani Adriano, rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino Murgia ed Enrico Lallai, presso il cui studio è domiciliato in Oristano, galleria Porcella n. 4, contro il comune di Mogoro in persona del sindaco *pro-tempore*, resistente contumace e nei confronti di Broccia Virgilio controinteressato non costituito, avverso la deliberazione n. 24 del 29 giugno 1993 con la quale il consiglio comunale di Mogoro ha dichiarato il ricorrente decaduto dall'ufficio di consigliere comunale nominando in sua vece Broccia Virgilio e, per l'effetto, per la declaratoria del diritto del Ghiani a conservare l'ufficio pubblico del quale era investito;

Visto il ricorso con gli allegati tutti;

Esaminati gli atti del giudizio;

Acquisito il fascicolo relativo al procedimento penale r.g. n. 63/1992 in esito al quale questo tribunale, con sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., ha definito il giudizio pendente a carico del ricorrente relativamente al resto di cui all'art. 328 cpv. c.p.;

Udita alla pubblica udienza del 26 agosto 1993 la relazione del dott. Marcello Buscema e sentiti altresì gli avv.ti Costantino Murgia ed Enrico Lallai per il ricorrente;

Ritenuto in fatto che il consiglio comunale di Mogoro con propria deliberazione n. 24 del 29 giugno 1993 ha dichiarato decaduto dalla carica di consigliere comunale Ghiani Adriano, in applicazione dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in esito ad un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 328 cpv. del c.p., definito con sentenza 9 dicembre 1992 di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., di un milione di multa;

Tranne che per il riferimento, nella motivazione, al «consiglio comunale di Mogoro» (anziché al «consiglio provinciale di Oristano»), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 42/1994).

94C0111

N. 44

Ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Melis Adelina e I.N.A.D.E.L. ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Esclusione della corresponsione di detta indennità ai dipendenti degli enti locali relativamente al periodo di servizio non di ruolo prestato, qualora, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 152/1958, non sia stato prestato senza soluzione di continuità servizio da titolare - Lamentato disconoscimento di parte considerevole del trattamento di fine rapporto, acquisito come frutto di attività lavorativa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1986, dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma concernente fattispecie analoga.

[Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma, lett. *b)*].

(Cost., art. 36).

IL PRETORE

Rilevato che la Melis Adelina ha chiesto che l'indennità premio di servizio dovutale dall'Inadel sia computata tenendo conto del servizio non in ruolo prestato presso il comune di Usellus dal 13 marzo 1951 fino al 4 ottobre 1956;

Rilevato che tale periodo lavorativo non è stato preso in considerazione dall'Inadel cui pure le Melis risultava iscritta, sotto il duplice profilo che si era trattato di servizio come «supplente» e non come «interina», e che il successivo servizio di ruolo, iniziato il 24 agosto 1957 non era seguito, senza soluzione di continuità, al servizio non in ruolo;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, comma 2, lettera *B)* effettivamente i servizi non di ruolo sono computabili per l'indennità premio di servizio solo se seguiti senza soluzione di continuità da servizi da titolare;

Ritenuto che ciò contrasta con il principio affermato dalla sentenza n. 208 dell'86 secondo la quale l'indennità premio di servizio ha natura di trattamento di fine rapporto correlata alla capitalizzazione dei contributi all'uopo versati dal lavoratore durante la prestazione della sua attività, al fine di poter superare le difficoltà economiche che insorgono nel momento in cui cessa il rapporto e la relativa retribuzione;

Ritenuto che peraltro la detta sentenza non ha avuto riguardo alla legge n. 152/1968 che è da ritenersi tuttora vigente ed operante;

Ritenuto che tale normativa è sospetta di incostituzionalità, con riguardo all'art. 36 della Costituzione, determinando la perdita del diritto al trattamento di fine rapporto per parte considerevole di servizio prestato;

Analogamente a quanto osservato dalla Cassazione con ordinanza depositata il 19 novembre 1992;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera B) *della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui esclude la computabilità ai fini della indennità premio di servizio dei servizi resi non in ruolo cui abbia fatto seguito — pur con interruzione — servizio come titolare, e ciò per contrasto con l'art. 36 della Costituzione;*

Sospende la presente causa;

Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti.

Il pretore: (firma illeggibile)

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile).

94C0112

N. 45

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1993 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Khatib Ben Ayed ed altro

Processo penale - Giudizio direttissimo - Istanza di rito abbreviato - Impossibilità di procedervi, in seguito a dissenso del p.m. per non decidibilità allo stato degli atti - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Ritenuta riconducibilità a costituzionalità della norma attraverso la soppressione dell'inciso «e con il consenso del p.m.» - Richiesta di riesame della normativa, non essendosi ancora avuto al riguardo l'intervento del legislatore, sollecitato dalla precedente pronuncia di inammissibilità sulla stessa questione (sentenza n. 92/1992).

(C.P.P. 1988, art. 452, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Nell'udienza del 20 dicembre 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa penale nei confronti di:

Khatib Ben Ayed, nato a La Chebba (Tunisia) il 30 gennaio 1964, detenuto «R. Coeli» p.a. arrestato il 14 dicembre 1990, artt. 110 del c.p. e 73 della legge n. 685/1975, in Fiumicino il 14 dicembre 1990;

Trabelsi Fakhgreddine Ben Abdelsalam, nato a Tunisi (Tunisia) il 18 agosto 1967, libero, arrestato il 14 dicembre 1990, scarcerato l'8 gennaio 1991, artt. 110 del c.p. e 73 della legge n. 685/1975, in Fiumicino il 14 dicembre 1990, imputati del resto di cui agli artt. 110 del c.p. e 73 della legge n. 685/1975 e successive modificazioni, perché in concorso fra loro detenevano gr. 17 circa di eroina. In Fiumicino il 14 dicembre 1990.

Con ordinanza in data 8 gennaio 1991 questo giudice, nel giudizio direttissimo contro El Katib ed altri, rimetteva alla Corte costituzionale questione di legittimità dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. per sospetta violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione.

In estrema sintesi, nella predetta ordinanza — alle cui diffuse argomentazioni si fa integrale rinvio — si prospettava la illegittimità dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. in quanto subordina la instaurazione del giudizio abbreviato, e la conseguente riduzione della pena, al consenso del pubblico ministero che, con le sue discrezionali scelte investigative, è arbitro di determinare la decidibilità allo stato degli atti e quindi di precostituire le condizioni per negare (legittimamente alla stregua della sentenza di codesta Corte n. 183/1990) il consenso alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, trasformazione alla quale peraltro, contraddittoriamente, la decidibilità allo stato degli atti non è di ostacolo in via di principio, atteso che essa può essere colmata con la integrazione probatoria prevista dalla norma impugnata.

Con sentenza del 13-22 aprile 1992, n. 187 la Corte costituzionale dichiarava l'inammissibilità della predetta questione, unitamente ad altra analoga sollevata dal tribunale di Milano, in quanto dalle stesse prospettazioni dei giudici *a quibus* risultava che al quesito proposto avrebbero potuto darsi ben quattro soluzioni tra loro alternative, sicché si verteva in materia di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore.

Nella citata sentenza, peraltro, la Corte rinviava «nella complessiva riconsiderazione del giudizio abbreviato» che sarebbe potuta scaturire dalla precedente sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 92 con la quale la stessa Corte segnalava al legislatore l'urgenza «di ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza con i principi costituzionali».

Giova riportare alcuni passi salienti della predetta sentenza n. 92: «Resta evidentemente fermo, e va anzi ribadito, che l'introduzione, o meno, di un rito avente automatici effetti sulla determinazione della pena non può farsi discendere da scelte discrezionali del pubblico ministero. Tali sono, indubbiamente, quelle con le quali costui decide quali, e quante, indagini esperire per porle a base della richiesta di rinvio a giudizio e, più in generale, quelle connesse alla sua strategia processuale: la quale può fargli preferire — in quanto li ritenga non necessari a tal fine — di rinviare a dibattimento l'esperimento di certi mezzi o l'acquisizione di determinate prove.

Rispetto al giudizio abbreviato ciò comporta l'inaccettabile paradosso per cui il pubblico ministero può legittimamente precluderne l'instaurazione allegando lacune probatorie da lui stesso discrezionalmente determinate ...».

«Escluso quindi che si possano ricavare dall'ordinamento vigente correttivi idonei a sanare la situazione qui evidenziata, è percio necessario, al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria».

A circa due anni dal monito della Corte — che in termini del tutto espliciti qualifica illegittima l'attuale disciplina del giudizio abbreviato — il legislatore non ha provveduto né, prevedibilmente,è in grado di provvedere in tempi brevi, a «ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza con i principi costituzionali». Questo giudice pertanto, ritenendo, da un lato, di non potere ulteriormente protrarre l'attesa delle auspicate modifiche legislative, dall'altro lato di avere l'imprescindibile dovere di non applicare norme ordinarie che la stessa Corte costituzionale ha manifestamente qualificato illegittime, non può che rimettere nuovamente la questione alla decisione del giudice delle leggi.

Ovviamente, in questa sede non si può (né si vuole) censurare la giurisprudenza della Corte secondo la quale il potere/dovere di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge ordinaria non può essere esercitato quando la materia è suscettibile di più soluzioni alternative compatibili con la Costituzione. Vedrà la stessa Corte se con un ordinamento a costituzione rigida e governato dal principio di stretta legalità delle pene, sia compatibile il «paradosso — rilevato dalla dottrina proprio con riferimento alla decisione *de qua* — per cui una norma riconosciuta invalida dalla Corte costituzionale rimane vigente nell'ordinamento».

Ritiene peraltro il tribunale che, a ben vedere, delle quattro soluzioni alternative a suo tempo prospettate dai giudici remittenti, una sola è quella che può, in termini razionali, ricondurre la disciplina del giudizio abbreviato a coerenza con i principi costituzionali.

Invero, la prima delle soluzioni prospettate dal tribunale di Milano, seconda la quale «dovrebbe imporsi al pubblico ministero (incidendo sull'art. 449) di compiere prima quella instaurazione del giudizio direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito della decidibilità allo stato degli atti», trova già risposta nella citata sentenza n. 92/1992, là dove codesta Corte rileva che un sindacato del giudice sulle scelte investigative del pubblico ministero «non è concretamente possibile» sia perché «la natura eminentemente soggettiva e discrezionale di tali scelte comporta che analoghe caratteristiche finirebbe fatalmente per avere il sindacato del giudice», sia perché un tale sindacato non è armonizzabile con il sistema del codice, nel quale il principio della «completezza» delle indagini va misurato sul metro non di un accertamento pieno ma «di quanto necessario all'esercizio dell'azione penale».

La seconda delle soluzioni prospettate dallo stesso tribunale di Milano, secondo la quale dovrebbe «prevedersi che il consenso dell'organo dell'accusa alla instaurazione del giudizio abbreviato possa essere condizionato all'espletamento da parte del giudice» degli accertamenti necessari ad integrare la decidibilità, si risolverebbe in realtà in una previsione di immanente ingiustificatezza del dissenso del pubblico ministero.

Invero, in presenza di una norma che attribuisse al pubblico ministero il potere/dovere di condizionare il suo consenso all'espletamento delle attività integrative, il dissenso sarebbe sempre ingiustificato, giacché il meccanismo previsto dall'art. 452, secondo comma, del c.p.p., — che, secondo l'interpretazione prevalente richiamata dalla stessa Corte nella sentenza n. 92/1992, consente l'assunzione di ogni tipo di prova — costituirebbe risorsa normativa sufficiente per realizzare in qualunque situazione processuale il requisito della decidibilità e quindi per superare il vincolo derivante dalle scelte investigative del pubblico ministero (cfr. la citata sentenza n. 92/1992).

In altre parole, nell'ipotetico quadro normativo in discorso la decidibilità allo stato degli atti non potrebbe costituire condizione giustificatrice del dissenso del pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice dovrebbe sempre dichiararlo ingiustificato ed applicare la riduzione della pena a conclusione del dibattimento. Tale quadro normativo perciò non sarebbe idoneo a riportare il giudizio abbreviato a razionale coerenza con i principi costituzionali perché non salvaguarderebbe «quel nesso di inscindibilità tra riduzione della pena ed effettiva celebrazione del giudizio abbreviato» che codesta Corte «ha riconosciuto essere nota caratterizzante il nuovo istituto» (sentenza n. 92/1992 che richiama le precedenti nn. 27/1990 e 176/1991).

Agli stessi rilievi si presta la soluzione prospettata da questo giudice nell'ordinanza 8 gennaio 1991 in alternativa a quella fondata sulla secca eliminazione del consenso del pubblico ministero.

A ben guardare, in realtà, il tribunale prospettava alla Corte una «interpretativa di rigetto» che, da un lato, avrebbe consentito, nell'immediato, di ricondurre il giudizio abbreviato al rispetto del principio costituzionale di legalità delle pene e, dall'altro lato, avrebbe potuto costituire un efficace stimolo per il legislatore, che non avrebbe non potuto avvertire l'urgenza di intervenire una volta che la Corte — interpretando l'art. 452, secondo comma, del c.p.p. nel senso prospettato dal giudice remittente — fosse pervenuta in pratica all'affermazione, normativamente vincolante, di immanente infondatezza del diniego del pubblico ministero.

Senonché la Corte non ha ritenuto di poter aderire a tale prospettazione — che avrebbe comunque lasciato irrisolta la questione del nesso fra effettività del giudizio abbreviato e riduzione della pena — richiamando l'invito al legislatore già formulato nella sentenza n. 92 del 1992.

Ma, come s'è detto, il legislatore è rimasto inerte, così rilegittimando una nuova verifica della non manifesta infondatezza della questione da parte di codesta Corte, che ha più volte ammonito che le misure normative giustificate da situazioni transitorie — tale poteva considerarsi, nel marzo 1992, la fase di «assestamento» dei nuovi istituti del codice processuale e in particolare del giudizio abbreviato, inciso con le pronunce di illegittimità costituzionale proprio sul punto del consenso del pubblico ministero — «perdono legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo» (Corte costituzionale 1° febbraio 1982, n. 15).

La riconsiderazione della questione — palesemente rilevante per la decisione del caso di specie, in cui agli imputati potrebbe applicarsi la riduzione della pena nonostante il dissenso del pubblico ministero alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato — appare del resto necessario anche alla stregua dei nuovi profili sopra illustrati e che portano alla conclusione che la eliminazione del consenso del pubblico ministero è l'unica via per conciliare con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e di stretta legalità (art. 25 della Costituzione) la permanenza del giudizio abbreviato nell'ordinamento processuale.

Tale eliminazione può agevolmente ottenersi mediante la dichiarazione di illegittimità dell'inciso contenuto nell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. «e il pubblico ministero vi consente».

Così rimodellata, la predetta norma consentirebbe, mercè il meccanismo di integrazione probatoria in essa previsto, la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato anche nei casi in cui le scelte investigative e processuali del pubblico ministero determinino una situazione immediata di indecidibilità allo stato degli atti. Il che consentirebbe di conciliare il principio di discrezionalità della strategia processuale del pubblico ministero con i principi di uguaglianza e di legalità delle pene che — come diffusamente illustrato nell'ordinanza 8 gennaio 1991 — sono violati dall'attuale assetto normativo del giudizio abbreviato.

Per altro verso, l'assetto normativo che risulterebbe dalla dichiarazione di illegittimità della norma sopra indicata — che comporterebbe la instaurazione del giudizio abbreviato sol che l'imputato lo richieda — risulterebbe pur sempre molto proficuo per l'effetto deflattivo che giustifica la riduzione della pena. Infatti anche nei casi di non immediata decidibilità, sarebbero pur sempre utilizzabili gli atti di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, sicché l'assunzione delle prove — nelle forme semplificate della camera di consiglio — sarebbe limitata ai necessari atti integrativi, con evidente ed incisivo profitto per l'economia processuale. Ancora più evidente e incisivo sarebbe poi il beneficio effetto di economia processuale per i casi in cui attualmente il giudice, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, accordi all'imputato la riduzione della pena dopo la integrale assunzione delle prove nelle forme del dibattimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'inciso «e il pubblico ministero vi consente» contenuto nell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: SARACENI

94C0113

N. 46

Ordinanza emessa il 16 novembre 1993 dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, Roma sul ricorso proposto da Ramigni Mauro ed altri contro la regione Veneto

Professioni - Medici - Esercizio dell'attività di «medico competente» in medicina del lavoro - Condizioni - Svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni e presentazione di apposita domanda documentata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della normativa impugnata - Irrazionale previsione delle predette condizioni non richieste dalla previgente normativa in base alla quale per l'esercizio dell'attività in questione erano sufficienti la laurea in medicina e l'iscrizione all'albo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989.

(D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 55).

(Cost., art. 3).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la presente ordinanza nella camera di consiglio del 16 novembre 1993;

Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da Ramigni Mauro, Cecconato Simonetta, Tarakdjian Antonio, Burelli Francesco, Dal Bianco Luigi, Pedrazzoli Umberto, Bruni Patrizia, Massarelli Giuseppe, Merzari Mario, Bellincanta Alessandra, Dal Contivo Gianni, Segalla Daniele, Berti Roberto, Milano Antonio, Camurri Larsen Guido, Visonà Eugenio, Perini Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Manilio Franchi e Piero Trabucchi, con domicilio eletto in Roma, via Guido Reni, 33, presso Manilio Franchi, contro la regione Veneto, rappresentanta e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto, Venezia, sezione I 340/1993, resa tra le parti, concernente diniego esercizio di medico competente in medicina del lavoro;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Veneto;

Udito il relatore cons. Paolo Numerico, e uditi, altresì, per le parti l'avv.to Franchi e l'avv. dello Stato Fiorilli;

Ritenuto che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sollevata dagli appellanti nei confronti dell'art. 55 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, recante — in seno alla normativa di attuazione di varie direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro taluni rischi connessi all'attività lavorativa — la normativa transitoria per l'esercizio dell'attività di «medico competente» in medicina del lavoro da parte di laureati in medicina e chirurgia, che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. *c)*, del medesimo d.lgs., abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni e presentino apposita documentata domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del ripetuto decreto;

Ritenuto che il dubbio di costituzionalità riguarda sia il riferimento del requisito mansionistico quadriennale ai già laureati in medicina e chirurgia che in precedenza potevano svolgere senza limiti l'attività di medici del lavoro, sia il non sufficientemente giustificato termine fissato per la presentazione della domanda;

Ritenuto di dover richiamare, in proposito, alcune considerazioni della sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1989, n. 100, contenute:

a) nel suo paragrafo 3.2 del diritto, allorché in una materia analoga, come quella della neoistituita laurea in odontoiatria, ha ritenuto che la legge allora *sub judice* non avrebbe potuto negare il permanere dell'idoneità ad esercitare quell'attività professionale, valutata come diritto già appartenente a soggetti che in precedenza la svolgevano con la laurea in medicina e chirurgia e con l'iscrizione all'albo generale, a meno di far valere esigenze meritevoli di tutela nel bilanciamento di un contrapposto interesse, esigenze che nella specie, potrebbero non sussistere, non essendo le direttive della CEE attuate *self executing* per la normativa transitoria;

b) nel suo paragrafo 3.3) del diritto, allorché ha valutato irrazionale il termine allora fissato per un'opzione fra le due attività e qui, più gravemente, determinato per presentare le prove dell'attività esplicata in atto dagli interessati durante il quadriennio prescritto, a pena di esclusione dagli elenchi degli abilitati a divenire medici competenti di medicina del lavoro;

Ritenuto che, invece, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità della medesima disposizione sopra evocata per violazione della legge di delega 30 luglio 1990, n. 212, posto che i principi direttivi possono rinvenirsi, circa la figura del «medico competente», tanto a regime, quanto in via transitoria, nell'art. 7, primo comma, lett. *c)* della stessa legge;

Considerato che la questione di costituzionalità sollevata nella presente fase cautelare è anche rilevante, atteso che, privato eventualmente della sua base normativa, il provvedimento regionale, che ha negato l'autorizzazione a svolgere l'attività di «medico competente» agli istanti, potrebbe considerarsi illegittimo, così da sorreggere, sotto l'aspetto del *fumus*, la potestà di questo giudice di appello di accordare la sospensione, riabilitando i medici ordinari a svolgere l'attività, ora impedita dal diniego, ma anteriormente rientrante nelle loro facoltà;

Considerato, pertanto, di dover sospendere il giudizio cautelare, disponendo:

che, a cura della segreteria, siano trasmessi gli atti di causa alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di costituzionalità come sopra enunciata;

che, sempre a cura della segreteria, la presente ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti di causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Considerato che, nel frattempo, al solo fine di attendere la decisione della Corte costituzionale lasciando integri gli elementi della vertenza (cfr. Corte costituzionale 12 ottobre 1990, n. 444), l'atto regionale possa essere sospeso fino alla riassunzione della causa davanti a questo consiglio ad opera della parte più diligente, ovvero, in mancanza, fino a sei mesi dopo la comunicazione, per biglietto di segreteria, della pronuncia costituzionale, una volta pervenuta a questo consiglio a mente dell'art. 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (cfr., sul punto, Cass., sez. I, 8 luglio 1987, n. 5939, e sez. lav. 9 febbraio 1989, n. 812).

P. Q. M.

Sospende il giudizio retto dall'appello cautelare in epigrafe;

Solleva questione di costituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in ordine all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nei sensi e limiti evidenziati in motivazione;

Ordina la sospensione dell'atto della regione Veneto oggetto del ricorso di primo grado, con riguardo ai soggetti appellanti, al solo fine di attendere la soluzione della questione di costituzionalità e, pertanto, fino alla riassunzione, a cura della parte più diligente, della presente vertenza cautelare d'appello in seguito alla pubblicazione della pronuncia della corte, ovvero, in mancanza, fino a sei mesi dopo la comunicazione alle parti, per biglietto di segreteria, della predetta pronuncia;

Ordina alla segreteria della sezione di trasmettere la presente ordinanza e gli atti della controversia alla Corte costituzionale, di notificare la medesima ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Ordina pure, fin da ora, alla ripetuta segreteria di comunicare alle stesse parti in causa, con proprio biglietto, la pronuncia della Corte costituzionale, una volta che la medesima le sia pervenuta da quel consesso a norma dell'art. 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 novembre 1993.

Il presidente: PEZZANA

L'estensore: NUMERICO

Il segretario: (firma illeggibile)

94C0114

N. 47

Ordinanza emessa il 9 ottobre 1993 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Zandonini Virginia e comune di Brescia

Regione Lombardia - Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio comunale per essere l'assegnatario divenuto proprietario di appartamenti - Previsione, in legge regionale, della impugnazione del provvedimento del sindaco innanzi al pretore - Indebita interferenza nella materia della giurisdizione, di esclusiva competenza statale.

(Legge regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 22, n. 2, e 21, n. 6).

(Cost., art. 108).

IL PRETORE

Scioglimento la riserva di cui alla propria ordinanza del 30 settembre 1993;

Letti ed esaminati gli atti di causa

OSSERVA IN FATTO

Con ricorso del 2 dicembre 1986 Virginia Zandonini ha adito il pretore di Brescia a' sensi dell'art. 11, terzultimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972 per opporsi al provvedimento del comune di Brescia emesso in data 25 agosto 1986, con quale essa veniva dichiarata decaduta dall'assegnazione dell'alloggio comunale di via XI n. 7, quartiere S. Bartolomeo, sito in Brescia, a' sensi dell'art. 22, primo comma, lettera *e)*, della legge regionale della Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983, per essere divenuta proprietaria di due appartamenti.

In corso di giudizio, l'Avvocatura del comune di Brescia sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, n. 2, e 21, n. 6, della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 in relazione all'art. 108 della Costituzione nella parte in cui disponendo in materia di annullamento e di decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedono il ricorso al pretore contro i relativi provvedimenti amministrativi. A tal proposito rilevava che detta normativa regionale, prevedente rimedi giurisdizionali aventi natura strettamente processuale, sia pur riproducendo ed invocando la normativa statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo comma, n. 1035/1992, si pone in contrasto con l'art. 108 della Costituzione.

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 21 della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 al n. 6 stabilisce che «per il ricorso contro il provvedimento di annullamento si applicano il tredicesimo, il quattrordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035» e conseguenzialmente l'art. 22 stessa normativa al n. 2 dispone che «al provvedimento di decadenza si applicano il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del precedente art. 21».

Dette disposizioni attuano dunque un mero rinvio al tredicesimo, quattrordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035».

Orbene, il rinvio attuato dagli artt. 21 e 22 della legge regionale della Lombardia ai predetti tre commi dell'art. 11 suddetto, è sospetto di incostituzionalità, prevedendo il rimedio del ricorso al pretore avverso il provvedimento del sindaco del comune di Brescia che abbia pronunciato la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio comunale per essere divenuta l'assegnataria titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi.

Infatti, per effetto del rinvio, detto rimedio giurisdizionale viene esteso a tutti gli atti del comune che pronunciano l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione ed in particolare anche quando quest'ultima venga disposta per ragioni diverse da quella cui fa riferimento il provvedimento del sindaco di Brescia.

Appare al giudicante che la legge regionale della Lombardia innovi perciò espressamente al regime delle competenze dell'autorità giudiziaria ordinaria, e ciò tanto più ove si consideri che, in tema di discrimine tra le giurisdizioni, la giurisprudenza, fondandosi sulla legislazione statale, si è di recente orientata nel senso di ribadire, nel settore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il tradizionale criterio di riparto basato sulle diversità delle situazioni soggettive tutelate.

Il rinvio produce perciò nella fattispecie in esame, la recezione materiale della norma statale nella legislazione regionale, estendendo i rimedi giudiziari previsti nella legge cui si rinvia ad ipotesi non solo non espressamente da quella contemplate, ma rispetto alle quali il ricorso al giudice ordinario sembrerebbe addirittura escluso alla stregua della giurisprudenza più recente in tema di riparto fra le giuridizioni.

Secondo i principi costantemente affermati dalla Corte (sentenze n. 128 del 1963, n. 203 e 615 del 1987 e n. 727 del 1988), pertanto, la norma impugnata appare contrastare con i parametri costituzionali invocati perché si tratta di un rinvio novativo della fonte, e non di un'ipotesi di rinvio privo di autonomo significato normativo, il che si verifica quando le leggi statali richiamate siano già applicabili di per sé, perché «non abbisognano, a tal fine, di alcuna forma di intermediazione normativa da parte delle regioni» (sentenza n. 304 del 1986).

Stante queste considerazioni gli artt. 21, n. 6, della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 al n. 6 e l'art. 22 stessa normativa al n. 2 appaiono sospette di incostituzionalità per cui il giudizio sulla norma va rimesso alla Corte costituzionale.

La rilevanza della questione sul giudizio è evidente atteso che senza le norme citate questo giudice non avrebbe potuto essere adito e, di conseguenza, non può pronunciarsi sul merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, n. 2, e 21, n. 6, della legge regionale della Lombardia n. 91/1983 in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida sulla legittimità delle disposizioni sopra indicate;

Visto l'art. 295 del c.p.c. sospende il giudizio incorso iscritto al n. 3881/86 di cont.;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, 9 ottobre 1993

Il Pretore: FAGLIA

Il collaboratore di cancelleria: GATTA

94C0115

N. 48

Ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale di Roma sulla richiesta proposta da Cepeda Vengoechea Rafael Angel

Libertà personale - Cittadino extra comunitario sottoposto a misura cautelare o a detenzione (pena residua inferiore a tre anni) - Possibilità su propria determinazione, di chiedere, in alternativa, l'espulsione dallo Stato italiano - Preclusione di fatto all'esecuzione delle misure - Impedimento dell'attuazione delle finalità rieducative della pena.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 12-*bis*, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., art. 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato in camera di consiglio la seguente ordinanza sulla richiesta presentata da Cepeda Vengoechea Rafael Angel, nato in Colombia il 31 agosto 1962, di espulsione ai sensi dell'art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter* del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;

Con istanza presentata in data 12 agosto 1993 il cittadino colombiano Cepeda Vengoechea Rafael Angel, condannato con sentenza passata in giudicato del tribunale di Roma in data 8 aprile 1992 (riformata in appello solo in relazione alla pena) alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e L. 40.000.000 di multa per il reato di illecita detenzione e importazione di sostanze stupefacenti detenuto dal 25 marzo 1992, chiedeva di essere espulso dallo Stato ai sensi dell'art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter* del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modificazioni.

Richieste informazioni alla polizia giudiziaria e alla direzione della casa circondariale in cui l'istante è detenuto, si accertava che Cepeda Vengoechea Rafael Angel è in possesso di valido e regolare passaporto.

Il pubblico ministero in data successiva al 21 ottobre 1993 esprimeva parere favorevole all'accoglimento della richiesta di espulsione.

Il collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 12-*bis* del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modificazioni in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione la cui rilevanza nel caso concreto appare evidente sussistendo i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della richiesta di espulsione.

La norma di cui chiede l'applicazione consente infatti che il cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, terzo comma, del c.p.p. ovvero condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione possa essere espulso, su richiesta sua o del difensore, nello Stato di appartenenza o di provenienza. L'espulsione non può essere disposta se sussistono inderogabili esigenze processuali, normalmente inesistenti dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero ricorrono gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie, casi in cui difficilmente peraltro lo straniero ha interesse a chiedere l'espulsione.

Il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a seconda che lo straniero che richiede l'espulsione sia un imputato o un condannato, deve unicamente - ai sensi del comma 12-*ter* dell'art. 7 del d.-l. citato - acquisire informazioni dagli organi di polizia e accertare il possesso da parte dello straniero del passaporto o di documento equipollente. Nessun ulteriore accertamento è previsto ai fini della decisione sulla richiesta di espulsione.

L'esecuzione dell'espulsione sospende - ai sensi del comma 12-*quater* dell'art. 7 d.-l. citato - i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Si tratta, sia per la custodia cautelare che per la pena, di una sospensione a tempo indeterminato in quanto il ripristino dello stato di detenzione potrà essere attuato solo nel caso di rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso, il quale ovviamente non avrà alcun interesse a ritornare in Italia per essere nuovamente sottoposto al regime detentivo. Il legislatore del resto ha inteso l'espulsione dello straniero come una misura definitiva tanto che è prevista una sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni), con possibilità di arresto anche al di fuori dei casi di flagranza, per lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione (art. comma *sexier* del d.-l. cit.). La previsione di una specifica norma incriminatrice rivela l'intenzione del legislatore di porre nei confronti dello straniero espulso un'ulteriore remora al suo rientro nel territorio dello Stato.

L'esecuzione dell'espulsione si risolve pertanto in una sostanziale parziale impunità nei confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni previste dal comma 12-*bis* dell'art. 7 del d.-l. cit. e, essendo munito di valido passaporto, ottenga di essere espulso.

Il Collegio si chiede se tale norma non contrasti con il principio costituzionale della funzione rieducatrice della pena previsto dall'art. 27 terzo comma, della Costituzione, cui recentemente la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2 luglio 1990 ha riconosciuto un più esteso ambito di applicazione.

Nella sentenza predetta la Corte si è infatti discostata dalle precedenti pronunce che limitavano la finalità di rieducazione della pena prevista dal terzo comma, dell'art. 27 della Costituzione alla fase esecutiva (sentenze nn. 12/1966; 21/1971; 167/1973; 143 e 264 del 1974; 119/1975; 25/1979; 104/1982; 137/1983; 237/1984; 23, 102 e 169 del 1985; 1023/1988) e individuavano, basandosi sulla generica cd. concezione polifunzionale, le finalità essenziali della pena in pari misura nella rieducazione, nella dissuasione, nella prevenzione e nella difesa sociale. La Corte ha per contro affermato nella sentenza n. 313/1990 il principio che la tendenza alla rieducazione costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue».

Del resto già nella sentenza n. 364 del 1988 la Corte costituzionale aveva valorizzato il principio di rieducazione addirittura sul piano della struttura del reato nella parte in cui afferma che «... comunque si intenda la funzione rieducativa (...) essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto), non ha certo bisogno di essere rieducato».

Ne consegue che la finalità rieducativa deve essere tenuta presente non solo dal giudice dell'esecuzione, della sorveglianza e dalle autorità penitenziarie per individualizzare il trattamento del condannato nella fase dell'esecuzione in vista del suo reinserimento nella società ma anche dal giudice della cognizione, il quale nella fase della commisurazione alla stregua degli elementi indicati dall'art. 133 del c.p. della pena in concreto opera sul piano della prevenzione speciale, e dallo stesso legislatore nella funzione di prevenzione generale svolta attraverso la scelta della sanzione e la determinazione dei limiti edittali.

Il collegio chiede alla Corte di valutare se le ragioni, essenzialmente di politica penitenziaria, poste a fondamento della norma che prevede l'espulsione del cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare o condannato possa rendere di fatto inapplicabile il principio costituzionale della rieducazione.

L'applicazione della norma in questione infatti rende inefficaci le valutazioni fatte dal legislatore nel momento in cui, in funzione di prevenzione generale, ha previsto un determinato trattamento sanzionatorio in ragione della diversa gravità delle azioni criminose, attenuando sensibilmente l'effetto dissuasivo che comunque è inerente alla pena. Il cittadino straniero che intende commettere un'azione criminosa ha infatti la sicurezza di poter beneficiare quanto meno di una riduzione di tre anni sulla pena che dovrà espiare in caso di condanna definitiva anche per reati particolarmente gravi (solo per gli stranieri sottoposti a custodia cautelare l'espulsione è esclusa se si procede per i delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del c.p.p.) o di essere sottoposto ad una custodia cautelare di breve durata se il reato non rientra tra quelli indicati nell'art. 275 del c.p.p. Nel caso di organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che si valgono generalmente di «corrieri» stranieri per introdurre nel territorio italiano consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, l'applicazione della norma dell'art. 7, comma 12-*bis* del d.-l. cit. finirà prevedibilmente per incentivare l'attività criminosa, essendo diminuito sensibilmente per i «corrieri» il rischio di lunghe detenzioni in caso di arresto.

L'applicazione della norma in esame priva per altro verso di significato le determinazioni sulla pena del giudice della cognizione, il quale nella prospettiva di un'efficace funzione rieducatrice commisura la pena tenendo presenti tutti gli elementi relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole, elementi che variano da caso a caso e consentono un giudizio diversificato anche in presenza di violazioni astrattamenti uguali.

Per il caso dei condannati con sentenza passata in giudicato inoltre appare evidente che l'espulsione dello straniero impedisce l'attuazione di un trattamento rieducativo individualizzato la cui funzione rieducatrice non è mai stata messa in dubbio.

Non sembra infine equiparabile l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato all'indulto, che condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. L'indulto infatti è provvedimento di clemenza di carattere generale e tendenzialmente eccezionale che, come previsto dall'art. 79, terzo comma della Costituzione, non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge mentre la norma dell'art. 7, comma 12-*bis* del d.-l. cit. non ha limiti temporali di applicazione e riguarda anche gli stranieri sottoposti a custodia cautelare o condannati con sentenza passata in giudicato per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della norma in questione che beneficiano comunque almeno di una riduzione di tre anni di pena detentiva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 12-*bis*, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, e succ. mod. in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede che «nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza»;*

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al richiedente, al pubblico ministero e al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata inoltre ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 2 dicembre 1993

Il presidente: PLOTINO

I giudici: GRIECO - CAMMINO

94C0116

N. 49

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 giudice per le indagini preliminari c/o tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Incerti Caselli Patrizia ed altri

Processo penale - Reato di diffamazione commessa a mezzo di radiotelevisione - Competenza territoriale - Competenza del giudice del luogo in cui ha residenza la parte offesa solo in caso di attribuzione di fatto determinato - Lamentata discriminazione nei confronti delle parti lese diffamate genericamente o con domicilio all'estero - Lesione del principio del giudice naturale.

(Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL GIUDICE PER L'INDAGINE PRELIMINARE

A scioglimento della riserva formulata nell'udienza preliminare del 23 settembre 1993;

OSSERVA

La richiesta del difensore di parte civile di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto e quinto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli att. 3 e 25 della norma costituzionale, nella misura in cui la competenza per territorio e per materia dei reati di diffamazione commessi con il mezzo televisivo viene incardinata presso la residenza della parte lesa soltanto ove vi sia la contestazione dell'aggravante del fatto specifico, mentre invece negli altri casi di diffamazione semplice la stessa viene riferita al luogo di diffusione della trasmissione, appare non manifestamente infondata e meritevole di verifica da parte del giudice costituzionale.

Ed infatti con la legge di disciplina dell'emittenza radiotelevisiva del 6 agosto 1990, n. 223, il legislatore, nel regolamentare complessivamente il sistema della informazione e dell'emittenza radiotelevisiva pubblica e privata, agli artt. 30 e 31 della suddetta legge ha inteso impiantare un nuovo sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, trattando anche la materia processuale relativa e, in particolare, nel quinto comma, la questione della competenza territoriale e per materia.

Per la verità l'articolo in questione non sembra aver avuto, perlomeno finora, una sopravvivenza fortunata, atteso il recente intervento proprio della Corte costituzionale, con la sentenza n. 68/1991, nella quale è stato dichiarato illegittimo l'articolo 233, secondo comma, delle disp. di coord. al nuovo c.p.p., e quindi si è definitivamente esclusa la necessità del giudizio direttissimo atipico per i reati di diffamazione sia a mezzo stampa che commessi con la diffusione radiotelevisiva, disposizione contenuta nella prima parte del citato art. 30, terzo comma, della legge in questione.

Ma anche la seconda parte del citato comma non sembra ispirata a criteri che ne consentano una pacifica e non discussa sopravvivenza giurisprudenziale: ed infatti, nel prevedere un criterio certamente speciale per la competenza territoriale in relazione ai reati di diffamazione commessi ai sensi del comma 4 dello stesso art. 30 («nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato ...», e cioè il luogo di residenza della persona fisica parte lesa nel procedimento, certamente inserisce un punto di disparità e di discrimine la cui comprensione non appare dal tutto evidente, quantomeno a chi scrive.

Tale norma, infatti, privilegiando un criterio ormai nemmeno inserito in quelli residuali per la determinazione della competenza territoriale dal nuovo c.p.p., disciplina in modo certamente inusitato e, per così dirsi eccezionale, la competenza territoriale per i reati di diffamazione commessi con il mezzo radiotelevisivo (e lo fa certamente per introdurre un elemento di novità normativa in un settore diuturnamente travagliato dalla difficoltà di individuare il *locus commissi delicti*), ma lo fa in maniera si direbbe «spudoratamente» parziale, limitando tale competenza ai soli reati di diffamazione commessi con l'attribuzione di un fatto determinato, e dimenticando tutti gli altri reati commissibili attraverso l'uso del mezzo radiotelevisivo, come ad esempio l'apologia di reato, o la trasmissione di programmi osceni, o comunque la sola diffamazione cd. semplice, e cioè non aggravata ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Che ciò sia avvenuto per un particolare *favor* che la legge istituisce nei confronti delle parti lese nei reati in questione, o soltanto per un meccanismo di dimenticanza da parte del legislatore, è un problema tutto da approfondire, sopratutto in una sede certamente appropriata quale quella della verifica costituzionale: i lavori parlamentari preparatori alla legge stessa non aiutano l'interprete e sembrano accreditare l'ipotesi della mera dimenticanza, o comunque della sottovalutazione del rispetto dei valori e dei dettami contenuti negli artt. 3 e 25 della Costituzione, sia

per quel che concerne l'uguale trattamento che i cittadini meritano di avere dinanzi alla legge (non si vede la ragione per la quale una parte lesa diffamata genericamente ovvero con domicilio all'estero meriti un trattamento meno privilegiato di una parte lesa diffamata in maniera più precisa), sia per quanto riguarda la necessaria precostituzione del giudice naturale, la cui determinazione non può essere lasciata ad un arbitrio legislativo di assai difficile interpretazione.

Ed infatti, va ricordato quanto insegnato da uno degli interpreti del dettato costituzionale più accorti fra gli studiosi (F. Cordero, Procedura penale, Milano 1979), «la disciplina della competenza va ancorata in qualsiasi modo al luogo del reato. L'art. 25, primo comma, non ha elevato a dogma un singolo metodo di divisione del lavoro tra i giudici, e quindi il Parlamento ha le mani libere, purché il giudice del *locus commissi delicti* non sia sistematicamente escluso dalla cognizione del caso».

Nel caso in questione il rischio è che tale esclusione possa verificarsi più spesso di quanto non si pensi, in tutte le ipotesi (e non sono solo di scuola) in cui l'evento del reato non coincida con il luogo di residenza della persona offesa (tra l'altro val la pena di far notare, *incidenter*, che il concetto di residenza della persona fisica appare connotabile, a livello interpretativo, in maniera anche del tutto atecnica, e che meglio sarebbe stato parlare di domicilio o di sede legale p. es. nel caso di diffamazione di enti), o comunque che si crei una assurda disparità di trattamento tra i diffamanti semplici e quelli aggravati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione relativa alla illegittimità costituzionale del quarto e quinto comma dell'art. 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli artt. 3 e 25 della Carta costituzionale;

Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Milano, addì 26 ottobre 1993

Il giudice per le indagini preliminari: MAGI

94C0117

N. 50

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1993 (pervenuta il 1° febbraio 1994) dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Lodi Andrea ed altri contro la regione Liguria

Impiego pubblico - Attribuzione con legge regionale della seconda qualifica dirigenziale a cinquantuno dipendenti il cui inquadramento era stato annullato con sentenza del t.a.r. passata in giudicato - Indebito esercizio da parte del legislatore regionale di un potere sostanzialmente amministrativo spettante all'esecutivo regionale e sottrazione ai dipendenti regionali della possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale sugli atti successivi al giudicato se lesivi della propria sfera giuridica.

(Legge regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 24, 25, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 763/92 r.g.r. proposto da Lodi Andrea, Parisi Calogero, Silvano Dino, Usai Giancarlo, elettivamente domiciliati in Genova, via Bernardo Castello, 3/12, presso l'avv. G. C. Moretti che li rappresenta e difende per mandato, ricorrente, contro la regione Liguria in persona del presidente della giunta non costituita, per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza 9 aprile-29 giugno 1987, n. 436, del tribunale amministrativo regionale della Liguria, dopo il rigetto degli appelli contro la stessa proposti dalla amministrazione regionale e da controinteressati, avvenuto con sentenza 30 ottobre-27 dicembre 1990, n. 1108, della quarta sezione del Consiglio di Stato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla udienza camerale del 28 gennaio 1993 la relazione del consigliere Panzironi e uditi, altresì, l'avv. Moretti per il ricorrente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso del 7 maggio 1992 i ricorrenti chiedevano la dichiarazione della mancata esecuzione della sentenza emessa da questo tribunale il 9 giugno 1987, passata in giudicato con il rigetto degli appelli proposti dall'amministrazione soccombente, avvenuto con sentenza 27 dicembre 1990, n. 1108, della quarta sezione del Consiglio di Stato, e la nomina di un commissario *ad acta* per l'espletamento delle operazioni relative all'adempimento di quanto disposto.

Premettevano in fatto che con sentenza n. 436/1987 questo tribunale annullava la deliberazione della giunta regionale 4 marzo 1985, n. 1104/25622, recante approvazione della graduatoria *ex* art. 27, sesto comma, della l. r. n. 44/1984, ed inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale dei primi cinquantuno dipendenti collocati nella graduatoria stessa. La sentenza veniva gravata avanti il Consiglio di Stato sia dai controinteressati (i cinquantuno dipendenti inquadrati nella seconda qualifica dirigenziale) che dall'amministrazione stessa, ma la quarta sezione rigettava gli appelli proposti, determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Dal giudicato così formatosi derivava per la Regione un preciso obbligo consistente nel riesame della posizione di tutti i dipendenti interessati alla vicenda e nell'adozione, previa nomina di una commissione giudicatrice, di nuovi e diversi criteri per l'attribuzione del punteggio previsto dal sesto comma del citato art. 27 della l. r. n. 44/1984 per la formazione di una nuova graduatoria.

La regione Liguria emetteva una delibera che veniva annullata dalla commissione di controllo sugli atti della regione con decisione 25 marzo 1992, n. 872.

Successivamente il presidente della regione promulgava la l. r. 5 marzo 1992, n. 7, con la quale, all'art. 1, secondo comma, statuiva espressamente che ai dipendenti regionali che «a seguito di provvedimenti giurisdizionali, abbiano perduto la titolarità» ... di un posto qualifica superiore, è attribuita la qualifica corrispondente dalla data di inizio delle funzioni.

In applicazione di tale legge la regione Liguria adottava la deliberazione 16 aprile 1992, n. 1709, attribuendo la seconda qualifica dirigenziale ai cinquantuno dipendenti il cui inquadramento era stato annullato dalla citata sentenza n. 436/1987. A seguito di tale atto, i ricorrenti inviavano all'amministrazione una formale diffida incidentale ad adempiere il dettato della sentenza, confermandosi al giudicato, senza però ottenere alcuna risposta.

Non si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata.

All'udienza camerale del 28 gennaio 1993 la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esposizione dei fatti di causa risulta che la regione Liguria ha emesso la delibera n. 1709/92 con la quale ha attribuito la seconda qualifica dirigenziale ai cinquantuno dipendenti cui tale inquadramento era stato annullato con la sentenza n. 436/87 di questo tribunale; il provvedimento regionale è stato adottato in esecuzione del disposto di cui all'art. 1 della l. r. n. 7/1992 che prevede testualmente che i dipendenti regionali privati da un provvedimento giurisdizionale della qualifica superiore debbano essere reintegrati nella posizione *quo ante*.

In relazione al chiaro tenore letterale della norma legislativa di cui si è detto, la quale non concede all'autorità amministrativa che deve portarla ad esecuzione (la regione stessa) alcun margine di discrezionalità, in ordine al contenuto del provvedimento da emanare, deve ritenersi che la citata deliberazione n. 1709/1992 sia una corretta applicazione della disposizione legislativa anzidetta, pur ponendosi in contrasto evidente con il precetto della sentenza n. 436/1987.

La regione Liguria ha infatti, escluso il giudicato formatosi sulla decisione di questo tribunale, vanificando il disposto annullamento dell'inquadramento operato nella qualifica dirigenziale.

Assume pertanto rilievo, per il collegio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della l.r. n. 7 del 5 marzo 1992 in relazione agli artt. 24, 25, 97, 113 della costituzione, in quanto la citata legge regionale realizza un intervento puntuale volto ad eludere, o meglio a violare esplicitamente (sia pure per il tramite della delibera applicativa) il precetto contenuto in una sentenza passata in giudicato, impedendo, alla stessa amministrazione attiva l'esercizio del potere-dovere di ottemperare al *dictum* di una pronuncia giurisdizionale.

Il prevedere che ai dipendenti regionali che «a seguito di provvedimento giurisdizionali abbiano perduto la titolarità ...» di un posto di qualifica superiore, debba essere attribuita la qualifica corrisponde, ha spiegato effetti sostanzialmente paralizzanti dell'efficacia della sentenza n. 436/1987, facendo venire meno, *ope legis*, ogni possibilità di adempimento del suo dettato.

Da ciò discende la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio in questa sede, sotto il profilo del contrasto della norma in questione con i principi contenuto negli artt. 24, 25, 97, 113 della Costituzione.

Deve ulteriormente evidenziarsi che una disposizione legislativa di tal fatta, sostituendo alla possibilità di emanare un provvedimento amministrativo vero e proprio una puntuale determinazione volutiva del legislatore, volto a disciplinare un caso concreto (l'inquadramento dei cinquantuno dipendenti regionali) priva gli attuali ricorrenti, coinvolti in detta determinazione in quanto parti lese, della facoltà di ottenere un ulteriore sindacato di legittimità nella competente sede giurisdizionale sull'atto di amministrazione attiva (di natura non meramente esecutiva) che la regione avrebbe dovuto emettere; la delibera n. 1709/92 è in realtà esclusivamente applicativa della legge regionale, non residuando in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità.

Nel caso di specie, quindi, il legislatore regionale illegittimamente si è appropriato di un potere sostanzialmente amministrativo, sottraendolo all'esecutivo dell'ente, ed esercitandolo con un atto formalmente legislativo e pertanto non soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità proprio dei provvedimenti amministrativi, a perimenti in modo illegittimo ha privato (conseguenzialmente) i dipendenti regionali coinvolti nella controversa vicenda della possibilità costituzionalmente garantita e riconosciuta, di ottenere un controllo giurisdizionale sugli atti successivi al giudicato qualora lesivi della propria sfera giuridica.

Ha posto pertanto in essere una norma consurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, invadendo la sfera delle attribuzioni istituzionalmente proprie degli organi esecutivi della regione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7, in relazione agli artt. 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopraindicata questione di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa, al presidente della regione Liguria ed ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28 gennaio 1993.

Il presidente: LAZZERI

Il referendario: PASI

Il referendario, estensore: PANZIRONI

94C0118

N. 51

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1993 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Nwachuku Obioha Okechutu ed altri

Processo penale - Regime transitorio - Giudizio direttissimo - Istanza di rito abbreviato - Impossibilità di procedervi in seguito a dissenso del p.m. per non decidibilità allo stato degli atti - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Ritenuta riconducibilità a costituzionalità della norma attraverso la soppressione degli incisi «e con il consenso del p.m.» (art. 452, secondo comma, del c.p.p.) e «sospese le formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti» (art. 247, secondo comma, del cod. proc. pen.) - Richiesta di riesame della normativa, non essendosi ancora avuto al riguardo l'intervento del legislatore, sollecitato dalla precedente pronuncia di inammissibilità sulla stessa questione (sentenza n. 92/1992).

(C.P.P. 1988, art. 452, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nella causa penale iscritta al n. 6815/89 contro:

1) Nwachuku Obioha Okechutu nato in Nigeria il 27 maggio 1955;
2) Agu Maxwell Amobi nato il 9 febbraio 1954 in Nigeria;
3) D'Angelo Vittoria nata a Roma il 7 agosto 1964,

imputati:

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 71 p.p. e 74, primo comma, n. 2) 1) ipotesi, legge 22 dicembre 1975, n. 685, perché in concorso tra loro, agendo in numero di tre persone, illecitamente detenevano, anche per uso personale non terapeutico di terzi, non modifica quantità di eroina sostanza stupefacente elencata nella tabella prima di cui all'art. 12 della legge suddetta. Acc. in Roma, il 20 ottobre 1989;

b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 468 del c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso contraffacevano tre sigilli, dei quali uno dell'Università degli studi di Roma e agli altri due dell'ufficio consolare presso l'ambasciata di Nigeria in Roma. Acc. in Roma il 20 ottobre 1989.

Con ordinanza in data 18 marzo 1991 questo giudice, nel giudizio direttissimo contro Nwachuku ed altri, rimetteva alla Corte costituzionale questione di legittimità dell'art. 247 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), nonché dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. per sospetta violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Nella predetta ordinanza — alle cui diffuse argomentazioni si fa integrale rinvio — si prospettava la illegittimità del citato art. 247 sia nell'ipotesi in cui al regime transitorio del giudizio abbreviato si ritenesse applicabile l'art. 452, secondo comma, del c.p.p. sia nel caso inverso.

Con sentenza n. 187/1992 codesta Corte dichiarava la questione inammissibile, sul rilievo che fosse «basata su un quesito interpretativo — applicabilità o meno in via analogica dell'art. 452 al regime transitorio — che spetta allo stesso giudice *a quo* risolvere».

Raccogliendo l'invito della Corte, questo giudice — anche alla stregua della giurisprudenza affermatasi dopo la predetta ordinanza di rimessione — ritiene che anche al giudizio abbreviato del regime transitorio trovi applicazione l'art. 452, secondo comma, del c.p.p. e tuttavia la questione già prospettata conservi la sua validità alla stregua delle considerazioni svolte nella ordinanza in pari data in causa El Khatib ed altri, che qui integralmente si riproducono.

Nella ordinanza 8 gennaio 1991 (sempre in causa El Khatib) si rilevava contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di legalità delle pene «dell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. in quanto subordina la instaurazione del giudizio abbreviato, e la conseguente riduzione della pena, al consenso del pubblico ministero che, con le sue descrezionali scelte investigative, è arbitro di determinare la decidibilità allo stato degli atti e quindi di precostituire le condizioni per negare (legittimamente alla stregua della sentenza di codesta Corte n. 183/1990) il consenso alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, trasformazione alla quale peraltro, contraddittoriamente, la decidibilità allo stato degli atti non è di ostacolo in via di principio, atteso che essa può essere colmata con la integrazione probatoria prevista dalla norma impugnata.

Con sentenza del 13-22 aprile 1992, n. 187, la Corte costituzionale dichiarava l'inammissibilità della predetta questione, unitamente ad altra analoga sollevata dal tribunale di Milano, in quanto dalle stesse prospettazioni dei giudizi *a quibus* risultava che al quesito proposto avrebbero potuto darsi ben quattro soluzioni tra loro alternative, sicché si verteva in materia di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore.

Nella citata sentenza, peraltro, la Corte rinviava "alla complessiva riconsiderazione del giudizio abbreviato" che sarebbe potuta scaturire dalla precedente sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 92, con la quale la stessa Corte segnalava al legislatore l'urgenza "di ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza con i principi costituzionali".

Giova riportare alcuni passi salienti della predetta sentenza n. 92: "Resta evidente fermo, e va anzi ribadito, che l'introduzione, o meno, di un rito avente automatici effetti sulla determinazione della pena non può farsi discendere da scelte discrezionali del pubblico ministero. Tali sono, indubbiamente, quelle con le quali costui decide quali, e quante, indagini esperire per porle a base della richiesta di rinvio a giudizio e, più in generale, quelle connesse alla sua strategia processuale: la quale può fargli preferire — in quanto li ritenga non necessari a tal fine — di rinviare a dibattimento l'esperimento di certi mezzi o l'acquisizione di determinate prove.

Rispetto al giudizio abbreviato ciò comporta l'inaccettabile paradosso per cui il pubblico ministero può legittimamente precluderne l'instaurazione allegando lacune probatorie da lui stesso discrezionalmente determinate"...

"Escluso quindi che si possano ricavare dall'ordinamento vigente correttivi idonei a sanare la situazione qui evidenziata, è perciò necessario, al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria".

A circa due anni dal monito della Corte — che in termini del tutto espliciti qualifica illegittima l'attuale disciplina del giudizio abbreviato — il legislatore non ha provveduto né, prevedibilmente, è in grado di provvedere in tempi brevi, a "ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza con i principi costituzionali". Questo giudice pertanto, ritenendo, da un lato, di non potere ulteriormente protrarre l'attesa delle auspicate modifiche legislative, dall'altro lato di avere l'imprescindibile dovere di non applicare norme ordinarie che la stessa Corte costituzionale ha manifestamente qualificato illegittime, non può che rimettere nuovamente la questione alla decisione del giudice delle leggi.

Ovviamente, in questa sede non si può (né si vuole) censurare la giurisprudenza della Corte secondo la quale il potere-dovere di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge ordinaria non può essere esercitato quando la materia è suscettibile di più soluzioni alternative compatibili con la Costituzione. Vedrà la stessa Corte se con un ordinamento a costituzione rigida e governato dal principio di stretta legalità delle pene, sia compatibile il "paradosso — rilevato dalla dottrina proprio con riferimento alla decisione *de qua* — per cui una norma riconosciuta invalida dalla Corte costituzionale rimane vigente nell'ordinamento".

Ritiene peraltro il tribunale che, a ben vedere, delle quattro soluzioni alternative a suo tempo prospettate dai giudici remittenti, una sola è quella che può, in termini razionali, ricondurre la disciplina del giudizio abbreviato a coerenza con i principi costituzionali.

Invero, la prima delle soluzioni prospettate dal tribunale di Milano, secondo la quale "dovrebbe imporsi al pubblico ministero (incidendo sull'art. 449) di compiere prima della instaurazione del giudizio direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito della decidibilità allo stato degli atti", trova già risposta nella citata sentenza n. 92/1992, là dove codesta Corte rileva che un sindacato del giudice sulle scelte investigative del pubblico ministero "non è concretamente possibile" sia perché "la natura eminentemente soggettiva e discrezionale di tali scelte comporta che analoghe caratteristiche finirebbe fatalmente per avere il sindacato del giudice", sia perché un tale sindacato non è arominizzabile con il sistema del codice, nel quale il principio della "completezza" delle indagini va misurato sul metro non di un accettamento pieno ma "di quanto necessario all'esercizio dell'azione penale".

La seconda delle soluzioni prospettate dallo stesso tribunale di Milano, secondo la quale dovrebbe "prevedersi che il consenso dell'organo dell'accusa alla instaurazione del giudizio abbreviato possa essere condizionato all'espletamento da parte del giudice" degli accertamenti necessari ad integrare la decidibilità, si risolverebbe in realtà in una previsione di immanente ingiustificatezza del dissenso del pubblico ministero.

Invero, in presenza di una norma che attribuisse al pubblico ministero il potere-dovere di condizionare il suo consenso all'espletamento delle attività integrative, il dissenso sarebbe sempre ingiustificato, giacché il meccanismo previsto dall'art. 452, secondo comma, del c.p.p. — che, secondo l'interpretazione prevalente richiamata dalla stessa Corte nella sentenza n. 92/1992, consente l'assunzione di ogni tipo di prova — costituirebbe risorsa normativa sufficiente per realizzare in qualunque situazione processuale il requisito della decidibilità e quindi per superare il vincolo derivante dalle scelte investigative del pubblico ministero (cfr. la citata sentenza n. 92/1992).

In altre parole, nell'ipotetico quadro normativo in discorso la decidibilità allo stato degli atti non potrebbe costituire condizione giustificatrice del dissenso del pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice dovrebbe sempre dichiararlo ingiustificato ed applicare la riduzione della pena a conclusione del dibattimento. Tale quadro normativo perciò non sarebbe idoneo a riportare il giudizio abbreviato a razionale coerenza con i principi costituzionali perché non salvaguarderebbe "quel nesso di inscindibilità tra riduzione della pena ed effettiva celebrazione del giudizio abbreviato" che codesta Corte "ha riconosciuto essere nota caratterizzante il nuovo istituto" (sentenza n. 92/1992 che richiama le precedenti n. 27/1990 e n. 176/1991).

Agli stessi rilievi si presta la soluzione prospettata da questo giudice nella ordinanza 8 gennaio 1991 in alternativa a quella fondata sulla secca eliminazione del consenso del pubblico ministero.

A ben guardare, in realtà, il tribunale prospettava alla Corte una "interpretativa di rigetto" che, da un lato, avrebbe consentito, nell'immediato, di ricondurre il giudizio abbreviato al rispetto del principio costituzionale di legalità delle pene e, dall'altro lato, avrebbe potuto costituire un efficace stimolo per il legislatore, che non avrebbe non potuto avvertire l'urgenza di intervenire una volta che la Corte — interpretando l'art. 452, secondo comma, del c.p.p. nel senso prospettato dal giudice remittente — fosse pervenuta in pratica all'affermazione, normativamente vincolante, di immanente infondatezza del diniego del pubblico ministero.

Senonché la Corte non ha ritenuto di poter aderire a tale prospettazione — che avrebbe comunque lasciato irrisolta la questione del nesso fra effettività del giudizio abbreviato e riduzione della pena — richiamando l'invito al legislatore già formulato nella sentenza n. 92/1992.

Ma, come s'è detto, il legislatore è rimasto inerte, così rilegittimando una nuova verifica della non manifesta infondatezza della questione da parte di codesta Corte, che ha più volte ammonito che le misure normative giustificate da situazioni transitorie — tale poteva considerarsi, nel marzo 1992, la fase di "assestamento" dei nuovi istituti del codice processuale e in particolare del giudizio abbreviato, inciso con le pronunce di illegittimità costituzionale proprio sul punto del consenso del pubblico ministero — "perdono legittimità se ingiustificatamente protratte nel tempo" (Corte costituzionale 1° febbraio 1992, n. 15).

La riconsiderazione della questione — palesemente rilevante per la decisione del caso di specie, in cui gli imputati potrebbe applicarsi la riduzione della pena nonostante il dissenso del pubblico ministero alla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato — appare del resto necessario anche alla stregua dei nuovi profili sopra illustrati e che portano alla conclusione che la eliminazione del consenso del pubblico ministero è l'unica via per conciliare con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e di stretta legalità (art. 25 della Costituzione) la permanenza del giudizio abbreviato nell'ordinamento processuale.

Tale eliminazione può agevolmente ottenersi mediante la dichiarazione di illegittimità dell'inciso contenuto nell'art. 452, secondo comma, del c.p.p. «e il pubblico ministero vi consente».

Così rimodellata, la predetta norma consentirebbe, mercé il meccanismo di integrazione probatoria in essa previsto, la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato anche nei casi in cui le scelte investigative e processuali del pubblico ministero determinino una situazione immediata di indecidibilità allo stato degli atti. Il che consentirebbe di conciliare il principio di discrezionalità della strategia processuale del pubblico ministero con i principi di uguaglianza e di legalità delle pene che — come diffusamente illustrato nella ordinanza 8 gennaio 1991 — sono violati dall'attuale assetto normativo del giudizio abbreviato.

Per altro verso, l'assetto normativo che risulterebbe dalla dichiarazione di illegittimità della norma sopra indicata — che comporterebbe la instaurazione del giudizio abbreviato sol che l'imputato lo richieda — risulterebbe pur sempre molto proficuo per l'effetto deflattivo che giustifica la riduzione della pena. Infatti anche nei casi di non immediata decidibilità, sarebbero pur sempre utilizzabili gli atti di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, sicché l'assunzione delle prove — nelle forme semplificate della camera di consiglio — sarebbe limitata ai necessari atti integrativi, con evidente ed incisivo profitto per l'economia processuale. Ancora più evidente e incisivo sarebbe poi il benefico effetto di economia processuale per i casi in cui attualmente il giudice, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, accordi all'imputato la riduzione della pena dopo la integrale assunzione delle prove nelle forme del dibattimento».

A tali considerazioni resta solo da aggiungere, con riferimento al giudizio abbreviato del regime transitorio, che la questione di legittimità costituzionale investe l'inciso del citato art. 247, secondo comma, «sospese le formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti». È del tutto evidente infatti che i sospetti di illegittimità sopra illustrati non possono non investire di per sè la condizione della decidibilità allo stato degli atti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli incisi precisati in motivazione contenuti negli artt. 452, secondo comma, del c.p.p. e 247, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: SARACENI

94C0119

N. 52

Ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Rebuffi Alberto

Misure di sicurezza - Prevista applicazione, nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità di mente, del ricovero in manicomio giudiziario - Impossibilità per il giudice di scegliere la misura di sicurezza più adeguata all'entità del fatto commesso ed alla pericolosità sociale del soggetto - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio costituzionale (ritenuto applicabile anche alle misure di sicurezza) secondo cui la pena deve tendere al reinserimento sociale del reo.

(C.P., art. 222).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE

Rebuffi Alberto è imputato di rapina e lesioni per aver colpito il padre, cagionandogli una lesione guarita in giorni sette, al fine di impossessarsi di L. 20.000.

Il perito psichiatra, nominato dal tribunale al fine di valutare la capacità di intendere e di volere del Rebuffi e la sua pericolosità, ha accertato che per «psicosi schizofrenica cronicizzata e scompensata» l'imputato non era al momento del fatto capace di intendere e di volere.

Il perito ha altresì precisato che il Rebuffi è persona socialmente pericolosa, ma ha specificato all'odierno dibattimento che tale pericolosità è riferibile esclusivamente all'ambito familiare e che si può estrinsecare eminentemente in comportamenti disturbativi che, per la reazione dei familiari, possono diventare aggressivi.

Le conclusioni del perito appaiono assolutamente condivisibili tenuto conto della gravità della malattia ormai cronica, del rifiuto del Rebuffi a sottoporsi a cure e del comportamento dell'imputato come apprezzato nel corso delle udienze dibattimentali, nonché della personalità del Rebuffi che non ha precedenti per comportamenti violenti.

Conseguenza delle conclusioni del perito, fatte proprie da questo collegio, sarebbero il proscioglimento dell'imputato ed il suo ricovero in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, il che rende rilevante la questione di costituzionalità che si intende sollevare.

Ritiene questo tribunale che l'art. 222 del c.p. nella parte in cui obbliga il giudice ad ordinare, in caso di proscioglimento dell'imputato per infermità psichica, il suo ricovero in un manicomio giudiziario sia sospetto di incostituzionalità per contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Infatti l'attuale disposto della norma non attribuisce al giudice il potere di scegliere la misura di sicurezza adeguata all'entità del fatto e alla pericolosità dell'imputato, sicché la medesima gravissima misura deve essere adottata indipendentemente dall'entità dei comportamenti aggressivi che è probabile possano essere posti in essere, dall'ambito dei consociati potenzialmente in pericolo e dalla gravità e circostanze del fatto commesso. Ciò che appare in violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni diverse vengono trattate in modo uguale. Considerato il tipo di misura imposta dall'art. 222 del c.p., non appare idoneo ad evitare il sospetto di incostituzionalità la diversità di durata minima stabilita in relazione alla pena edittale astrattamente irrogabile per il fatto commesso.

Il perito ha esplicitamente dichiarato al dibattimento che il ricovero del Rebuffi in un manicomio giudiziario, tenuto conto del modo in cui essi sono strutturati, importerebbe un aggravamento delle condizioni psichiche del Rebuffi stesso, che, invece, potrebbe essere idoneamente curato nell'ambito delle comunità terapeutiche per malati di mente esistenti sul territorio nazionale dopo la legge n. 180/1978.

Il disporre, quindi, il ricovero del Rebuffi in manicomio giudiziario, come impone l'art. 222 del c.p. appare in palese contrasto con il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione — certamente applicabile anche alle misure di sicurezza — che prescrive l'adozione della misura più idonea al recupero sociale e, quindi, in questo caso, alla cura del giudicato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 222 del c.p. in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Sospende il giudizio in corso.

Savona, addì 4 novembre 1993.

Il presidente: (firma illeggibile)

94C0120

N. 53

Ordinanza emessa l'8 gennaio 1993 (pervenuta il 1° febbraio 1994) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto da Preda Giuliano ed altro contro comune di Bologna

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti del settore pubblico - Trattamento previdenziale - Riconoscimento del servizio militare, senza oneri di riscatto, ai fini della determinazione dell'anzianità lavorativa - Valutabilità del solo servizio in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 o prestato successivamente - Conseguente esclusione dal beneficio di coloro che hanno prestato il servizio militare in epoca antecedente alla data suddetta - Cessazione degli eventuali più elevati trattamenti comunque in godimento derivanti da interpretazioni difformi da quelle recate dalla legge citata e riassorbimento delle somme già erogate con i futuri miglioramenti - Lesione del giudicato e dei diritti quesiti, nonché delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale e alla difesa in giudizio.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, 108 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Preda Giuliano e Dardari Raniero, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Stefani ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Bologna, via Albertazzi n. 16/3, contro il comune di Bologna, in persona del sindaco *pro-tempore*, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Cupello Castagna e Gian Alberto Ferrerio ed elettivamente domiciliato con gli stessi presso l'Ufficio Legale Comunale, in Bologna, piazza Nettuno n. 1, per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 148/1991, emessa dalla I sezione del t.a.r. per l'Emilia-Romagna, che ha integralmente accolto il ricorso n. 1226/89, proposto dai medesimi ricorrenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie e la documentazione prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla camera di consiglio del 17 giugno 1992 il relatore designato cons. Antonio Orlando e uditi, altresì, l'avv.to Stefani per i ricorrenti e l'avv. Michetti in sostituzione dell'avv. Ferrerio per il comune;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 15 maggio 1992 e depositato il 27 maggio successivo, i sigg. Preda e Dardari hanno adito questo tribunale amministrativo, ai sensi dell'art. 37 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 in relazione all'art. 14 n. 4 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 e degli artt. 90 e 91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, per l'ottemperanza del giudicato derivante dalla sentenza n. 148/91 emessa dalla prima sezione, di questo tribunale amministrativo.

Premettono i ricorrenti, entrambi dipendenti di ruolo del comune di Bologna in qualità di docenti di discipline giuridiche ed economiche negli istituti medi superiori gestiti dal medesimo comune, di aver a suo tempo proposto il ricorso giurisdizionale, poi accolto con la suddetta sentenza, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958 in tema di riconoscimento del servizio militare «per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico». La suddetta sentenza, nell'accertare il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della rispettiva carriera, comprendendovi anche il periodo di servizio militare, ha condannato il comune di Bologna:

a) al pagamento delle maggiori retribuzioni in tal modo dovute (comprensive di arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'indice Istat sull'andamento del costo della vita, a far data dall'entrata in vigore della legge n. 958/1986 fino al saldo);

b) al versamento dei contributi previdenziali (Cpdel, Inadel) per quanto attiene al periodo di servizio militare prestato dai ricorrenti;

c) al pagamento delle spese di giudizio.

La citata sentenza notificata in data 17 maggio 1991 al soccombente comune di Bologna è passata in giudicato, non essendo stata impugnata dal medesimo nei termini di legge.

Affermano inoltre i ricorrenti che, in seguito a solleciti il comune di Bologna, con delibera n. 55875/1991 del 27 agosto 1991, ottemperava solo parzialmente alla citata sentenza n. 148/1991; in particolare:

1) Riconosceva i periodi di servizio militare prestato dai ricorrenti, agli effetti economici e di carriera, *ex* art. 20 della legge n. 958/1986 e deliberava di corrispondere, oltre al nuovo trattamento economico, gli arretrati maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;

2) Non ottemperava all'obbligo del vesamento dei contributi previdenziali relativi ai periodi di servizo militare, motivando così tale rifiuto:

a) per quanto attiene l'Inadel affermava che «nessun contributo è dovuto in relazione al servizio militare di leva sia a carico del dipendente che del datore di lavoro»;

b) per quanto concerne la Cpdel, riteneva che «fino ad ora detta Cassa ha preteso, per il riconoscimento del servizio in questione come anzianità utile a pensione, il riscatto oneroso da parte degli interessati, riscatto che non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del datore di lavoro».

I ricorrenti, in data 14 ottobre 1991 diffidavano il comune di Bologna ad ottemperare agli obblighi di iscrizioni e versamenti contributivi alla Cpdel ed in data 2 marzo 1992 chiedevano parimenti l'iscrizione all'Inadel; a quest'ultima richiesta la civica amministrazione in data 10 marzo 1992, inviava ai ricorrenti due distinte raccomandate con le quali comunicava di procedere alla modifica delle posizioni giuridiche ed economiche, così come risultavano «dopo il reinquadramento operato in esecuzione della sentenza del t.a.r. n. 148 del 6 maggio 1991» e ciò «in ossequio al disposto dell'art. 7 della legge n. 412/1991 e sulla scorta delle indicazioni riportate nella circolare ministeriale n. 85749/10.0.343/B del 20 febbraio 1992».

I ricorrenti, inoltre, affermano che sono state di conseguenza immediatamente operate la «retrocessione» di carriera e la diminuzione di stipendio, nonostante che, sino ad oggi, non siano ancora pervenuti ai ricorrenti i relativi, provvedimenti formali.

Di fronte alla asserita inottemperanza dell'amministrazione comunale, i ricorrenti notificavano alla medesima amministrazione, in data 25 aprile 1992, due distinti ulteriori atti di diffida ad adempiere e messa in mora, rimasti senza alcuna risposta.

A parere dei ricorrenti, le motivazioni addotte ed i comportamenti tenuti dall'amministrazione comunale per non ottemperare all'obbligo del versamento dei contributi previdenziali sarabbero del tutto incongrui, pretestuosi e dilatori, ed evidenziano, sin dall'inizio la volontà di non voler conformarsi alle decisioni del t.a.r.

La retrocessione di carriera con relativa diminuzione immediata dello stipendio, avvenuta ancora prima della «formalizzazione» del relativo provvedimento, oltre ad essere del tutto arbitraria, costituisce inoltre una ulteriore palese violazione del principio dell'intangibilità della cosa giudicata che «fa stato ad ogni effetto tra le parti, anche se fondata su erronei criteri giuridici, precludendo il riesame, ancorché sulla base dello *ius superveniens* delle questioni già decise, non potendo la sopravvenuta normativa vulnerare l'obbligatorietà e gli effetti preclusivi della cosa giudicata».

Il richiamo dell'amministrazione all'art. 7 della legge n. 412/1991 (norma interpretativa dell'art. 20 della legge n. 958/1986, emanata dopo il passaggio in giudicato della citata sentenza 148/91 t.a.r. e.r.), sarebbe infatti del tutto incongruo e pretestuoso, se si considera che l'intangibilità del giudicato costituisce una logica conseguenza del principio della separazione dei poteri, su cui si basa il nostro ordinamento costituzionale, principio che il legislatore con l'art. 7 della legge n. 412/1991 non ha certamente intaccato: infatti, affermando che «gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle recate al secondo comma, cessano di essere corrisposti», il legislatore avrebbe escluso il richiamo a decisioni derivanti da sentenze definitive, mentre ha chiaramente manifestato l'intenzione di riferirsi solo a «interpretazioni» della p.a.; se avesse usato diverse parole, tali da ricomprendere nel loro significato anche sentenze definitive, avrebbe infatti commesso una palese violazione della Costituzione, anche se sussistono fondati dubbi di incostituzionalità sull'art. 7 della citata legge n. 412/1991, che non riconoscendo il servizio militare prestato prima dell'entrata in vigore della legge n. 958/1986, crea una palese disparità di trattamento tra i cittadini, violando in tal modo sia l'art. 3 che l'art. 52 della Costituzione (disparità che la stessa legge n. 958/1986 intendeva eliminare, come si legge nella relazione Cristofori, in atti Camera IX legislatura).

Con successiva memoria difensiva, depositata il 5 giugno 1992 i ricorrenti hanno prodotto la nota 1° giugno 1992 con la quale il comune ha precisato di non aver ottemperato agli obblighi di iscrizione Cpdel poiché «non era possibile effettuare versamenti di contributi in passato non dovuti», «in quanto la normativa vigente al momento prevedeva il riconoscimento gratuito del servizio militare di leva *ex* art. 20 della legge n. 958/1986, a completo carico Cpdel su domanda dell'interessato a fini pensionistici».

Tale motivazione sarebbe del tutto diversa da quella espressa nella delibera n. 3408 p.g. 55875/1991, poiché l'iscrizione a carico della cassa (invocata in detta delibera) era stata introdotta con legge n. 274/1991 entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato della sentenza *de qua*.

Solo con la legge n. 412/1991 all'art. 7, secondo comma, è stato chiarito che l'art. 1 della legge n. 274/1991 era da applicarsi, ai fini dell'iscrizione Cpdel, indipendentemente dall'epoca nella quale sia stato prestato il servizio militare; né la Cpdel ha sicuramente emanato disposizioni per la presentazione delle domande di riscatto gratuito. Per quanto attiene all'iscrizione Inadel, i ricorrenti sostengono che la legge n. 412/1991, art. 7, sarebbe ininfluente e non applicabile al caso di specie, non potendo il giudicato essere scalfito da alcuna successiva legge. I ricorrenti hanno quindi insistito per l'accoglimento del gravame.

Si è costituito in giudizio il comune intimato, il quale con puntuale ed estesa memoria, depositata il 9 giugno 1992, ha dato conto del proprio operato, invocando quale impedimento alla completa ottemperanza del giudicato *de quo* l'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 412/1991, il quale, avendo carattere di interpretazione autentica dell'art. 20 della legge n. 958/1986, si applicherebbe — come, in precedenti casi, già accaduto nel nostro ordinamento — anche alle fattispecie già coperte da giudicato.

Il comune ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.

Dopo l'udienza di trattazione la causa veniva assunta dal collegio per la decisione.

Con separata sentenza emessa in pari data il collegio, dichiarata l'inammissibilità parziale del ricorso, ha deciso, per la restante parte, di rimettere all'esame della Corte costituzionale, con la presente ordinanza, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412, ritenuta rilevante e pregiudiziale ai fini del decidere e non manifestamente infondata.

Ha così sospeso il giudizio per quanto attiene la parte di domanda non decisa.

DIRITTO

Come esposto nella sentenza parziale emessa in pari data, va premesso che la successione dei fatti, emergenti dalla precedente narrativa, deve essere integrata e ricostruita sulla base delle affermazioni dell'amministrazione comunale di Bologna, non contraddette da controparte.

Questo tribunale amministrativo, con sentenza n. 148 del 6 maggio 1991, accoglieva il ricorso proposto contro il suddetto comune dagli odierni ricorrenti, riconoscendo agli stessi il diritto a godere del beneficio previsto dall'art. 20 legge 24 dicembre 1986, n. 958, in forza del quale «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per

l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità previdenziale nel settore pubblico»; conseguentemente il comune veniva condannato al pagamento delle maggiori retribuzioni, comprensive di arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza 30 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della suddetta legge) nonché dei contributi previdenziali (Cpdel e Inadel) dovuti per effetto della ricostruzione di carriera (compreso in questa il periodo di servizio militare prestato) che l'amministrazione avrebbe dovuto operare nei confronti dei ricorrenti medesimi.

Detta sentenza, notificata in data 17 maggio 1991, non veniva impugnata dal comune di Bologna, il quale, anzi provvedeva a darvi esecuzione con deliberazione della g.m. n. 3408 in data 27 agosto 1991; con tale deliberazione in particolare:

a) si disponeva il riconoscimento del servizio di leva agli effetti di carriera e, conseguentemente la corresponsione dei relativi emolumenti, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;

b) si dava, invece, atto della «oggettiva impossibilità di dare esecuzione» alla parte della sentenza che poneva a carico del comune il versamento dei contributi previdenziali agli Istituti interessati (Cpdel ed Inadel) «poiché i medesimi istituti non prevedono l'introito di contributi dagli enti di lavoro per il tipo di servizio in questione».

In verità, con riferimento allo stato della legislazione vigente al momento della deliberazione di cui sopra, si deve riconoscere che il comune aveva dato sostanziale e comunque corretta ottemperanza al giudicato *de quo* anche sotto l'aspetto previdenziale che qui interessa.

Ed invero, il servizio di leva veniva valutato sia ai fini del trattamento di quiescenza (Cpdel) sia a quelli previdenziali (Inadel), gratuitamente, vale a dire con onere esclusivamente a carico delle competenti gestioni previdenziali, senza necessità di versamento di alcun contributo né a carico del lavoratore né del datore di lavoro. Infatti, per quanto riguarda i contributi Cpdel, in conseguenza dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274 — intervenuta successivamente alla pubblicazione della sentenza di questo tribunale (6 maggio 1991) — veniva meno l'obbligo di versamento posto dalla stessa sentenza a carico del comune di Bologna, essendo l'onere finanziario relativo al riscatto del servizio di leva riversato, da detta legge, sulle varie Casse pensioni.

Per quanto riguarda il trattamento previdenziale Inadel, il relativo onere finanziario già ricadeva sul medesimo istituto per effetto dello stesso art. 20 della citata legge n. 958/1986, che la suddetta sentenza aveva tuttavia ritenuto applicabile ai ricorrenti. Pertanto, la statuizione contenuta in tale sentenza e concernente l'imposizione al comune dei relativi versamenti all'Inadel non poteva che considerarsi del tutto superflua ed ultronea, e comunque inidonea a fondare una ulteriore ed autonoma pretesa dei ricorrenti alla effettuazione dei versamenti di cui trattasi da parte del comune, potendo i ricorrenti medesimi godere del riconoscimento gratuito *ex lege* n. 958/1986 e non potendo, per converso, il formale inadempimento di siffatto obbligo incidere in alcun modo sui diritti dei ricorrenti stessi: ciò del resto, veniva percepito da questi ultimi, i quali, nella propria diffida in data 14 ottobre 1991 (doc. 3, prodotto da parte ricorrente) si dolevano soltanto della asserita inesecuzione della sentenza «nella parte relativa all'iscrizione alla Cpdel» (inesecuzione che scaturiva, come sopra illustrato, dalla «sopravvenuta» disposizione dell'art. 1 legge n. 274/1991).

La situazione sopra delineata, peraltro, mutava — ma con esclusivo riferimento al trattamento Inadel, in senso sfavorevole ai ricorrenti, a seguito della emanazione della legge n. 412 del 30 dicembre 1991. Infatti, il secondo comma dell'art. 7 di detta legge stabilisce che rimane immutata la disciplina di cui all'art. 1, primo comma, legge n. 274/1991, il quale a sua volta prevede il riconoscimento del servizio militare di leva, ai fini pensionistici, con onere a totale carico delle casse pensioni amministrate dalla competente direzione generale del Ministero del tesoro (cfr. circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 85749 del 20 febbraio 1992, punto *E*).

Sul punto questo tribunale amministrativo con la sentenza emanata in pari data, ha dichiarato l'inammissibilità in parte *qua* del ricorso.

Per quanto, invece, attiene al trattamento Inadel (il cui obbligo di versamento deve ritenersi ricadere anche sul comune a termini della prevedente sentenza, non impugnata sul punto), il primo comma dell'art. 7 della citata legge n. 412/1991 reca l'interpretazione autentica dell'art. 20 della legge n. 958/1986 — difforme da quella seguita da questo tribunale nella più volte citata sentenza n. 148/1991 — nel senso cioè che destinatari dei benefici di cui alla norma interpretata sono soltanto coloro i quali hanno prestato servizio militare contestualmente o successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 958/1986 (ossia il 30 gennaio 1987).

Non solo, ma il successivo terzo comma dello stesso art. 7 chiarisce in materia categorica che: «Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal primo comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o quiescenza»: su tale base, in effetti, il comune ha revocato i benefici economici di cui i ricorrenti godevano per effetto della citata sentenza del t.a.r.

Orbene, in linea di principio, non potrebbe che condividersi la tesi, secondo cui non si è in presenza di semplice norma interpretativa di altra precedente la cui retroattività potrebbe trovare un limite nelle sentenze passate in giudicato nel senso, appunto, che la nuova disposizione (o meglio, la disposizione precedente nella interpretazione data con la nuova legge) non potrebbe essere applicata retroattivamente a quei rapporti che fossero già stati compiutamente definiti per effetto di una sentenza passata in giudicato, alla quale, per giunta, si fosse già data esecuzione (come nel caso di specie). Si tratta, invece, di una norma avente sicuramente una portata maggiore di una semplice disposizione interpretativa, dato che non si limita solo a chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 20, legge n. 958/1986 ma, prevedendo espressamente la revoca dei benefici eventualmente accordati e, addirittura, la ripetibilità delle somme già versate, inequivocabilmente impone — pena la configurabilità di ipotesi di responsabilità contabile — all'amministrazione di incidere su situazioni giuridiche compiutamente definite e «conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal primo comma».

Da tale inciso, invero, non sono certamente escluse, *expressis verbis*, quelle interpretazioni difformi che siano contenute in decisioni giurisdizionali passate in giudicato (come nella fattispecie in esame); né queste ultime potrebbero ritenersi implicitamente ma sicuramente escluse dal dettato normativo, posto che il principio dell'intangibilità del giudicato ha talora sofferto eccezioni.

Pur con la riserva di tornare successivamente su quest'ultimo, specifico argomento, si deve riconoscere che la formulazione «comunque in godimento» sembra proprio confermare la tesi sostenuta dalla difesa comunale, in quanto in tal modo il legislatore, nel disporre la cessazione immediata della corresponsione dei «maggiori trattamenti» non fa alcuna distinzione tra il caso in cui i benefici siano stati accordati a seguito di un'errata interpretazione dell'art. 20, legge n. 958/1986 da parte dell'amministrazione e l'ipotesi in cui, invece, un tale riconoscimento sia stato all'amministrazione medesima imposto da una sentenza: diversamente — dato che non esiste altra ipotesi possibile, oltre le due dianzi prospettate — non si comprenderebbe il significato dell'avverbio «comunque» contenuto nella disposizione in esame.

La riportata linea interpretativa dell'art. 7, terzo comma, in esame, mostrandosi di per sé ineccepibile sotto il profilo logico ed ermeneutico, dovrebbe conseguentemente condurre alla conclusione — sfavorevole ai ricorrenti — della sostanziale esecuzione della sentenza *de qua* da parte dell'amministrazione comunale, la quale ha osservato che «di fronte ad una disposizione di tale tenore — e fino a quando la stessa resterà in vigore — l'amministrazione era, ed è obbligata (pena una propria precisa responsabilità contabile) a revocare i benefici di cui trattasi».

Senonché, il collegio ritiene che l'art. 7, terzo comma, legge n. 412/1991, nell'interpretazione fin qui fornita, dia adito a serie perplessità sul piano della legittimità costituzionale, violando i principi dell'intangibilità del giudicato, della tutela del diritto di difesa e della stessa funzione giurisdizionale, deducibile dagli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104 primo comma, 108 secondo comma, e 113 della Costituzione.

Premesso che per quanto sin qui osservato risulta evidente la rilevanza e la pregiudizialità di detta questione di costituzionalità, il collegio ritiene che la medesima non sia manifestamente infondata.

Non ignora il collegio che disposizioni del tenore di quella in esame hanno trovato ingresso nel nostro ordinamento superando anche il vaglio della Corte costituzionale: è interessante, ad esempio, sottolineare il parallelismo sussistente tra il caso che ne occupa e quello relativo all'art. 10, secondo comma, legge 6 agosto 1984, n. 425, recante «disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati».

Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, primo comma, di detta legge stabiliva (anche in quel caso, con valore di interpretazione autentica) che la speciale indennità *ex* legge n. 27/1981 competeva, antecedentemente dal 1° gennaio 1983 — data della quale ne veniva disposta l'estensione a tutti — solo ai magistrati dell'ordine giudiziario; al secondo comma (anche essa norma interpretativa) affermava che i particolari criteri di calcolo degli aumenti per anzianità originariamente previsti per i soli magistrati della Corte dei conti, dovevano essere in effetti applicati solo a questi ultimi. Tale criterio di calcolo veniva tuttavia abolito (art. 3) anche per i predetti magistrati contabili, a decorrere dal 1° luglio 1983, e sostituito, per tutti i magistrati, con un nuovo criterio di progressione economica. L'art. 10, secondo comma, della citata legge n. 425/1984 (che è quello che maggiormente interessa ai nostri fini) recitava, infine, testualmente: «gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'art. 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziari passati in giudicato, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita».

La Corte costituzionale, più volte investita della questione di legittimità costituzionale di detta disposizione (art. 10, secondo comma), ha bensì dichiarato insussistente il contrasto con i parametri costituzionali indicati, con una motivazione, tuttavia, che bene illumina l'attenzione della Corte alla massima tutela possibile del principio, in sé, dell'intangibilità del giudicato.

Si legge, infatti, nella sentenza n. 413 del 24 marzo-7 aprile 1988 che nella suddetta norma non è configurabile né lo svuotamento del contenuto economico del giudicato, né l'impiego della funzione legislativa per invadere l'ambito riservato dalla Costituzione all'attività giudiziaria, in quanto la norma stessa è «funzionale alla generale finalità perequativa perseguita dalla legge n. 424/1984 perché mira ad eliminare con il meccanismo della gradualità temporale proprio del riassorbimento della progressione economica esiti privilegiati di trattamento economico riproduttivi di disparità non tollerabili nel quadro di intenti costituzionalmente legittimi della volontà legislativa»; e ciò in quanto in benefici riconosciuti dal giudicato si sarebbero sommati ai vantaggi che la legge impugnata aveva previsto in favore di tutti gli altri magistrati.

La stessa Corte, nella successiva ordinanza n. 501 del 18-27 dicembre 1991, tornando sulla questione ha ribadito la legittimità della norma che rimuoveva i giudicati, «confermando la *ratio* del disegno normativo di razionalizzazione e ristrutturazione delle retribuzioni» in cui la norma impugnata si inseriva, traendone giustificazione.

Non è chi non veda come, nel pensiero della Corte, la possibilità del potere legislativo di interferire nella sfera giurisdizionale, debba essere relegata sul piano della assoluta eccezionalità (sorta di *extrema ratio*) e, come tale, deve necessariamente trovare la propria ragione giustificatrice in «intenti costituzionalmente legittimi», non certamente di normale né tanto meno trascurabile spessore, ma qualificati dall'obbiettivo di evitare il protrarsi di intollerabili effetti derivanti da pregresse disparità di trattamento. Deve, razionalmente, trattarsi di superiori e generali fini di perequazione ovvero di eliminazione di evidenti e diffusi privilegi, e quindi della correzione di situazione di illegittimità costituzionali rilevanti dal punto di vista sostanziale: solo con tali intrinseche caratteristiche la finalità dell'intervento (rimediare ad un intollerabile ed invasivo *vulnus* di principi costituzionali di sostanziale rilevanza) può trasformarsi in fattore legittimante, per il legislatore, ad inferire, a sua volta, un (eccezionale) *vulnus* ad un principio basilare del nostro ordinamento ed in generale del c.d. «stato di diritto», derivante dall'applicazione del principio della divisione dei poteri (quello, appunto, dell'intangibilità del giudicato).

E, nel caso di specie il collegio non ravvisa davvero alcuna particolare rilevanza nella *ratio* del *remedium* posto in essere dal legislatore, se è vero che, come del resto esplicitamente messo in luce nel parere del consiglio di Stato, I sezione, n. 1598 del 5 aprile 1989, l'art. 20 della legge n. 958/1986 (ad ovviare ai pregressi effetti del quale è diretta la norma *de qua*) era stato adottato in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, in quanto la legge medesima «era stata emanata senza un adeguato calcolo della spesa inerente all'art. 20 ed alle sue ripercussioni sulla copertura finanziaria e sulle incidenze annuali e pluriennali per il bilancio dello Stato».

Ed invero, deve bensì riconoscersi che rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore la considerazione degli aggravi finanziari sul bilandio statale — che possono, ad esempio, giustificare la previsione di limitazioni, a particolari categorie di soggetti, di determinati benefici ovvero di una particolare decorrenza o scadenza temporale dei benefici medesimi (attraverso, anche, lo strumento, retroattivo, della norma interpretativa) — tuttavia non pare che, nel pensiero della Corte, la necessità di ovviare a carenze finanziarie pregresse (e alla conseguente illegittimità della norma emanata senza copertura) possa, di per sé, condurre a legittimare il sacrificio del principio fondamentale di una democrazia rappresentativa, come quello della salvaguardia del giudicato.

In disparte l'osservazione che, paradossalmente, lo stesso accesso al sindacato di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, risulta limitato e comunque nei fatti meno ampio di quello riconosciuto per la tutela di principi costituzionali più «sostanziali» (cfr. sul punto sentenze della Corte n. 406 del 6-14 luglio 1989 e n. 226 del 12 dicembre 1976), non può non evidenziarsi l'estrema pericolosità, per l'ordinamento costituzionale medesimo, di una tesi contraria a quanto qui sostenuto, poiché essa giustificherebbe ogni possibile ingerenza del potere legislativo sull'esercizio della funzione giurisdizionale, non a fini — si badi — che possano definirsi di ripristino o di affermazione di istanze di giustizia sostanziale e sociale, ma semplicemente per porre rimedio ad una non oculata politica della spesa, di cui è comunque responsabile lo stesso legislatore.

In definitiva, la necessità della copertura della spesa non rientra certamente tra le finalità generali cui è informata la Costituzione, ma è una semplice regola, un limite posto all'esercizio del potere legislativo, alla cui osservanza, anche a sanatoria, può pervenirsi più semplicemente provvedendo allo stanziamento dei fondi ovvero alla limitazione dei benefici per il futuro ovvero ancora abolendo i benefici per la generalità degli interessati, senza dover necessariamente, come nella fattispecie, intervenire su un numero indeterminato (ma verosimilmente non esorbitante) di giudicati: nella specie, oltretutto, si viene retroattivamente ad operare una quanto meno discutibile discriminazione tra soggetti che hanno fornito le stesse prestazioni personali obbligatorie in tempi successivi (nonostante taluni di essi si siano onerosamente attivati in sede giurisdizionale): cfr., sul punto, ordinanze di rimessione di vari pretori: Chieti 15 luglio 1992; Napoli, 21 aprile 1992; ecc.

Nella fattispecie, oltre alla già rilevata mancanza dei connotati essenziali della *ratio* giustificatrice, come delineati dalla stessa Corte (eccezionalità dell'intervento del legislatore per fini qualificati e rilevanti), va aggiunto che si verificherebbe un sostanziale e completo «svuotamento» dei precedenti giudicati: effetto, questo, la cui assenza era stata invece determinante per la formulazione del giudizio di conformità costituzionale contenuto nelle citate decisioni del Giudice delle leggi: sentenza n. 413/1988 e ordinanza n. 501/1991.

Invero, nella legge n. 412/1991 e nell'intera disciplina della materia *de qua*, dopo l'applicazione dell'art. 7, terzo comma, della stessa legge (qui sospettato di incostituzionalità) non residua alcun dipo di benefici, né sotto forma di diretta compensazione né sotto forma di riassorbimento attraverso «nuove e generali previsioni migliorative», specificamente e complessivamente previste per la categoria dei soggetti interessati (come, invece, era avvenuto per la categoria dei magistrati): sicché lo svuotamento del contenuto del giudicato è, nel presente caso, assoluto e, quindi, secondo lo stesso pensiero della Corte, da ritenersi ingiustificabile.

Né potrebbe affermarsi — da un differente punto di vista ancora più radicale — che la sacrificabilità del principio *de quo* discenderebbe *ex* se dalla stessa natura interpretativa e, pertanto, retroattiva della norma in esame; la tesi che qui si contrasta e che, sulla base di taluni spunti dottrinari, ha ottenuto echi nella stessa, meno recente giurisprudenza costituzionale, non è stata certamente recepita nel filone maggioritario dell'orientamento della stessa Corte: si veda, per tutte, la sentenza n. 155 del 19 marzo-4 aprile 1990, dove si chiarisce che: «la legge interpretativa, per vero, non viola di per sé gli artt. 101, 102, e 104 della Costituzione, ... a meno che essa non leda il giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso... Né le leggi interpretative sono escluse dalle disposizioni degli artt. 24 e 25 della Costituzione ...: esse, invero, operando sul piano delle fonti non escludono né comprimono la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche di cui il soggetto è titolare;

Analogo, e condivisibile, ragionamento è seguito — proprio nella materia che ne occupa — dalla successiva sentenza n. 455 del 17 novembre 1992 della Corte, la quale, investita della questione di legittimità relativa al primo comma dello stesso art. 7 legge n. 412/1991, ne ha preliminarmente accertato la natura interpretativa, desumendola proprio dal contenuto della norma del terzo comma del medesimo art. 7 (ora in esame), precisando nel contempo che detta ultima norma non era stata fatta oggetto di quel giudizio incidentale di costituzionalità.

Orbene, in relazione al cennato primo comma dell'art. 7, l'asserito contrasto con gli artt. 24, 101, e 104 della Costituzione veniva negato dalla Corte in quanto: «il legislatore ha operato sul piano delle fonti e non ha escluso né compresso la tutela giudiziale delle posizioni giuridiche dei soggetti titolari. Limitandosi l'esame alla disposizione denunciata (art. 7, primo comma, della legge n. 412/1991) non risultano lesi i giudicati formatisi precedentemente, né sono vulnerate le attribuzioni giudiziarie, in quanto il legislatore ha agito su un piano diverso dal giudice».

Ebbene, tali condizioni, chiaramente indicate come sussistenti con riguardo alla norma del primo comma, sono con tutta evidenza insussistenti con riferimento, invece, al terzo comma, che ne occupa in questa sede. In tale terzo comma, giusta la estensione degli effetti voluta dal legislatore (avverbio «comunque»), la norma non si limita ad operare sul piano delle fonti, ma è diretta proprio a caducare — per esclusivi motivi economici — tutti i rapporti precedenti, ancorché «esauriti» ed ancorché definiti con sentenze passate in giudicato.

Integrando fra loro gli insegnamenti desumibili dalle richiamate sentenze della Corte nn. 413/1991 e 455/1992, si può concludere che in linea generale, la norma interpretativa, essendo destinata ad operare sul piano delle fonti normative e non degli effetti (atti giudicati, rapporti esauriti) dovrebbe essere sostanzialmente indifferente al problema della salvaguardia del giudicato, e qualora il legislatore, in applicazione di tale norma, voglia comunque incidere sul giudicato stesso, ciò potrebbe operare solo in casi eccezionali e particolarmente giustificati, ma senza provocarne l'assoluto svuotamento (sent. n. 413/191).

Non risultando rispettati tali limiti nella fattispecie in esame per le suesposte ragioni, il collegio ritiene giustificato e non manifestamente infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 — nella parte in cui non fa salvi i trattamenti in godimento, conseguenti a pronuncie giurisdizionali passate in giudicato — per violazione degli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104 primo comma, 108 secondo comma, 113 della Costituzione.

La rilevanza e la pregiudizialità della suddetta questione ai fini della definizione del presente giudizio, è già stata dimostrata, risultando peraltro, di assoluta evidenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la pregiudizialità della sopra illustrata questione di legittimità costituzionale;

Dichiara non manifestamente infondata, nel giudizio promosso a seguito del ricorso in epigrafe, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 terzo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione.

Mantiene sospeso il presente giudizio e si riserva ogni ulteriore pronuncia all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalità, in conformità a quanto disposto con la sentenza parziale emanata in pari data.

Ordina che — a cura della segreteria del tribunale — siano trasmessi gli atti relativi al ricorso, ai sensi del suddetto art. 23 legge n. 87/1953 e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio dell'8 gennaio 1993.

Il presidente: SINAGRA

Il consigliere relatore estensore: ORLANDO

Depositata in segreteria in data 22 ottobre 1993

Il segretario: (firma illeggibile)

94C0121

N. 54

Ordinanza emessa il 16 giugno 1993 (pervenuta il 1° febbraio 1994) dalla Corte dei conti, sez. IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Imperoli Iride

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di guerra - Pensione indiretta al genitore - Lamentata omessa previsione dell'estensione del beneficio della riversibilità della stessa al coniuge (non genitore né allevatore del morto in guerra), in caso di morte del titolare - Ingiustificata disuguaglianza di trattamento tra la vedova del titolare di pensione diretta e quella di titolare di pensione indiretta - Lesione del principio di parità tra i coniugi e di sostegno alla unione familiare.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 11 e 12; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 81 e 82).

(Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 16 giugno 1993 il consigliere relatore dott. Luigi Peluso e l'avv. Antonio Carriero;

Visto il ricorso iscritto al n. 0116594 del registro di segreteria;

Visti gli atti della causa; ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla sig.ra Iride Imperoli, ved. Colaprete nata il 23 aprile 1918 elettivamente domiciliata in Roma, via G. Palumbo n. 26 presso lo studio dell'avv. Antonio Carriero contro il decreto n. 278 in data 22 novembre 1957 del Ministero della Difesa.

FATTO

Con decreto n. 252/PPO in data 2 luglio 1953 il Ministero della difesa-aeronautica ha attribuito al sig. Ettore Colaprete, quale genitore dell'*ex* capitano pilota Salvatore Colaprete, venuto a morte per causa di servizio in data 12 marzo 1948, la pensione privilegiata indiretta di riversibilità con effetto dal giorno successivo all'evento letale (13 marzo 1948).

In seguito al decesso del Colaprete Ettore avvenuto in data 19 gennaio 1957, la vedova sig.ra Iride Imperoli, unitasi in matrimonio con il medesimo nella data del 23 ottobre 1948, in epoca, cioè, posteriore all'infortunio mortale in cui era rimasto vittima l'*ex* ufficiale sunnominato, nato a seguito di precedente matrimonio del Colaprete Ettore con la sig.ra Concetta Argano, ha formulato al Ministero della difesa un'istanza intesa ad ottenere la concessione del trattamento pensionistico di riversibilità (devoluzione o consolidamento) eventualmente spettantele, per la morte del proprio marito, già in godimento della pensione privilegiata indiretta per la morte del figlio già deceduto per causa di servizio.

Con il decreto n. 278 del 22 novembre 1957 il Ministero della difesa ha respinto la predetta istanza in quanto il militare deceduto per causa di servizio era nato dal precedente matrimonio del Colaprete Ettore con la sig.ra Concetta Argano (nozze di primo letto) e, pertanto, non sussisteva il presupposto essenziale per il consolidamento o devoluzione della pensione in favore dell'altro coniuge superstite (quale genitore o allevatore) di cui all'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135 e successive modificazioni (d.-l. C.P.S. 31 luglio 1947, n. 810 art. 4).

Avverso il provvedimento anzidetto l'interessato ha proposto il ricorso giurisdizionale n. 019395 dichiarato abbandonato con dec. di questa sezione n. 12990 in data 11 dicembre 1961.

Successivamente l'interessata ha proposto avverso l'anzideto provvedimento il ricorso in esame adducendo di aver diritto al trattamento di riversibilità della pensione fruita dal proprio congiunto per il sostentamento della propria prole nata dalla sua unione legale con il medesimo.

Il procuratore generale nel proprio atto conclusionale scritto ha eccepito, in via principale l'inammissibilità del ricorso in esame per effetto del giudicato ed, in via subordinata, ha formulato richiesta di rigetto del gravame, che ha ritenuto infondato in quanto la ricorrente non è la madre del defunto capitano pilota Salvatore Colaprete e, pertanto, non v'è titolo per la devoluzione o consolidamento in favore della stessa della pensione fruita dal proprio congiunto Colaprete Ettore e ciò in applicazione della normativa pensionistica di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 313, art. 64 e segg., e succ. modif. richiamata dall'art. 92 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Con memoria difensiva depositata il 13 aprile 1993 l'avv. Antonio Carriero, patrocinante in causa, giusta procura in calce al ricorso, ha sostenuto l'ammissibilità in rito del ricorso in esame e nel merito ha argomentato che stante il richiamo operato dal citato art. 92 del t.u. 1092/1973 alla normativa vigente in materia pensionistica di guerra, la fattispecie concreta di cui è causa risulta disciplinata dall'art. 64 della legge n. 313/1968 citata e che tale disposizione se letta in senso meramente letterale sarebbe preclusiva dell'accoglimento del ricorso, mentre se intesa in senso storico-evolutivo consentirebbe una diversa soluzione, favorevole alla ricorrente alla luce delle norme costituzionali vigenti in ordine all'istituto del matrimonio. Ha affermato, inoltre, che dalla lettura in senso storico-evolutivo della predetta disposizione che è la più corretta e la sola costituzionalmente legittima, può trarsi fondamento per l'accoglimento del ricorso in esame; in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge n. 313/1968 (ora art. 57 del t.u. n. 915/1978) per contrasto con gli artt. 29 e 31 della costituzione (uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e sostegno all'unione familiare per favorire con misure economiche la formazione della famiglia e l'assolvimento dei compiti famigliari). Ad avviso della difesa se interpretata in senso letterale la norma non garantirebbe detto principio di uguaglianza dei coniugi e non favorirebbe l'attuazione del principio dell'aiuto economico alla famiglia che ne risulterebbe ostacolata.

Nel pubblico dibattimento che si è svolto all'udienza odierna la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed, in subordine, ha chiesto che la sezione, ritenuta la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 64 della legge n. 313/1968 (ora 57 del t.u. n. 915/1978) come sopra illustrata voglia rimettere gli atti alla Corte costituzionale per non ravvisata manifesta infondatezza della dedotta prospettazione di parte circa i profili di incostituzionalità della norma stessa.

DIRITTO

Premesso che è del tutto pacifica l'ammissibilità in rito del gravame di cui trattasi adeguandosi all'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in materia presso questa corte, atteso che la declaratoria di abbandono contenuta nella decisione di questa sezione n. 019395 è un mero giudicato in senso formale non preclusivo del riesame giurisdizionale del medesimo rapporto sostanziale, di guisa che risulta sussistente in atto lo stato di litispendenza, osserva la sezione che la delimitazione del campo di applicazione della disposizione dell'art. 64 della legge n. 313/1968 appare sotto il profilo soggettivo definita in maniera tassativa, nel senso che appaiono, destinatari del beneficio, di cui alla disposizione medesima, unicamente: i «genitori» ed, in via di eccezione, gli «allevatori», ossia coloro che hanno provveduto alla educazione ed al mantenimento dell'adolescente dall'età di anni 14 e, pertanto, non può che escludersi in maniera assoluta che siano destinatari del beneficio della devoluzione o del consolidamento della pensione indiretta, di cui fruiva l'altro coniuge (deceduto), la vedova che si sia unita in matrimonio con il genitore del militare deceduto per causa di servizio (titolare del trattamento pensionistico indiretto) in epoca successiva a quella della morte del militare stesso, com'è avvenuto nella fattispecie all'esame.

La tesi prospettata dalla difesa e, cioè, che sia ipotizzabile un'interpretazione in senso storico-evolutivo della citata disposizione di legge si appalesa ad avviso della sezione giudicante avulsa dal contenuto precettivo proprio che le è stato attribuito dal legislatore e, peraltro, contraddittoria perché non in linea con il contenuto strutturale dell'istituto giuridico della devoluzione o consolidamento della pensione indiretta e, pertanto, è da disattendere, onde il ricorso andrebbe respinto.

Conseguentemente le questioni di legittimità costituzionale della norma di cui sopra sollevate dalla difesa per asserito contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione debbono essere dichiarate manifestamente infondate, posto che detto istituto appare congegnato in modo tale da rispettare le legittime attese dei genitori a fruire del trattamento pensionistico privilegiato indiretto di cui gode uno di essi in favore dell'altro (coniuge o allevatore) e, quindi, non può reputarsi la norma che lo prevede confliggente con i principi costituzionali sopra richiamati.

Ciò nondimeno la sezione ritiene di dover sollevare d'ufficio nella presente fattispecie la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora artt. 81 e 82 del t.u. n. 1092/1973) e corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, ancorché non menzionati espressamente nel provvedimento impugnato, nella parte in cui non è previsto anche il beneficio della reversibilità della pensione indiretta in favore dell'altro coniuge ovvero dei minori di età (figli), per contrasto con gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

Invero, la *ratio* delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 46/1958 (ora artt. 81 e 82 del t.u. n. 1092 1973 e corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, va ricercata indubbiamente nell'esigenza di non far venir meno ai familiari del dipendente o pensionato i necessari mezzi economici di cui essi fruivano nel momento dell'avvenuto decesso del genitore titolare della pensione, e ciò naturalmente nel preciso intento di assicurare quelle risorse economiche di carattere continuativo imprenscindibili per la vita futura dei componenti il nucleo familiare. Tale essendo la *ratio* dell'istituto della reversibilità, non si vede il motivo per cui lo stesso beneficio non debba essere riconosciuto anche nell'ipotesi in cui il titolare della pensione indiretta all'atto del decesso del coniuge (genitore) si sia risposato ed abbia anche avuto dal nuovo matrimonio la prole. La mancata previsione del beneficio della reversibilità nell'ipotesi di pensione privilegiata indiretta appare quindi discriminatoria e porre una ingiustificata disparità di trattamento tra la vedova di un titolare di pensione diretta e la vedova di un titolare di pensione indiretta, concretando una palese violazione del principio di uguaglianza in situazioni omogenee come nel caso in esame (art. 3 della Costituzione). Anche nelle ipotesi come quelle in esame sussiste la necessità di non far venir meno i mezzi economici alla famiglia del pensionato, che diversamente si troverebbe in condizione di non poter far fronte ai bisogni quotidiani.

In relazione agli altri profili giuridici di legittimità delle disposizioni sopra citate per contrasto con gli artt. 29 e 32 della Costituzione va considerato che la mancata previsione del beneficio di cui trattasi si ripercuote negativamente anche sull'equilibrio dei rapporti tra coniugi (pricipio della parità giuridica dei coniugi) di guisa che ne verrebbe leso il principio stesso (art. 29 della Costituzione) in quanto soltanto se il titolare della pensione indiretta è in vita sono mantenuti detti benefici economici pensionistici indiretti, laddove i benefici stessi risulterebbero sottratti al nucleo familiare nel caso del decesso del beneficiario.

Tale mancata previsione del beneficio della reversibilità si risolverebbe, peraltro, sotto l'aspetto particolare degli interventi o incentivi economici a sostegno dell'unione familiare in un ostacolo per la formazione della unione familiare (art. 31 della Costituzione).

Circa la rilevanza della questione appare scontato che qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate, nella parte in cui non estendono detto beneficio della reversibilità anche nelle ipotesi, come in quelle in esame, di trattamento pensionistico privilegiato indiretto di cui sia titolare un coniuge, in favore dell'altro coniuge, il gravame proposto dalla su menzionata Iride Imperoli verrebbe accolto, con il riconoscimento in favore della vedova del diritto pensionistico invocato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 46/1958 (ora artt. 81 e 82 del t.u. n. 1092/1973) e corrispondenti norme pensioni di guerra, nella parte in cui non viene esteso il beneficio della reversibilità ai coniugi nella ipotesi in cui l'altro coniuge fruisce di un trattamento pensionistico privilegiato indiretto, nel caso di morte di quest'ultimo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 1993.

Il presidente: PISCIOTTA

94C0122

N. 55

Ordinanza emessa il 22 novembre 1993 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Poggio Armando

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento ed esaminate le risultanze dibattimentali.

Premesso che Poggio Armando è stato citato a giudizio quale imputato della contravvenzione di cui all'art. 21, terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli) per avere effettuato o comunque non impedito uno scarico in fognatura da insediamento produttivo con superi di alcuni parametri previsti dalla tabella *C* della legge stessa;

che prima dell'apertura del dibattimento l'imputato chiedeva procedersi con il rito del patteggiamento ma subordinando la richiesta alla applicazione della sanzione sostitutiva della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Contestualmente chiedeva che, nel caso detta richiesta fosse ritenuta non accoglibile per il divieto contenuto nell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che vieta la applicazione delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma della legge citata), chiedeva fosse sollevata questione di costituzionalità sotto il profilo che detta norma lederebbe il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione atteso che per altre infrazioni in materia ambientale è ammessa la conversione.

OSSERVA

L'art. 60 della legge n. 689/1981 esclude in modo chiaro e preciso la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive, in particolare la possibilità di convertire la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, per il reato oggetto del presente procedimento.

La risoluzione circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma assume pertanto palese rilevanza in questo giudizio.

Con l'introduzione dell'art. 53 della legge n. 689/1981 il legislatore ha inteso applicare il ventaglio dei tipi di sanzioni penali, nella consapevolezza che non sempre la pena detentiva tradizionale può avere una funzione rieducativa e di recupero del reo, mentre più idonee allo scopo appaiono altre misure solo parzialmente coercitive, come la libertà controllata e la semidetenzione o la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria della specie corrispondente.

Furono peraltro esclusi dal beneficio delle sanzioni sostitutive alcuni reati considerati di particolare gravità o rilevanza sociale, e tra questi i reati urbanistici, le lesioni derivanti da violazione di norme infortunistiche, e tutte le contravvenzioni in vigore all'epoca in materia di inquinamento e per la precisione i reati di cui alla legge n. 615/1966 (inquinamento atmosferico) e i reati di cui all'art. 21 e 22 della legge n. 319/1976 (inquinamento idrico).

Successivamente in materia di inquinamento sono state emanate numerosissime leggi, ma per nessuno dei reati da queste previsti ancorché puniti con pene più severe, previsti è stata più esclusa la applicabilità delle sanzioni sostitutive.

Per quanto concerne l'inquinamento idrico i decreti legislativi del 27 gennaio 1992, n. 132 e 133 hanno parzialmente sostituito la normativa della legge Merli relativamente alla disciplina degli scarichi industriali di alcune sostanze pericolose prevedendo in caso di inosservanza sanzioni più severe rispetto a quelle stabilite dalla stessa legge Merli.

In particolare l'art. 10 del d.-lgs. n. 133 cit. prevede la necessità di una speciale autorizzazione allo scarico in sostituzione di quella contemplata dalla legge Merli. E l'art. 18 del d.lgs. citato punisce colui che effettua nuovi scarichi senza detta autorizzazione con l'arresto sino a tre anni e chi non ottempera al divieto di riversare gli scarichi contenenti sostanze pericolose con la pena detentiva da tre mesi a tre anni. Diversamente la legge Merli all'art. 21, primo comma sanziona gli scarichi senza autorizzazione con la minor pena dell'arresto da due mesi a due anni in alternativa alla ammenda da L. 50.000 a L. 10.000.000.

Infine chi effettua uno scarico senza osservare i valori limite fissati dal predetto decreto legislativo è sanzionato con la pena dell'arresto sino a due anni, ossia con la stessa pena prevista dall'art. 21, terzo comma della legge Merli.

Analoga disciplina è contenuta nel d.-lgs. n. 132/1992, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da determinate sostanze pericolose, anch'esso integrativo e parzialmente derogativo alla legge Merli, il quale all'art. 18, secondo comma punisce chi non osserva il divieto di scarico con l'arresto sino a tre anni.

Pene ancora più severe nel caso di scarico con supero dei limiti fissati dalle tabelle sono comminate dall'art. 15, quinto comma del d.P.R. n. 217/1988 il quale prevede la pena dell'arresto fino a tre anni.

Per contro, come si è già visto, l'art. 21, terzo comma della legge Merli sanziona gli scarichi con supero dei valori previsti nelle tabelle allegate alla legge con una pena inferiore, ossia con la pena dell'arresto fino a soli due anni.

Orbene per tutti i reati citati, entrati in vigore successivamente alla legge n. 689/1981, non è prevista alcuna esclusione dalla applicabilità delle sanzioni sostitutive, pur trattandosi di contravvenzioni che ledono in misura eguale e spesso più grave, il medesimo bene giuridico (l'ambiente e in particolare le acque interessate da scarichi industriali).

Sembra pertanto a questo pretore che ci si trovi di fronte ad una situazione normativa analoga a quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza del 19 maggio 1993, n. 249 a proposito del divieto, contenuto sempre nell'art. 60 della legge n. 689/1981 di applicare le sanzioni sostitutive alle sole lesioni colpose derivanti da violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e non anche all'omicidio colposo per violazione delle stesse norme (reato passato ora alla competenza del pretore e quindi automaticamente incluso tra i reati beneficiari delle sanzioni sostitutive).

In quell'occasione la Corte ha accolto l'eccezione, sul rilievo che si era in presenza di una chiara «distonia» legislativa carente *ictu oculi* di ragionevolezza trattandosi di un complesso normativo che consentiva di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ponesse in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene giuridico (l'integrità fisica), quella connotata da maggiore gravità, «discriminando invece, chi realizzava il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico, presentandosi per ciò stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza».

Orbene anche nel caso in esame si ha una serie di norme tra loro collegate che in differente misura ledono lo stesso bene giuridico *strictu sensu*, ossia le acque interessate da scarichi industriali.

Si consideri che il reato meno grave di scarico abusivo previsto dalla legge Merli è escluso dal beneficio, mentre non lo sono i reati di pari o maggiore gravità, più sopra elencati, disciplinati dai d.-lgs. nn. 132 e 133 del 1992 e dal d.P.R. n. 217/1988.

Merita precisare che non vengono messe in discussione scelte di politica legislativa che appartengono alla discrezionalità del legislatore, quali sono quelle di escludere da determinati benefici alcuni reati piuttosto che altri (questione già affrontata dalla Corte costituzionale con l'ordinanza del 10 dicembre 1986, n. 261). Piuttosto occorre porre riparo ad una chiara irragionevolezza normativa, sicuramente non voluta in origine dal legislatore (nel 1981 furono escluse da beneficio tutti i reati in materia ambientale secondo una logica del tutto coerente), ma venutasi a creare man mano che la disciplina in materia di inquinamento idrico si ampliava senza più alcuna coordinazione con l'art. 60 della legge n. 689/1981. Irragionevolezza che si traduce inevitabilmente in una palese lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Per analoghe ragioni si ritiene inoltre che l'art. 60 cit. finisca per porsi in contrasto anche con l'art. 24 della Carta costituzionale dal momento che l'esclusione delle sanzioni sostitutive per solo l'art. 21 della legge n. 319/1976 e non per gli altri reati di inquinamento delle acque, integra una limitazione del diritto di difesa dell'imputato nello svolgimento del processo su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale.

Per gli esposti motivi questo pretore ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 21 della legge n. 319/1976 in riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale, non sia manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 del D.C.C. del 16 marzo 1956;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 316, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento penale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la predetta ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Genova, addì 22 novembre 1993

Il pretore: ASCHERO

94C0123

N. 56

Ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal pretore di Rieti nel procedimento penale a carico di Choukri Jawad ed altri

Processo penale - Dibattimento - Divieto di lettura di atti (nella specie: verbali di dichiarazioni rese da un teste alla p.g.), quando l'atto è ripetibile, anche se non utilmente rinnovabile per amnesia sopravvenuta del teste a seguito di incidente - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati - Lesione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 514, in relazione all'art. 512, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL PRETORE

Constatato che il testimone Petroni Ernesto nel corso dell'esame richiesto dal p.m. è dopo aver reso la dichiarazione di cui all'art. 497, secondo comma del c.p.p., nel rispondere alle domande dell'organo della pubblica accusa, ha fatto presente di non ricordare nulla in merito all'episodio dal quale è scaturito l'odierno processo;

che il testimone ha spiegato la sua condotta riferendo di un grave incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto in epoca recente ed a seguito del quale, per le lesioni riportate, è rimasto in coma per due mesi e mezzo;

che una volta uscito dal coma ha accusato una grave amnesia non essendo più in grado di ricordare quanto accaduto e verificatosi in epoca anteriore alla data dell'incidente;

Vista la richiesta avanzata dal p.m. avente ad oggetto la lettura del verbale delle dichiarazioni rese dal Petroni Ernesto ai carabinieri, nel corso delle indagini preliminari;

Preso atto dell'opposizione della difesa degli imputati;

Rilevato che il caso portato all'esame di questo giudice non trova nel codice di rito una esplicita disciplina;

che la fattispecie sembrerebbe riconducibile sotto la previsione dell'art. 512 del c.p.p. nella parte in cui consente la lettura, su richiesta di parte, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria la cui ripetizione in dibattimento, per fatti o circostanze imprevedibili, è divenuta impossibile;

che il caso in esame presenta però peculairità diverse perché l'evento imprevedibile non ha reso impossibile la ripetizione dell'atto istruttorio — il Petroni può infatti assumere la veste di testimone e deporre — ma ha determinato l'inutilità della ripetizione;

che l'impossibilità non riguarda l'atto istruttorio ma la circostanza che l'atto, comunque ripetibile, possa determinare gli stessi esiti dell'atto assunto dalla p.g.;

Ritenuto quindi non applicabile l'art. 512 c.p.p.;

Considerato però che l'ipotesi disciplinata dall'art. 512 del c.p.p. e la fattispecie concreta all'esame di questo giudice sono accomunabili perché in entrambe il fatto o la circostanza non prevedibile pregiudica le attese istruttorie della parte processuale interessata alla ripetizione dell'atto;

che pur tuttavia la questione in oggetto non può trovare soluzione in via interpretativa perché l'art. 512 del c.p.p., che si pone come eccezione al principio generale che vieta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari — art. 514 c.p.p. —, non può essere applicato in via analogica;

Rilevata pertanto l'esistenza di un divieto di lettura delle dichiarazioni rese dal testimone nella fase procedimentale, quando il teste citato e comparso in dibattimento non può per fatti e circostanze non prevedibili rinnovare utilmente la deposizione;

Considerato che il detto divieto si pone, a parere di questo giudice, in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 112 e 3 della Costituzione;

che lo stesso si riflette sull'obbligo dell'esercizio dell'azione penale incidendo sulla possibilità, per il p.m., di provare in dibattimento l'ipotesi accusatoria formulata;

che il medesimo divieto determina una irragionevole disparità di trattamento tra imputati quando l'esito del processo dipende dalla lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria (ma anche dal p.m. e dal giudice) divenuti irrepetibili per fatti e circostanze non prevedibili — fattispecie prevista dall'art. 512 c.p.p. — e quando è invece condizionato dalla lettura di atti la cui ripetibilità per effetto di eventi imprevedibili è divenuta inutile;

Ravvisata per le esposte ragioni una questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata;

Valutata la rilevanza nel processo in esame che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della detta questione avendo il p.m. chiesto la lettura del verbale delle dichiarazioni rese dal Petroni Ernesto dinanzi alla polizia giudiziaria e dipendendo l'esito del processo dall'accoglimento o meno della richiesta del p.m.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 87/1953;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 in relazione all'art. 512 del c.p.p. ed in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione per le ragioni di cui alla motivazione;

Sospende il dibattimento del processo in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai due Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché trasmessa immediatamente, insieme agli atti, alla Corte costituzionale.

Rieti, addì 15 novembre 1993

Il pretore: CICCHELLA

94C0124

N. 57

Ordinanza emessa il 23 ottobre 1992 (pervenuta il 1° febbraio 1994) dal tribunale di Reggio Calabria sull'istanza proposta da Pisano Bruno ed altri

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattività della legge penale, con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Lette le richieste di riesame, qui riunite per i fini del presente provvedimento, depositate in data 12 ottobre 1992 (con memoria integrativa versata in data 21 ottobre 1992) dai difensori avv.ti Santambrogio e Veneto, nell'interesse di Pisano Bruno, nato il 16 marzo 1925 a Rosarno, Crispo Teresa, nata il 10 gennaio 1929 a Rosarno, Pisano Francesco, nato il 25 febbraio 1955 a Rosarno, Pisano Domenico, nato il 30 ottobre 1950 a Rosarno, Condello Francesca, nata il

4 settembre 1962 a Rosarno, Pisano Salvatore, nato il 6 gennaio 1948 a Rosarno, Vecchio Rosalba, nata il 16 febbraio 1962 a Rosarno, Belcastro Raffaele, nato il 28 luglio 1959 a Rosarno, Pisano Antonietta, nata il 3 marzo 1962 a Rosarno, tutti ricorrenti avverso i decreti di convalida di sequestro rispettivamente emessi nei confronti dei medesimi in data 26 settembre 1992 dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Palmi;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Udita la difesa dei ricorrenti ha pronunciato la seguente ordinanza;

Dato preliminarmente atto che non è in contestazione la legittimazione dei richiedenti al proposto gravame, atteso il difetto di contestazione circa la qualità effettiva — nei ricorrenti — di titolare di diritti (ancorché per taluno non in esclusiva) sulle *res* per ciascuno di essi poste in giudiziale sequestro;

Rilevato che la difesa ha eccepito l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, in relazione alle ricorrenti Vecchio, Condello e Crispo per difetto nelle medesime della qualità di indagati per i reati presupposti di cui all'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992 nonché, per tutti, per:

1) vizio di illegittimità per difetto di elementi di fatto costituenti anche solo *fumus* del reato contestato, provenendo da attività comunque lecite i beni in questione;

2) vizio di illegittimità per conseguenziale lesione dei diritti quesiti di terzi estranei (come conseguente all'omesso accertamento della effettiva titolarità dei beni posti sotto vincolo giudiziale);

Postulando, conseguenzialmente, la revoca dei provvedimenti impugnati;

Premesso ancora che risulta — dalla specifica menzione recata nell'informativa del 25 settembre 1992, p. 3 nonché dagli atti allegati ed ancora in p. 1 del verbale di sequestro redatto in data 24 settembre 1992 — in atti, preventivamente rispetto alla contestuale (rispetto al provvedimento impugnato) emissione di avviso di garanzia per tutti i ricorrenti quali indagati per i reati di cui alla disposizione dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356 del 1992, da parte del competente ufficio del p.m. su comunicazione della p.g. procedente (cioè il comando compagnia CC - Nucleo operativo e radiomobile di Gioia Tauro), che:

tutti gli odierni ricorrenti Pisano sono indagati nel proc.to n. 437/1990, quali pretesi affiliati di cosca mafiosa finalizzata tra l'altro alla consumazione di reati in tema di stupefacenti;

le ricorrenti Vecchio e Crispo risultano allo stato incensurate;

Condello Francesca risulta già deferita solo per violazione dell'art. 80, dodicesimo comma, del c.d.s.;

Belcastro Raffaele è stato più volte denunciato e tratto in arresto anche per violazione dell'art. 416-*bis* del c.p.;

e, da ultimo, come con locuzione testuale in atti, «i nominati in oggetto (cioè — nome dell'estensore — anche tutti gli odierni ricorrenti) risultano tutti essere in qualsiasi modo oggetto di procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al proc.to n. 437/90 presso la procura della Repubblica di Palmi);

(con successivo atto datato 26 settembre 1992) il competente ufficio del p.m. ha disposto decreto di citazione per il giudizio davanti al pretore di Palmi per l'udienza del 6 maggio 1993 nei confronti degli odierni ricorrenti tutti per la violazione di cui al citato art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992 (per Vecchio, Condello, Pisano Antonietta e Crispo quali persone «interposte»);

Considerato, sempre in via preliminare, che i ricorsi hano offerto cospicua documentazione in relazione alla espressa allegazione di lecita provenienza dei beni in sequestro;

Nel merito

OSSERVA

Nei termini sopra illustrati, la difesa si duole, nella sostanza, in diritto dell'avvenuta emissione di un provvedimento di vincolo doppiamente censurabile, perché cioè antecedente l'avvenuta acquisizione di una *notitia criminis* o anche solo di un *fumus* di fondatezza del reato ivi contestato a carico dei suoi destinatari, e perché anche formalmente fondato nella previsione di cui agli artt. 354 e 355 del c.p.p. — nonché dell'art. 253 del c.p.p. — ma in realtà adottato per fini riconducibili a quelli di cui all'art. 321 del c.p.p., e quindi irritualmente da parte di autorità (sia quella di p.g., dispiegatasi *motu proprio*, che quella del p.m., intervenuta per i fini di convalida) a ciò non legittimata.

Proseguendo poi alla verifica in fatto, postula ancora la difesa che non solo l'azione giudiziaria si è rivolta nei confronti di soggetti in parte di irreprensibile condotta, ma ha interessato beni di certa provenienza lecita, con conseguente erronea identificazione sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dell'ipotesi accusatoria consacrata nei provvedimenti impugnati.

Rileva in proposito il collegio, quanto al primo profilo dei gravami proposti, che:

(alla luce dei rilievi prima illustrati in punto di sussistenza e rilevanza di antecedenti giudiziari della presente vicenda) il disposto sequestro — sia quello di p.g. che quello consacrato dal successivo titolo di provenienza giudiziale — è intervenuto nel corso di indagini il cui materiale probatorio è stato acquisito in tempi anteatti e, anche per gli arricchimenti conseguiti *in itinere* (rispetto al proc.to n. 437/90 più volte menzionato), è stato dall'inquirente qualificato come corredo di una *notitia criminis* puntuale in tema di violazione del secondo comma, dell'art. 12-*quinquies* più volte citato.

È dunque inconferente la censura di preteso difetto di una previa *notitia criminis* rispetto alla sua adozione, e, con essa, di quella che assume come «anticipatoria» la *ratio* della sua adozione.

In punto ulteriore di acquisizioni di fatto, per le segnalate indagini espletate, i citati atti di trasmissione ed impulso hanno segnalato un contesto di inquietante rilievo circa l'esistenza di una cosca riconducibile agli aggregati omogenei e compatti dei Pisano e loro congiunti o satelliti, radicata nel territorio — afflitto da fatti criminali gravi di estorsione e pratiche consimile di naturale ascendenza mafiosa, oltre che da faide per controllo del territorio tra gruppi rivali — nella gestione del narcotraffico, fatto assodato (come acclarato dalla cospicua allegazione di parte delle fattispecie di reato donde ha tratto origine il citato proc.to n. 437 r.g.n.r. in tema di avvenuto rinvenimento di cospicua entità di stupefacenti) per tutti gli odierni ricorrenti;

nonché di una prassi di ordinaria utilizzazione di prestanomi — al fine di evitare l'assoggettabilità a controllo o a vincolo (anche quale misura di prevenzione) della ricchezza comunque disponibile — per la conduzione di molteplici attività ritenute di copertura o di lucroso reimpiego dei proventi illeciti così conseguiti;

il rango e la biografia penale di alcuni suoi ritenuti partecipi (tra i quali alcuni degli odierni ricorrenti, secondo i dati illustrati nelle allegate schede nominative) è stato copiosamente illustrato, con dati cui si rinvia espressamente nei sensi dei passi prima citati e degli atti processuali tutti ivi indicati;

i sequestri attivati dalla p.g. sono stati mirati nei confronti di quanti, o direttamente o per interposta persona (sovente coniuge o ascendente o germano o collaterale ovvero, talora, anche solo affine), sono risultati appunto intestatari e/o fruitori di ricchezze comunque riconducibili ai nominativi delle persone menzionate nei riferiti atti di indagine, quale atto conseguenziale all'avvenuta entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 (e complementare alle denuncie formulate o alle già irrogate misure di prevenzione);

(in relazione alla pretesa finalità effettiva del provvedimento di vincolo emesso) quanto sopra rilevato in punto di consistenza e valenza probatoria delle indagini esperite circa la sussistenza del reato contestato esclude, per un verso, che nella specie si sia in presenza di fatti inconcludenti, marginali o quanto meno dubbi (tali da costituire cioè un mero *fumus*, ambiguo, di reità) ed acclara, per altro verso, la corretta sussunzione della finalità endoprocessuale sottesa dai provvedimenti impugnati sotto l'egida dei fini di cui all'art. 253 del c.p.p., posto che proprio il necessario accertamento articolato, ancora in fieri (perché ovviamente non esauribile nella mera ricognizione dello stato di fatto, ma di orientarsi al fine della ricostruzione storica e della proiezione finalistica di quanto lo ha preceduto), delle posizioni soggettive degli odierni indagati e delle condotte da questi dispiegate nelle vicende che hanno determinato il costituirsi dei patrimoni in sequestro e l'attuale assetto proprietario e di fruizione sostanziale di essi, costituisce *ratio* e contenuto insieme del procedimento attivato sull'informativa del 17 settembre 1992.

Non può tuttavia tacersi che la fattispecie di illecito individuata dall'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 sanzione come offensiva — tanto nell'ipotesi del primo che in quella del secondo comma — essenzialmente la condotta di colui che si rende attivo protagonista di traffici illeciti (quali riciclaggio, ricettazione e condotte omogenee) o, in quanto preteso partecipe — intraneo o «esterno» — della vita di sodalizi criminali anche mafiosi (oltre che delle altre ipotesi delittuose ivi configurate), offre con la propria condotta un contributo qualificato, in entrambe le situazioni descritte, al perseguimento e raggiungimento dei fini illeciti di sfondo;

e ciò, vuoi procurando il virtuale «oscuramento» della effettiva titolarità di beni e redditi di provenienza non lecita;

vuoi assicurandosi (anche per il tramite di prestanomi) la fruizione dei flussi di ricchezza presumibilmente frutto di delitto (perché di provenienza che l'interessato non riesce a ricostruire e dimostrare limpida e lecita).

Tanto non può non implicare, pur nella fisionomia «atipica» della incriminazione in discorso, (che allo stato, sia pure nella sua palese «eccezionalità» di *ratio*, appare — per quanto appresso si chiarirà — al Collegio tale da vulnerare più di un precetto costituzionale, donde la rimessione della correlata questione di legittimità nei termini per cui in dispositivo), una prognosi di evidente «complessità» oltre che delle indagini preliminari in materia, del momento di accertamento qualificato — anche in ipotesi in via di contenzioso su profitti di squisita rilevanza civilistica — degli elementi costitutivi di tale imputazione, nel senso che viene introdotta una dinamica di inversione sostanziale dell'onere probatorio tale da attribuire proprio all'indagato il ruolo cardine di allegazione e documentazione di quanto possa scagionarlo.

E se ciò deve correttamente rifluire nel momento processuale, non può non tradursi in separatezza tra il fine di accertamento probatorio cui il sequestro di cui agli artt. 253 e ss. del c.p.p. è preordinato (e che ragionevolezza vuole, alla luce di quanto si è detto, costituisca momento «normale» dell'indagine per tali procedimenti, dovendo l'imposizione del vincolo garantire il congelamento dello stato di fatto sino al suo pieno ed esauriente accertamento) ed il fine di assicurazione della garanzia di esecuzione della pena accessoria introdotta al riguardo (cioè la confisca di tali ricchezze), al cui perseguimento può attendersi nelle forme ordinarie altrove previste dal nostro ordinamento — come correttamente arguito in proposito dalla difesa.

Nella specie, del resto, proprio del sequestro cd. probatorio si è fatto impiego, e ciò coerentemente rispetto al tipo di reato contestato e alla esigenza propria della sua completa indagine.

Il che consente di ritenere palesemente infondata nel merito, per quanto possa ciò valere quale *obiter dictum* del presente provvedimento, ogni eccezione in proposito.

Quanto poi al secondo profilo dedotto, osserva il tribunale — sempre nei limiti di una pronuncia *obiter dicta* — che nulla preclude che il corso delle indagini ulteriori possa fornire elementi di preziosa valenza allo stato non dagli atti deducibili, sia nel senso della avvalorazione che della decantazione della odierna materia probatoria, ma che vanno disattese (come già *implicitio* in premessa) postulazioni o asserzioni — quali quelle dedotte, anche in punto di assunta co-appartenenza a terzi del tutto estranei dei cespiti posti in sequestro — o comunque di rilevanza nel merito allo stato incerta (il che è a dirsi per la documentazione di corredo tutta prodotta), tale da costituire in ogni caso elemento da sottoporre a doverosa accurata verifica e riscontro, se qualificato da peculiare *vis* probatoria in guisa di fonte liberatoria dalle odierne contestazioni, nella sede sua propria, che non può ovviamente essere quella del presente incidente (sia per i suoi connotati funzionali che per i parametri di valutazione correlati) bensì quella «naturale» del giudice di merito, cui del resto i ricorrenti sono già stati rimessi.

Va tuttavia promosso incidente di costituzionalità (anche sulla espressa allegazione in proposito formulata dalla difesa in sede di udienza di discussione del gravame), perché ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa *quaestio* — nei termini appresso indicati — nel presente procedimento, in relazione al dedotto art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992 per violazione dell'art. 25 della Costituzione.

La citata disposizione — per la cui violazione è stato promosso il provvedimento donde origina il presente gravame (e del cui *fumus* di fondatezza occorre in questa sede conoscere e pronunciare, anche per l'espressa eccezione sul punto avanzata dalla difesa in ricorso, per i fini propri del riesame *ex* art. 309 del c.p.p., sicché se ne deve constatare oggettivamente la «rilevanza» nei sensi di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 1, art. 23 nonché 134 della Costituzione) — appare al collegio viziata da illegittimità per violazione del precetto di cui agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.

La lettera della citata disposizione individua, nel secondo comma, una fattispecie modellata sul «tipo» degli artt. 707 e 708 del c.p. (che è infatti alternativa rispetto alle incriminazioni concernenti le condotte di cui al primo comma nonché a quelle di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del c.p.);

essa infatti assume, con peculiare scelta di introduzione di un meccanismo di inversione dell'onere probatorio (sulla fondatezza della presunzione connessa), uno stato di fatto personale oggettivamente acclarato, consistente nell'inciso «risultano, anche per interposta persona fisica o giuridica, essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al loro reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possa(no) giustificare la legittima provenienza», quale co-elemento costitutivo dell'incriminazione in discorso, che è reato di pericolo;

nello statuire ciò, tuttavia, tale previsione — che per propria evidente *ratio* ha finalità di repressione della fruibilità di ricchezza di provenienza incerta e comunque presumibilmente illecita, ancorando l'incriminazione alla posizione personale «peculiare» di chi è dalla stessa norma specificatamente indicato quale soggetto punibile (cioè l'essere semplicemente indagato per diversi reati di grave allarme sociale, che non è chiarito se debba intendersi quale

condizione obiettiva di punibilità ma appare più verosimilmente elemento anch'esso essenziale del reato, come tale necessariamente oggetto di preventiva conoscenza ai fini del dolo) — non riproduce quale requisito «minimo» di integrazione della posizione soggettiva incriminata il presupposto di una previa condanna irrogata nei confronti del medesimo;

requisito già riconosciuto imprescindibile per la compatibilità costituzionale delle disposizioni analogamente incriminatorie di cui agli artt. 707 e 708 del c.p., con le pronuncie nn. 110 del 19 luglio 1968 e 14 del 2 febbraio 1971, dalla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, con motivazione cui in questa sede si fa espresso richiamo, che determinava l'elisione dell'inciso che qualificava tra l'altro, «presupposto idoneo» per l'incriminazione per le dette contravvenzioni, l'avvenuta sottoposizione a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta;

detta disposizione, infatti, assume quale «presupposto» — nei sensi prima chiariti — della (eventuale) condanna e successiva applicazione di confisca (statuizione che appare collegare insieme, alla luce della fisionomia propria dell'istituto così introdotto nel nostro ordinamento, i fini propri di una pena accessoria e di una misura di sicurezza) il mero essere dell'imputato sottoposto ad indagini per taluno dei reati ivi specificati, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale;

selettivamente, l'incriminazione si rivolge non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli «inquisiti» (a vario titolo);

e tale posizione, che è meramente processuale e non già «stato personale», che può essere dall'imputato del reato di cui all'art. 12-*quinquies* citato non conosciuta — se il corso delle indagini preliminari non ha determinato l'emissione di avviso di garanzia nei suoi confronti — venendo così a costituire una condizione obiettiva di punibilità, contrasta con la presunzione di non colpevolezza di chi è mero indagato e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva) una condanna.

Dall'elisione del presupposto della «sottoposizione ad indagini» deriva un apliamento della norma che, senza ledere il cittadino (che deve sempre poter giustificare la provenienza della propria ricchezza), costituisce un più efficace strumento di contrasto, tra l'altro, della criminalità mafiosa, perché impedisce la infiltrazione occulta o comunque nociva di questa nel vivere civile.

Tale prospettata soluzione non compete tuttavia alla Giurisdizione ordinaria, donde la devoluzione del suo esame alla Corte costituzionale.

Appare infine opportuno chiarire che la disposizione in questione ha individuato (ed introdotto quale *novum* nell'ordinamento), come penalmente offensiva, una titolarità non meramente formale di ricchezza che appaia ingiustificata rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Premesso che nulla esclude la ravvisabilità di una correità nel detto reato (che è «proprio»), da parte di un soggetto che in ipotesi non versi nel medesimo stato personale di colui per la cui sfera di interesse comunque il primo ha agito, con l'ordinario dolo di concorso per le condotte di cui agli artt. 117 e 118 del c.p., appare evidente che — a tenore dell'attuale formulazione letterale della disposizione in esame — possano costituire oggetto di incriminazione (riflessa) condotte che sono state poste in essere prima dell'entrata in vigore della nuova incriminazione, poiché:

1) nella norma non si discerne se lo stato di fatto personale penalmente illecito ai sensi del secondo comma, dell'art. 12-*quinquies* più volte citato, che comunque dovrebbe essere stato accertato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 (per il principio di cui all'art. 2 del c.p.), debba esser stato determinato, anche per eventuale «permanenza» degli effetti e della determinazione soggettiva delle condotte che ne costituiscono l'origine, soltanto successivamente alla detta entrata in vigore;

2) in via interpretativa, tale discernimento è «aperto», potendo postulare (ad avviso del collegio) quale antecedente comunque costitutivo della incriminazione in parola, una condotta anteatta *illo tempore* lecita per il suo autore (e perciò di per se non punibile);

sicché l'oscurità surrichiamata pare decifrabile nella sede propria del merito del singolo procedimento, poiché comunque il reo dell'incriminazione in esame dovrebbe essere tale per non aver fatto cessare — alla data di entrata in vigore della detta disposizione — situazioni di dubbia spettanza di diritti riferibili alla sua posizione soggettiva; il che appare al tribunale esigibile e possibile in concreto sia per la oggettiva diversità di condizione di ogni potenziale indagato sia, soprattutto, perché nulla vieta di compiere o beneficiare di acquisti patrimoniali da parte di terzi in pendenza di procedimenti penali anche a proprio carico senza che appaia *probatio diabolica* quella liberatori in tale contesto pretesa dalla stessa disposizione nel penultimo inciso del citato secondo comma.

Resta sempre il problema del «presupposto» della sottoposizione ad indagini che è stato oggetto sopra della rilevata non manifesta infondatezza della questione di legittimità formulata.

Devesi dunque disporre nei sensi per cui in dispositivo per i fini così rilevati, con sospensione del giudizio di gravame (di cui all'art. 309 del c.p.p.) per l'evidente impossibilità di pronunciare sul medesimo in pendenza del proposto incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3, 24, 25 e 27 della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 12-*quinquies *della legge n. 356/1992 come in motivazione specificata;*

Sospende il giudizio promosso con i ricorsi per cui in premessa ed ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito nonché per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Reggio Calabria, addì 23 ottobre 1992

Il presidente: MANNINO

Il giudice estensore: SABATINI

94C0125

N. **58**

Ordinanza emessa il 2 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 1994) dal tribunale di Reggio Calabria sull'istanza proposta da Callipari Pietro

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattività della legge penale, con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Esaminata la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Callipari Pietro avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del medesimo dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Locri in data 9 novembre 1992;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Udita la difesa dei ricorrenti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

La difesa eccepisce che il provvedimento non sembra giustificato dalla situazione processuale, posto che i beni in discorso non rivestono alcuna utilità ai fini probatori e non ricorrono le condizioni di cui alla legge n. 356/1992».

A sostegno di tale affermazione il difensore ha esibito in udienza documentazione varia circa la titolarità formale del suolo su cui sorge l'edificio sottoposto a sequestro alla suocera del ricorrente, tale Cua Rosa Maria.

Rileva il collegio che le doglianze difensive, sostanziatesi tutte in un'eccezione di illegittimità dell'azione giudiziaria perché ha interessato un bene appartenente a terzi sono infondate e vanno pertanto disattese.

L'impugnato provvedimento è intervenuto nel corso di indagini specificamente dirette all'individuazione di quanti direttamente o per interposta persona (spesso, secondo la logica più diffusa, coniuge, germano, ascendente, affine) risultano intestatari o comunque fruitori di ricchezze di provenienza non lecita o ottenute con il reimpiego di proventi illeciti.

Correttamente pertanto l'inquirente prima ed il g.i.p. dopo hanno qualificato il materiale d'indagine loro sottoposto come *notitia criminis* in tema di violazione dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 ed hanno proceduto all'impostazione di un vincolo reale sul «fabbricato del tipo a villetta composto da un piano terra, un primo piano e un secondo piano di circa 120 mq. del valore di circa 200.000.000, sito alla via f.lli Cervi n. 25 di Natile Nuovo di Careri», nonché su tre autovetture, in possesso tutti di Callipari Pietro, mediante l'istituto del sequestro preventivo che si attaglia perfettamente all'ipotesi criminosa in contestazione.

In punto di fatto va osservato che la fisionomia atipica della incriminazione in discorso comporta necessariamente una particolare complessità nella fase dell'individuazione dei beni da assoggettare a vincolo con una successiva sostanziale inversione dell'onere della prova a carico dell'indagato che dovrà documentalmente provare la lecita origine dei beni stessi.

In ordine a tale punto le allegazioni difensive non possono ritenersi in questa fase (sia per i suoi connotati funzionali che per i parametri di valutazione ad essa correlati) idonee all'effettuazione di una distinzione che potrà riguardare lo stadio successivo del giudizio di merito.

Nell'attuale giudizio di impugnazione di un sequestro ogni sindacato sul fondamento dell'incolpazione è escluso, salvo il limite dell'accertamento della palese *(ictu oculi)* difformità tra fattispecie contestata e fattispecie legale ipotizzata (cass. sez. III, 24 maggio 1983, sez. II 25 settembre 1985).

Non pare al collegio invero che manchino i presupposti soggettivi per la sussistenza del reato (violazione dell'art. 12-*quinquies*) nei confronti del Callipari alla luce degli accertati precedenti penali «specifici» nel senso voluto dalla norma o pendenze giudiziarie nei confronti del medesimo, inquisito per sequestro di persona e proposto per la misura della sorveglianza speciale in data 25 maggio 1992.

Per quanto riguarda la titolarità di terzi del bene si ribadisce che ciò che rileva è la sostanziale fruizione del bene da parte dell'indagato e non la sua situazione formale, in quanto è notorio che alcune categorie di persone ben difficilmente faranno risultare a proprio nome alcun bene, proprio per evitare i rigori della legge penale.

Si deve comunque rilevare che la documentazione allegata avente ad oggetto un'edificio ad un piano f.t. in via Contrada Angelica è difficilmente interpretabile con riferimento all'immobile in sequestro; va non di meno ribadito che ogni questione in ordine a pretese lesioni di diritti di terzi realizzatesi in fase esecutiva deve essere risolto con apposite azioni davanti al giudice del merito (art. 263 del c.p.p.), che potrà deliberare soltanto a seguito di ulteriori accertamenti ovvero anche di allegazioni difensive più approfondite.

Ciò premesso, va, tuttavia, promosso incidente di costituzionalità perché ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa eccezione nel presente procedimento in relazione al dedotto art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.

La lettera della citata disposizione individua nel comma secondo una fattispecie modellata sul «tipo» degli artt. 707-708 del c.p. (che è infatti alternativa rispetto alle incriminazioni concernenti le condotte di cui al comma primo nonché a quelle di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del c.p.).

Essa, infatti, assume, introducendo un meccanismo di inversione dell'onere della prova, uno stato di fatto personale, oggettivamente acclarato, individuato nell'inciso «risultano anche per interposta persona fisica o giuridica titolari ...» quale co-elemento costitutivo dell'incriminazione in discorso, che è reato di pericolo.

Nello statuire ciò, tuttavia, tale previsione non riproduce quale requisito minimo di integrazione della posizione soggettiva incriminata il presupposto di una previa condanna nei confronti del medesimo; requisito già riconosciuto imprescindibile per la compatibilità costituzionale delle disposizioni analogamente incriminatorie di cui agli artt. 707 e 708 c.p. (v. sent. n. 110 del 19 luglio 1968 e n. 14 del 2 febbraio 1971 della Corte costituzionale).

Detta disposizione, infatti, assume quale presupposto della (eventuale) condanna e successiva applicazione di confisca il mero essere dell'imputato sottoposto ad indagini per taluno dei reati ivi specificati, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale.

Selettivamente, pertanto, l'incriminazione si rivolge non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli «inquisiti» a vario titolo.

Tale posizione, che è meramente processuale e non già «stato personale», che può essere dall'imputato del reato di cui all'art. 12-*quinquies* non conosciuta (manifestandosi così come condizione obiettiva di punibilità), contrasta con la presunzione di non colpevolezza di chi è mero indagato e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva) una condanna.

Devesi, dunque, disporre la sospensione del giudizio di gravame di cui all'art. 309 del c.p.p. per l'evidente impossibilità di pronunciare sul medesimo in pendenza del proposto incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies *della legge n. 356/1992 come in motivazione specificata.*

Sospende il giudizio promosso con il ricorso del difensore di Callipari Pietro ed ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancell[illegible] per gli adempimenti di rito, nonché per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Reggio Calabria, addì 2 dicembre 1992

Il presidente: MANNINNO

Il giudice estensore: LATELLA

94C0140

N. 59

Ordinanza emessa il 4 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 1994) dal tribunale di Reggio Calabria sull'istanza proposta da Viola Marcello ed altra

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione dei principi di presunzione di innocenza e di irretroattività della legge penale, con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

Esaminata la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Viola Marcello e Zagari Italia avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del primo dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Palmi in data 4 novembre 1992;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata;

Udita la difesa ed il Viola;

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

La difesa ha chiesto l'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo sulla scorta delle dichiarazioni dell'indagato che ha sostenuto la legittima provenienza dei beni sequestrati (terreno sito in contrada Muscimuni, autovettura Alfa Romeo 2000 blindata, autovettura Fiat Uno, autovettura Volvo 480) in quanto acquistati con i propri proventi, specificando che la Volvo risulta intestata alla S.a.s. Nady di cui è legale rappresentante la sorella Viola Maria o il cognato.

Le eccezioni difensive sono infondate e vanno disattese.

L'impugnato provvedimento è intervenuto nel corso di indagini specificamente dirette all'individuazione di quanti direttamente o per interposta persona (spesso, secondo la logica più diffusa, coniuge, germano, ascendente, affine) risultano intestatari o comunque fruitori di ricchezze di provenienza non lecita o ottenute con il reimpiego di proventi illeciti.

Correttamente pertanto l'inquirente prima ed il g.i.p. dopo hanno qualificato il materiale d'indagine loro sottoposto come *notitia criminis* in tema di violazione dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 ed hanno proceduto all'imposizione di un vincolo reale su alcuni beni appartenenti o comunque nella disponibilità di Viola Marcello il quale, già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale, risulta inquisito per il reato di cui all'art. 416-*bis* del o.p. in quanto appartenente alla cosca Zagari-Viola-Fazzalari, operante in Taurianova, capeggiata, dopo l'uccisione di Rocco Zagari, dal figlio Giuseppe e dal genero Marcello Viola che ne ha sposato la figlia Italia.

La sottoposizione dei predetti beni a sequestro preventivo è specificamente diretta ad impedire che permenga la fruizione degli stessi beni da parte di soggetti che come il Viola non riescono a dimostrare la legittima provenienza, non potendosi ritenere a tal scopo idonee le semplici dichiarazioni dell'indagato, non titolare di alcun reddito personale, non avendo mai presentato dichiarazione dei redditi e non avendo mai svolto una stabile attività lavorativa.

Per quanto riguarda l'autovettura Volvo si devono evidenziare le incongruenze palesatesi tra le dichiarazioni fatte dal Viola in udienza ed il contenuto della richiesta di riesame presentato dal difensore, ove si legge che legale rappresentante della S.a.s. Nady è la ricorrente Zagari Italia, moglie del Viola, intervenuta nel presente procedimento in qualità di terza interessata.

Ed invero la titolarità formale in capo ad una società di cui è legale rappresentante la moglie dell'indagato dell'autovettura costituisce ulteriore riprova della disponibilità permanente e non occasionale della stessa da parte del Viola.

Non di meno, eventuali violazioni di diritti di terzi devono trovare loro sede naturale di contestazione innanzi al giudice di merito attraverso le ordinarie azioni a ciò finalizzate.

Ciò premesso, va, tuttavia, promosso incidente di costituzionalità, perché ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa eccezione nel presente procedimento in relazione al dedotto art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.

La lettera della citata disposizione individua nel comma secondo una fattispecie modellata sul «tipo» degli artt. 707-708 del c.p. (che è infatti alternativa rispetto alle incriminazioni concernenti le condotte di cui al comma primo nonché a quelle di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* del c.p.).

Essa, infatti, assume, introducendo un meccanismo di inversione dell'onere della prova, uno stato di fatto personale, oggettivamente acclarato, individuato nell'inciso «risultano anche per interposta persona fisica o giuridica titolari ...» quale co-elemento costitutivo dell'incriminazione in discorso, che è reato di pericolo.

Nello statuire ciò, tuttavia, tale previsione non riproduce quale requisito minimo di integrazione della posizione soggettiva incriminata il presupposto di una previa condanna nei confronti del medesimo; requisito già riconosciuto imprescindibile per la compatibilità costituzionale delle disposizioni analogamente incriminatorie di cui agli artt. 707 e 708 c.p. (v. sent. n. 110 del 19 luglio 1968 e n. 14 del 2 febbraio 1971 della Corte costituzionale).

Detta disposizione, infatti, assume quale presupposto della (eventuale) condanna e successiva applicazione di confisca il mero essere dell'imputato sottoposto ad indagini per taluno dei reati ivi specificati, ovvero sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale.

Selettivamente, pertanto, l'incriminazione si rivolge non a tutti i soggetti dell'ordinamento, ma solo a quelli «inquisiti» a vario titolo.

Tale posizione, che è meramente processuale e non già «stato personale», che può essere dall'imputato del reato di cui all'art. 12-*quinquies* non conosciuta (manifestandosi così come condizione obiettiva di punibilità), contrasta con la presunzione di non colpevolezza di chi è mero indagato e non ha riportato (neppure con sentenza non definitiva) una condanna.

Devesi, dunque, disporre la sospensione del giudizio di gravame di cui all'art. 309 del c.p.p. per l'evidente impossibilità di pronunciare sul medesimo in pendenza del proposto incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies *della legge n. 356/1992 come in motivazione specificata.*

Sospende il giudizio promosso con i ricorsi per cui in premessa ed ordina la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Reggio Calabria, addì 4 dicembre 1992

Il presidente: PONTORIERI

Il giudice estensore: LATELLA

94C0141

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 88

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivialente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 29

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DURLIO

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 38/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 25

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Calmi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERZI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 26

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Casalo Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Cullici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa e.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . L. 357.000
- semestrale L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . L. 65.500
- semestrale L. 48.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . L. 200.000
- semestrale L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . L. 85.000
- semestrale L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . L. 199.500
- semestrale L. 106.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . L. 697.000
- semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . L. 2.550

Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.300

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.400

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna. L. 1.500
per ogni 96 pagine successive. L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale L. 338.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione. . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

4111100090 94

L. 9.100